

14-C-481

L. NERAZIO PRISCO

SAGGIO DI STUDIO STORICO GIURIDICO

DI

NICOLA IORIO

Inv. čis.: 557

Sign: 438



SEMINÁRNÍ
Hist.-práv.



KNIHOVNA
oddělení

BOLOGNA

TIPOGRAFIA DITTA A. GARAGNANI

1913

B

ALLA BENEDETTA MEMORIA

DEL DOTT. MICHELANGELO IORIO ED IRENE TREDICINE

MIEI GENITORI

CHE IL CULTO DEL DOVERE L'AMORE ALLO STUDIO

MI ISPIRARONO

QUESTO MODESTO TRIBUTO

D'AFFETTO DEVOTO RICONOSCENTE

DEDICO

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
PRÁVNICKÉ FAKULTY U 24
STARY FOND 04715
C. inv.:

Koupi od pt. Kousne
Darem od _____
v Prme za Kčs 30-
Inv čis: 33. 224
Sign:

AVVERTENZA

Il presente lavoro sul Giureconsulto Nerazio Prisco fu progettato ed iniziato con proporzioni più modeste delle presenti, per essere pubblicato in una Rivista. Nel corso delle ricerche e dello studio, il materiale crebbe tanto, da non poter essere più contenuto nei limiti prefissi.

Nella parte storica ho cercato di raccogliere quanto più mi è stato possibile di ciò che intorno all' argomento si può riferire in libri molteplici, vagliarlo, coordinarlo e chiarirlo.

Per la parte giuridica mi sono avvalso dei lumi degli scrittori di diritto e di storia del diritto romano, aggiungendo qualche modesta osservazione consigliatami dall' esame delle fonti. Manca, per quello che io mi sappia, un lavoro critico sul vero posto da assegnare tra i Giureconsulti a Nerazio, in relazione alla sua mentalità, ed alla influenza che le sue opere hanno avuto sul progressivo svolgimento della romana giurisprudenza, nè io potevo arrogarmi la pretesa di colmare tale lacuna.

Questo messo in chiaro, spero che la presente pubblicazione, mentre è destinata ad onorare la memoria di un eminente Giureconsulto, valga altresì a non far spegnere nel Sannio, di cui egli fu nativo, il ricordo di un personaggio così insigne, il quale fu creduto degno, per sola virtù della mente, di raccogliere la corona imperiale di Traiano.

Molise, settembre 1912.

NICOLA IORIO

CAPITOLO I.

Della gens Neratia, con particolare riguardo alla famiglia del giureconsulto L. Nerazio Prisco.

Scarse sono le notizie che noi possediamo intorno all'antica e nobile gente Nerazia (1), e le dobbiamo per la maggior parte ad iscrizioni lapidarie che sono sopravvissute alle ingiurie del tempo ed a quelle anche maggiori degli uomini. Il più insigne personaggio di essa è il giureconsulto Nerazio Prisco, per quel poco che ne conosciamo sia dagli scarsi frammenti delle sue opere, che dal non infrequente richiamo alla sua autorità di altri eminenti scrittori di diritto. Quantunque fosse stato insignito delle più alte magistrature civili, gli storici tacciono, o quasi, di lui, e, per tratteggiarne somma-

(1) Bibliografia. Acolutus. Oratio de Neratio Priseo veteri Icto. Ien. 1755. — Sickel. De Neratio Prisco Icto. Lips. 1788 — Cuiacii. Ad lib. I, et post. Respons. Neratii Prisci — Borghesi. I Nerazi ed i Fufidi di di Sepino negli Ann. Ist. Corrisp. Archeol. Roma 1852 ed Oeuvr. V. — Landucci. Indole dell'Opera del giureconsulto Paolo Ad Neratium, nel Vol. pel XXXV anno d'insegnamento di Filippo Serafini. Firenze Barbera 1892 — Ferrini. I libri di Paolo Ad Neratium. Memoria della R. Accademia di Scienze, lettere ed arti di Modena - Serie II Vol. X 1894. Quando nel corso di questo lavoro è citato qualcuno dei detti scrittori senza l'indicazione dell'opera, s'intende che essa sia quella segnata in questa bibliografia.

riamente la vita, occorre fondarsi sopra rare iscrizioni lapidarie e poche notizie tratte da qualche scrittore, supplendo a ciò ch'è ignoto con congetture che più siano prossime al vero.

Sapendosi che dopo la guerra sociale furon dedotte delle colonie nel paese dei vinti (1), si potrebbe supporre che la famiglia Nerazia, anzi che indigena del Sannio, provenisse dal paese dei vincitori. Ma si può altresì credere, e con fondamento maggiore, che sia essa una di quelle primitive sannitiche scampate dalle devastazioni della guerra, essendo dimostrato da fatti storici che fu un'esagerazione quella di L. Anneo Floro, il quale scrisse che le rovine in quella regione erano tante da non potersi riconoscere il Sannio nel Sannio (2). Molti sono i titoli epigrafici dell'epoca dell'impero che ricordano gli Erenni d'Isernia, i Ponzi di Telesse, i Betizi di Eclano (3), nè sono da omettersi i Papii, da uno dei quali, M. Papius Mutilus, omonimo del celebre condottiero nella guerra sociale, s'intitolò la legge Papia Poppea nuptialis dell'anno 9 dell'era volgare (4).

(1) Liv. XXXI, 4. 20 a. C. Exitu huius anni, cum de agris veterum militum relatum esset, qui ductu atque auspicio P. Scipionis in Africa bellum perfecissent, decreverunt patres, ut M. Iunius Praetor urbis, si ei videretur, decemviro agro Samniti Appuloque, quod eius publicum populi Romani esset, metiendo dividendoque crearet. V. Sigonii. De Ant. Iur. Ital. II. p. 219. 224. Ediz. Bonon.

(2) Floro. Epit. Rer. Rom. I. XVI. Hos tamen quinquaginta annis per Fabios et Papirios patres, eorumque liberos ita subegit et domuit; ita ruinas ipsas urbium diruit, ut hodie Samnium in ipso Samnio requiratur, nec facile appareat materia quatuor viginti triumphorum.

(3) Corp. II. LL. IX. n. 1121, 1132, 1160, 1161, 1163. Plin. Sec. Epist. VI, 28; VII. 4.

(4) Quando all'anno non è apposta altra indicazione, s'intende quello dell'era cristiana.

Anche la desinenza in *atius* non sconviene all'origine osca o sannitica, rammentando la storia i nomi di molti duci militari, quali Marius Egnatius, Minatius Magnus, Trebatius (1). Di più questa famiglia si trova imparentata in Eclano con quella dei Betizi, indubbiamente di origine osca. Si sa inoltre che fin dai tempi della fine della repubblica molti dai municipi e dalle colonie erano attratti nella capitale del mondo per ragione di studi, e poi vi rimanevano percorrendo la carriera degli uffici civili fino ai più alti onori. Può essere dubbio se ai tempi di Augusto i Nerazi si fossero stabiliti in Roma, ma è certo che vi furono e vi rimasero nelle età posteriori, mentre avevano contemporaneamente nel Sannio estesi beni e parentele; e si può credere altresì che provenissero tutti da un ceppo comune, malgrado la diversa ortografia di Neratius, che talvolta si trova scritto Naeratius e Neratus (2).

La grandezza di questa famiglia è attestata dal numero dei personaggi insigni che ha dato. Le epigrafi che li ricordano sono molte, e nella massima parte rinvenute nel Sannio, nei territori di Sepino e di Eclano; ma sarebbe inutile rammentare qui tutti i nomi che ci vengono da esse, bastando rievocar quelli soltanto che presentano un maggiore interesse.

Appigliandosi qualcuno all'autorità di Aulo Gellio, potrebbe sostenere l'esistenza in Roma di detta famiglia in tempi

(1) De Ring. Histoire des Peuples Opiques p. 154, 156, 165. Paris, 1859. Confr. il nome di Trebatius con quello del giureconsulto omonimo lucano, cuius tunc (Augusti tempore) auctoritas maxima erat. Ist. II. 25 pr.

(2) De Vit. Onomasticon. Neratia, ae. Gens Romana, nobilissima, ac nota tum e lapidibus scriptis, tum etiam e libris... Scribitur et Naeratia. Haec gens in antiquis codd. Mss. et editis libris aliquando confusa est cum Veratia.

antichissimi, per la menzione che egli fa di quel Nerazio *improbus homo*, il quale si divertiva per le strade della città a menare schiaffi, facendo subito sborsare da un servo che lo seguiva con un vassoio ripieno di monete, venticinque assi costituenti la pena sancita dalle dodici tavole per le ingiurie (1); ma sulla fede dei più reputati manoscritti, nel testo deve leggersi non Neratius, ma Veratius; ed essendo per molte iscrizioni nota la gente Verazia, l'una non può essere confusa con l'altra (2).

Paolo, nel lib. II. ad Vitellium, scrisse: *Labeo testamento suo Neratiae, uxori suae, nominatim legavit: vestem, mundum etc.* 34, 2, 31, 6 (3). Questa Nerazia è dessa la moglie del celebre giureconsulto Labeone? L'Agostino ha creduto che con questo frammento si sia voluto addurre non altro che un esempio dell'uso di parole generali e speciali nel disporre un legato, e che perciò quello di Labeone sia un nome immagi-

(1) Aul. Gel. Noct. Attic. XXI, 1. Lucius Veratius (alcune edizioni hanno Neratius) fuit egregie homo improbus, atque immani vecordia. Is pro delectamento habebat, os hominis liberi manus suae palma verberare. Eum servus sequebatur crumenam plenam assium portans: et quemcumque depalmaverat, numerari statim, secundum duodecim tabulas quinque et viginti asses iubebat. Il Borghesi, il Sickel ed altri leggono del pari Veratius.

(2) II. LL. I. n. 1478; III 1613, 3052, 5594, 2064; IV. 323, 2092; VI 28537 e seguito, etc. In Cic. Agr. 25: Utrum haec lex est, an tabula Neratianae auctionis? altri leggono Veratianae. Nella vita dell'Imperatore Severo di Spaziano, 13: Occidit autem sine causae dictione hos nobiles: Mummius Secundinum Pescennios, Festum et Neratianum, altri leggono Veratianum.

(3) Quando le citazioni, come la presente, non portano altra indicazione, si riferiscono al *Digesto*, e il primo numero richiama il libro, il secondo il titolo, il terzo la legge, il quarto il §.

nario (1). Altrimenti avvisa il Landucci, il quale ritiene che Nerazia fosse veramente stata la moglie del grande giureconsulto (2). Se si consideri che in nessun altro caso, nè da Paolo nè da altri giureconsulti, si è adoperato a titolo di esempio il nome di Labeone, si può credere più probabilmente vera questa seconda opinione che la prima, tanto più che *Labeo codicillos fecisset, iam nemini dubium erat.* (Ist. II 25 pr.) Ciò ammettendo, si dovrebbe concludere che fin dall'epoca di Augusto la famiglia dei Nerazi si fosse stabilita a Roma, e fosse altresì salita a certa altezza, non potendo altrimenti supporre che si fosse con essa imparentato un sì eminente cittadino quale fu Labeone.

Il primo di questa famiglia, di cui si abbia notizia certa, insignito di onori consolari, è, ad avviso del Borghesi, M. Nerazio Pansa, soldato, a quanto a lui sembra, di fortuna, che fu legato di Cappadocia e della Galatia dal decimo anno di Vespasiano al terzo di Tito, cioè dal 78 all'84, come risulta da una iscrizione rinvenuta a Lione, la quale, quantunque mutila (... ratio Pansa, cos.) concorda con alcune medaglie di Ancira e Cesarea.

Contemporaneo del precedente si potrebbe indicare un L. Nerazio Prisco, di cui si fa parola nel n. 753 della collezione delle iscrizioni dell'Orelli, quale edile e proconsole della Campania, giusta la seguente epigrafe: *Genio et Victoriae Imp. Aug. Caes. T. Vespasian. Cos. VIII P. P. L. Naeratus Priscus L. f. Aedil. Iter. Q. et Cur. Aqu. Procos. Campaniae signum pos. et popul. spectac. et epul. ded. V. Id. Oct. Vespasiano VIII et Domitiano VII cos.* Questi si potrebbe supporre padre

(1) Augustini. De Nomin. roman. Indice V. Labeo civis.

(2) Landucci. Storia del Dir. Rom. § 56 n. 25.

del giureconsulto dello stesso nome, ma l'iscrizione è grandemente sospetta, perchè, ad eccezione del Ligorio, niuno ha mai pensato di attribuire ad una parte d'Italia l'umiliante condizione del governo di un proconsole. Essa fu pubblicata la prima volta dal Pratilli, che, a giudizio dei dotti, è di dubbia fede, e la lapide non è stata mai nè vista, nè controllata da altri. Il Mommsen la relega tra le false, e l'Henzen, nell'indice sub *v- Consules*, la ritiene dubbia (1).

Al Pansa in ordine storico succede il giureconsulto L. Nerazio Prisco, che si potrebbe credere di lui figlio, se ciò non fosse contraddetto dalla iscrizione onoraria che lo riguarda, la quale non lo addita figlio di M. ma bensì di un altro L. (Lucio). Fu questore dell'erario di Saturno, console, legato della Pannonia, e consigliere di due imperatori, Traiano ed Adriano, come meglio si vedrà in seguito.

Figlio del giureconsulto fu un altro L. Nerazio Prisco, anche esso console, e legato della Pannonia quando questa era stata divisa in Superiore ed Inferiore. L'iscrizione che lo ricorda in compagnia del padre, rinvenuta in Sepino, quantunque in parte mancante, fu dal Borghesi reintegrata con supplemento accolto dal Mommsen e da altri archeologi, ed è la seguente: IX. 2455. L. Neratius L. f. Vol. Priscus Praef. Aer. Sat. cos. leg. pr. pr, prov. Pannonia. L. Neratius L. f. Vol. Priscus f. cos. VII vir. Epul. Leg. Aug. pr. pr. Pannonia Inferiore et Pannonia Superiore S. P. F.

(1) X. P. I p. 23. Pratillus cum scripsit p. 8 huic suo consulari nomen D. Nonii Prisci destinaverat, sed praetulit deinde L. Naeratium Priscum. V. pure Cicogna Consilium Principis p. 140. Borghesi Oeuvres V. p. 294.

Dal contenuto e dalla forma si può argomentare che questa lapide fosse stata posta sul frontespizio di qualche pubblico edificio, per tramandare ai posteri il nome di coloro che a proprie spese lo avevano fatto costruire, essendo solo in questo caso consentita la pompa di un tale ricordo (1). Siccome Prisco figlio fu legato dalla Pannonia dopo che era stata divisa, il che avvenne tra il 103 e il 107, la data della iscrizione deve essere posteriore a questo periodo di tempo, non di tanto però che non potesse essere ancora in vita Prisco padre. La generosità de' Nerazi in opere pubbliche, che a Sepino non erano scarse, dimostra il largo censo di che essi erano provvisti, reso manifesto pure da altri fatti.

Si deve ad Ulpiano la notizia di una lettera che Nerazio Prisco aveva diretta ad un fratello di nome Marcello, (2) che da altre fonti si sa essere stato legato della Bretagna e due volte console. Essendo questi il personaggio più importante della famiglia dopo il giureconsulto, ci fermeremo un poco di più sopra di lui. La seguente iscrizione, pure rinvenuta in Sepino, sebbene manchi delle prime quattro o cinque righe state distrutte, che contener dovevano la intestazione, pure viene generalmente attribuita al medesimo: IX. 2456. Divi Traiani Aug. Prov. Britanniae Curat. Aquar. Urbis. Pr. Trib. Mil. Leg. XII. Fulminat. Salio Palat. Quaest. Aug. Curat. Actorum Senatus Adlecto inter Patrie. ab Divo Vespasiano III vir. A. A. A. F. F. ex testamento Vettiliae eius.

(1) D. 50, 10, 3, 2. Inscribi autem nomen operi publico alterius, quam Principis, aut eius cuius pecunia id opus factum est, non licet.

(2) D. 33, 7, 12, 43. Neratius libro quarto Epistolarum, Marcello, fratri suo, respondit etc.

Della legazione sua in Bretagna si ha pure notizia da un diploma militare rinvenuto in Inghilterra nel 1812, e conservato nel museo britannico, che qui si trascrive nella sola parte che può interessare: Imp. Caesar Divi Nervae f. Nerva Traianus Augustus Germanicus Dacicus, pontifex maximus, tribunicia potestate VII, imperator IIII, consul V, pater patriae. Equitibus et peditibus, qui militant in alis quattuor et cohortibus decem et una, quae appellantur I Thracum e I Pannoniorum Tampiana etc.... et sunt in Britannia sub L. Neratio Marcello, qui quina et vicena plurave stipendia meruerunt etc.... a. d. XIII K. Febr. M'. Laberio Maximo II, Q. Glitio Atilio Agricola consulibus (1).

Corrispondendo la data di questo diploma al 19 Gennaio 103, se ne deduce che le milizie di quella provincia erano allora sotto il comando di Marcello. Ciò coincide con un altro elemento storico, che proviene da Plinio Secondo, il quale scrisse all'amico Tranquillo come il Tribunato militare che per lui aveva impetrato a *Neratio Marcello clarissimo viro*, si trasferisse nella persona di Cesennio Silvano, con l'essere stato riconosciuto che il libro III, che contiene quella epistola, riporta lettere che vanno dal 100 al 102 (2). Può

(1) III. P. II. d. n. 21, dato secondo la lezione per extensum che ivi si legge p. 864.

(2) C. Plin. Sec. Epistol. III. 8. C. Plinius Tranquillo suo. Facis pro cetera reverentia, quam mihi praestas, quod tam sollicite petis, ut tribunatum, quem a Neratio Marcello, clarissimo vivo, impetravi tibi, in Caesennium Silvanum, propinquum tuum, transferam.... neque enim adhuc nomen in numeros relatum est; ideoque liberum est nobis Silvanum in locum tuum subdere. V. Momm. Etude sur Pline le Jeune traduit per C. Morel. Paris, 1873, p. 13.

ragionevolmente supporre che quella lettera, nello spiegare che il nome di Tranquillo non era stato ancora riportato nei ruoli, sia stata scritta quando si preparava ancora in Roma l'elenco degli ufficiali, e perciò prima della partenza di Marcello per la Bretagna, che avrà potuto probabilmente aver luogo nel 100 o 101.

Nella iscrizione di Sepino n. 2456 non si legge il consolato, perchè ponendosi, esso d'ordinario subito dopo il nome, andò distrutto con le prime righe dove era riportato. Ma non mancano altre fonti che lo provino, e in ogni caso lo si dovrebbe presumere per le funzioni di legato e di curatore delle acque, che non potevano essere conferite se non a consolari. Egli, anzi, fu console due volte, la prima suffetto, la seconda ordinario. Si era stimato che l'anno del primo consolato fosse il 103, o 104 in base di un latercolo portante la scritta Surano II et Marcello, ma ciò non poteva essere, perchè i fasci dovevano precedere non seguire la missione in Bretagna. Ora non vi può essere più luogo a congetture, e rimane invece accertato l'errore di sì fatta data, perchè una iscrizione rinvenuta in Efeso riporta per intero i nomi dei due consoli di quel latercolo, che sono Atio Surano e Marco Asinio Marcello (1). L'anno del primo consolato, in difetto di titoli, rimane quindi sconosciuto, e solo può ritenersi che dovette essere anteriore al principio della legazione. Fortunatamente del secondo si hanno notizie precise, da fonti diverse. Infatti si conosce che ebbe a collega Giovenzio Celso il quale era stato Pretore nel 106, o 107 (2).

In un frammento del Codice 7, 9, 3, De servis reipubl. ma-

(1) Mommsen. Etude sur Pline p. 106.

(2) Plin. Epist VI. 4.

num. si rammenta un senatoconsulto fatto sotto il loro consolato: Si itaque secundum legem Vectibulici, cuius potestatem senatusconsulto, Iuventio Celso iterum et Neratio Marcello consulibus facto ad provincias porrectam etc. Anche una iscrizione epigrafica contiene esplicitamente i loro nomi, ed è la seguente: VI, 527. Minervae et Fortunae Sacr. C. Manlius Evhodus hon. et Decurionibus Q. Q. D. D. dedicavit XI K. Iun. P. Iuventio Celso II. L. Nerat. Marcello II. cos.

Ma occorre rendersi conto di una obbiezione che potrebbe essere mossa dal vedersi in altri documenti associato il consolato II di Giovenzio, anzi che con Marcello, con Q. Iulio Balbo. Essi sono due diplomi militari del 18 Febbraio e 22 Marzo 129 (1), ed il testo del senatoconsulto Giovenziano sui frutti e lucri da restituire in caso di petizione di eredità (2). Molte ipotesi sono state messe innanzi per spiegare la sostituzione del console Nerazio Marcello con Giulio Balbo (3). Il Borghesi la suppone dovuta alla morte del primo di costoro, argomentandolo da un passo di Sparziano, in cui leggesi che Adriano costrinse un personaggio di tal nome a togliersi volontariamente la vita (4). Ma siccome Marcello in quell'anno si trovava, come vedremo, tra i 75 e i 78 anni, non è

(1) Nei detti due diplomi leggonsi queste date *a. d. XII K. Mart. P. Iuventio Celso II Q. Iulio Balbo consulibus*; e *a. d. XI. K. Apr. P. Iuventio II Q. Iulio Balbe consulibus*. - C. III. P. II. D. XXXII e XXXIII. p. 875 e 876, Klein Fasti Consulares an. 129. Lips. 1881.

(2) *Pridie idus Martias Quintus Iulius Balbus et Publius Iuventius Celsus Titus Aufidius Oenus Severianus Consules verba-fecerunt de his et. 5. 3. 22. 6.*

(3) Heinec. Opusc. var. Sill. I. p. 22 e seg.

(4) Spart. In vita Hadiani - 15 - Facile ad amicos quicquid insurrabatur, audivit, atque ideo prope cunctos vel amicissimos, vel eos

necessario, per spiegare la morte, di ricorrere ad una ipotesi così odiosa, tanto più che la sparizione dei primi versi della iscrizione non avvenne *propter damnatam memoriam* (1), ma, come crede invece il Mommsen, per l'uso al quale in qualche tempo la lapide ebbe a servire, altrimenti sarebbe stata distrutta tutta l'epigrafe.

Il maggiore onore conseguito da Marcello fu la cura delle acque, che dall'imperatore non era concessa che a vecchi consolari. Siccome l'elenco di tali curatori sino a Fronto nel 106 è noto, egli non potè esserlo che in epoca posteriore.

Ma altro ufficio aveva tenuto in precedenza, quello di *curator actorum senatus*, detto più tardi abitualmente *ab actis Senatus*, avente per oggetto la sorveglianza dei processi verbali del senato, i quali erano rimessi al principe quando non assisteva alle sedute. In origine l'imperatore soleva scegliere per tale incarico dei giovani che, pur avviandosi per la carriera senatoria, non ancora giungevano a far parte del senato nell'ordine dei questori. Probabilmente questa nomina fu effetto di speciale predilezione e fiducia, della quale si ha un altro luminoso esempio nell'*adlectio inter patricios* (2), che consisteva nel concedere il patriziato a chi non lo posse-

quos summis honoribus hevxit, postea, ut hostium loco habuit,.... Polyaeum et Marcellum ad mortem voluntariam coegit. Così suppone pure Momms. IX. n. 2456.

(1) Ist. 4, 18, 4: *Legis Iuliae Maiestatis poena animae amissionem sustinet, et memoria rei etiam post mortem damnatam.* Cagnat. Cours d'epigraphie latine p. 164 Paris, 1890.

(2) Festus. De verb. signif. Adlecti dicebantur apud Romanos qui propter inopiam equestri ordine in senatorum sunt numero adsumpti. Nam patres dicuntur qui sunt patricii generis, conscripti, qui in senatu sunt scriptis annotati.

deva per ragione di sangue. Aurelio Vittore dice che ai tempi di Vespasiano rimanevano appena duecento famiglie di patrizi, e che questo imperatore le portò sino a mille. Sembra che la facoltà di concedere tale privilegio fosse un attributo della censura, che quell'imperatore occupò con Tito negli anni 73 e 74, e che si fatto aumento fosse determinato dalla necessità di accrescere il numero dei patrizi, che andavano ogni giorno diradandosi. Siccome Marcello fece parte del collegio dei Salii Palatini, i quali non potevano essere scelti tra i plebei, è ragionevole supporre che scopo dell'*adlectio* fosse stato appunto quello di farlo ricevere in detta confraternita nella sezione dei *iuniores* (1).

L'ordine con cui in un'iscrizione sono enumerati gli uffici pubblici, può, nei casi oscuri come il presente, fornire qualche guida per le date. Quella che stiamo esaminando di Marcello, n. 2456, a giudizio del Borghesi, non ne segue alcuno; ma di contrario avviso è il Mommsen (2) che vi scorge l'ordine cronologico inverso. Infatti, sono segnate 1.° le funzioni consolari; 2.° le pretorie; 3.° le questorie; 4.° il vigintivirato. Secondo tale ordine, l'*adlectio* fu conseguita immediatamente dopo il primo e minore ufficio del trevirato monetale, che, ammesso fosse stato intrapreso non appena che l'età legale lo avesse consentito, avrebbe avuto termine alla fine del 18° anno (3).

(1) In Roma i Salii costituivano due confraternite, dei Palatini, e degli Agonales, destinate al culto di Marte, per l'una Gradivus, per l'altra Quirinus. Erano reclutate fra i patrizi, e si dividevano in due sezioni, l'una dei seniores, l'altra dei iuniores. Momms. e Marq. Le Culte chez les Romains. I. 78. II. 160 n. 6.

(2) Droit Publique Rom. V. p. 180.

(3) Sull'età necessaria per i diversi gradi delle magistrature, *cur-sus honorum*, v. cap. III.

Risulta inoltre che lo stesso fu ascritto al collegio dei Salii prima del Tribunato militare, il quale non potè essere ricoperto che antecedentemente alla cura degli atti del Senato. Per le quali cose è lecito concludere che l'*adlectio* ed il sacerdozio abbiano avuto luogo non prima della fine del trevirato, cioè dell'inizio dell'anno 19° e non oltre la fine del 22°, per serbare i limiti delle età legali, e lasciare il 23° anno al tribunato, il 24° alla cura del senato, e il 25° alla questura. Perciò, se Marcello al tempo della censura di Tito e Vespasiano trovavasi tra i 19 e i 22 anni, si può ritenere che fosse nato tra il 51 ed il 54, che quando fu destinato al governo della Bretagna fosse sulla cinquantina, e quando morì nel 129 stesse intorno ai 75-78 anni. Nessun dubbio poi che Marcello, rispetto a Prisco, fosse stato secondogenito, ed, in relazione alla differente loro età, stanno anche le date degli uffici da essi rispettivamente sostenuti.

Oltre che nei titoli epigrafici dei quali sopra si è fatto parola, Marcello è pure rammentato quattro volte nella celebre tavola alimentare del Liguri Bebiani, dell'anno 97, rinvenuta a Circello presso Benevento nel 1831. Essa porge un nuovo documento della fama ed importanza della famiglia Nerazia in quei tempi, perchè i fondi obbligati del medesimo, come quelli degli uomini nobili, non portavano alcuna indicazione del pago dove erano posti, per essere abbastanza noti (1).

Di altri due individui della stessa gente in detta tavola è pure menzione, di un L. Naeradius Diadumenus, e di un L. Naeradius Corellius, non altrimenti a noi noti.

In istretta relazione con i congiunti del giureconsulto sono altri personaggi indicati nei seguenti titoli epigrafici, IX :

(1) Henzen negli Ann. Istit. Cor. Arch. An. 1884 IX. 1455.

2450. C. Fufidio Attico e. m. v. C. Fufidius Atticus v. c. cos. filius et Neratia Marullina C. f. norus.

2451. C. Neratio Fufidio Prisco Fufidi Attici e. v. q. des. fil. Nerati Prisci cos. nepoti Acci Iuliani cos. pronepoti Municipes Saepinates.


2452. C. Neratio Fufidio Anniano Fufidi Attici e. v. q. des. fil. Nerati Prisci cos. nepoti Acci Iuliani cos. pronepoti Municipes Saepinates.

2453. C. Neratio Fufidio Attico Fufidi Attici e. v. cos. fil. e. p....

Da tali iscrizioni, tenuto conto di alcune altre precedenti, tanto il Borghesi che il Mommsen hanno tratto, salvo qualche lieve differenza tra loro, la più stretta parentela del giureconsulto, risultante dal sottostante albero genealogico (1).

Nè in questa famiglia vi è stato difetto di donne, le quali abbiano avuto l'onore di essere tramandate alla posterità.

(1) Mommsen — Saepinum. IX.



Prima fra tutte merita una menzione particolare, pel suo ufficio di Vestale, una Nerazia, di cui si ha notizia da una rara medaglia riprodotta dal Lanciani con la sua effigie e la leggenda *Ner. Vir. V.* = Neratia virgo Vestalis. In via d'ipotesi può supporre fosse stata figlia di Nerazio Prisco iuniore, perchè gli epuloni avevano il privilegio di dare le figlie per Vestali.

Ad un'altra Nerazia, non sappiamo se figlia o nipote del giureconsulto, fu del pari decretato, per motivo che ci è ignoto, un monumento dal municipio di Sepino, giusta la seguente epigrafe.

2458. Neratiae L. Nerati Prisci filiae Anteiae Rufinae Neviae Decianae Municipes Saepinates.

Sembra che alla stessa donna si riferisca questa altra iscrizione:

2359. Iuliae C. f. Rufillae Augurinae Neratia L. f. Rufina avia.

Quel municipio, che fu largo nel dispensare onori ai suoi cittadini, volle anche ricordato un insigne condottiero nella guerra dei Parti, il console L. Nerazio Proculo:

2457. L. Neratio C. f. Vol. Proculo XVIV stibus iudican. trib. militum legion. V. II Gemin. Felix. et leg. VIII Aug. quaest. aedil. pleb. cerial. praet. leg. XIV Flaviae Fidel. item misso ab imp. Antonino Augusto Pio ad deducendas vexillationes in Syriam ob bellum Parthicum praef. aerar. militaris cos. Municipes Saepinates. Questo personaggio potrebbe essere disceso da un fratello del giureconsulto, come da altro di lui figlio a noi sconosciuto. A questa seconda ipotesi si attiene il Borghesi, in considerazione che tanto il suo monumento che quello in onore di Fufidio Prisco — n. 2451 — furon posti con la stessa for-

mula finale di *Municipes Saepinates*. Ciò darebbe motivo a ritenere che la dedicazione fosse stata contemporanea, o quanto meno vicina, e che in conseguenza anche i due onorati fossero stati coetanei, come pure che tanto Fufidio Prisco che Proculo fossero stati nipoti di Prisco il giureconsulto. Il pronome di Lucio gli sarebbe probabilmente venuto dal nonno, e il cognome di Proculo dal padre.

Fra i patroni di Sepino è ricordato un Nerazio: 2447. *Fabius Maximus v. c. rector provinciae Termas Silvani vetustate conlabsas restituit curante Neratio Constante patrono.*

Molti servi e liberti dei Nerazi ricordano le lapidi, tra cui notevole fu un Epinico, che, in occasione della sua nomina ad Augustale, ne pose una al genio del Municipio, col ricordo di avere in quella circostanza fatto delle larghe elargizioni al popolo, secondo si rileva da questa iscrizione:

2440. *Genio Municipi Saepinatium C. Neratius C. L. Epinicus ob honor. August. s. p. f. c. et ob dedication. eius decurionibus sing. hs. IIII plebi viritim hs. II dedit. (1)*

Molti frammenti epigrafici esistono nell'agro di Sepino frammisti a gloriosi avanzi di antichità (2), in cui si legge abbastanza chiaramente il nome dei Nerazi, ed in qualcuno anche quello della loro tribù Voltinia; ma non occorre qui occuparsene. Di 115 iscrizioni rinvenute in quel territorio, ed in altri limitrofi, circa il quinto si riferisce ad essi.

Altri Nerazi s'incontrarono in Eclano, ma appartenenti

(1) Il sesterzio (hs) equivaleva a circa L. 0,25. Era costume presso i Romani che, all'ingresso in carriera, si pagasse una *summa honoraria*. Quella per gli Augustali variava da due a dodici mila sesterzi.

(2) Rassegna d'Arte per gli Abruzzi ed il Molise 1912 p. 112.

ad una tribù diversa, imparentati con l'antichissima famiglia Betizia, di origine osca. (1)

1132. *C. Betitio C. fil. Cor. Pietati praef. coh. prim. Flaviae Commagenorum IIII viro i. d. IIII quinquenn. Betitius Pius filius patri optimo et Neratia Procilla viro optimo fecerunt.*

1160. *C. Neratio C. fil. C. n. C. pron. C. abn. Cor. Proculo Betitio Pio Maximiliano quaest. II vir quinq. p. c. flamini divi Hadriani curatori operum publ. Venusiae dato ab divo Hadriano curat. Kal. Nolanorum dato ab imperatore Antonino Aug. Pio Epaphroditus et Conventa lib. l. d. d. d.*

1162. *C. A... Annii C. Neratio C. f. C. n. C. pronepot. C. abnepoti Cor. Proculo Maximiliano Betitio Pio Pat. Col. Epaphroditus et Conventa lib. l. d. d. d.*

1163. *Neratae Betitiae Procillae flam. Faustinae Aug. imp. Antonini Aug. divi fil. lib.*

Qua e là si trovano in Italia sparsi altri Nerazi di cui ricorderemo semplicemente pochi nomi (2):

Nerazio M. curator reipub. di Fermo, da un marmo del museo Vaticano.

Nerazio Palmato, v. c. X. II. 7124.

Nerazio Scopio, v. c. X. I. 1253.

E se ne rinvencono anche nelle provincie: nella Pannonia Superiore, un G. Nerato legato di legione, III., 151884; in Aquileia, un L. Nerazio P. f. della tribù Lemonia, V., 1315.

(1) Tale origine si appalesa dalla iscrizione in caratteri oschi esistente in Molise: Bn. Betitis. Bn. meddiss prüffed. IX p. 239.

(2) Si possono rinvenire facilmente, riscontrando gli indici del Corp. Inscr. latt.

Infine, per la sua relazione con la materia del diritto, non può omettersi quel Nerazio, al quale appare indirizzata la costituzione inserita nel Codice Giust. 4, 49.6 dagli imperatori Diocleziano e Massimiliano, ann. 293-304 (1).

L'apogeo della grandezza dei Nerazi si ebbe tra la fine del primo ed il principio del secondo secolo, con i fratelli Prisco e Marcello. In brevissimo tempo s'incontrano tra essi più consoli, e legati di Augusto in provincie imperiali, ed un'elevazione al patriziato, senza contare magistrature ed onori minori. Delle loro ricchezze fanno fede gli estesi possedimenti, i numerosi servi e liberti, il largo censo senatorio di quattrocentomila sesterzi, di cui dovevano essere provveduti gli insigniti del laticlavio. Prima di quei due fratelli non è con certezza dimostrato che vi fossero stati altri Nerazi con alte magistrature, ma è lecito supporlo perchè, oltre a quello che si è detto accennando a Nerazia moglie di Labeone, si sa da Tacito che l'*adlectio inter patricios* avveniva o tra i senatori, o tra altri che avevano avuto parenti illustri (2), e Marcello, allorchè gli fu conferito quell'onore, non ancora si affacciava alla dignità senatoria.

La grande considerazione che la detta famiglia ebbe ai suoi tempi, il lustro che le accrebbe il giureconsulto con la sua dottrina ed autorità, la pongono meritamente tra le più insigni del Sannio.

(1) Non si fa parola nè del Nerazio Appiano risultante da Pomp. 40, 4.16, nè del Nerazio Proculo di cui nella *Disputatio Forensis* di Dositeo, poichè in generale si crede errata tale lezione, in luogo della vera che dovrebbe essere Nerazio Prisco. V. Appendice I, in fine del lavoro.

(2) Ann. XI. c. 15 *Iisdem diebus in numerum patriciorum adscivit Caesar vetustissimum quemque e senatu, aut quibus clari parentes fuerant.*

CAPITOLO II.

Le notizie intorno a Nerazio Prisco quali risultano dagli scrittori antichi.

I molti scrittori delle vite dei giureconsulti e della storia del diritto romano, nel discorrere di Nerazio Prisco, non ne danno che poche notizie, e in modo laconico, per difetto di fonti, spesso facendo di lui una sola persona con quella del fratello Marcello. Elio Sparziano, vissuto tra la fine del terzo e il principio del quarto secolo, nella vita di Adriano fa due volte menzione del medesimo, chiamandolo *Neratius Priscus* (c. 4 e 18). Così lo nomina anche Aulo Gellio nelle *Noctes Atticae* (IV. 4). Nelle pandette i suoi frammenti sono preceduti dal solo gentilizio *Neratius*, seguito dal titolo dell'opera da cui sono estratti, ed i giureconsulti romani nelle loro opere o lo citano allo stesso modo, o aggiungono il cognome *Priscus*, talvolta antepoendolo, tale altra posponendolo. Sonvi pochi passi in cui è scritto soltanto *Priscus*, e si è disputato se si riferissero, e sempre, o a Nerazio, o a Giavoleno Prisco, o a Fulcinio Prisco. (V. Osservazione in fine dell'Appendice).

Conoscendosi due personaggi, padre e figlio, con lo stesso nome di Nerazio Prisco, ambedue consoli e governatori di provincie, potrebbe chiedersi quale dei due fosse stato veramente il giureconsulto. La risposta non potrebbe essere dubbia, perchè soltanto il padre, per ragion di cronologia, potè

essere consigliere di Traiano, discepolo ed amico di Aristo, fratello di Marcello.

Quando egli precisamente fosse nato s' ignora, ma si potrà con approssimazione stabilirlo in seguito.

Passando agli studi, sarebbe desiderabile avere qualche notizia precisa intorno ai suoi precettori ed agli insegnamenti ai quali fu avviato, così nelle discipline letterarie e filosofiche, che in quelle giuridiche.

Argomentandolo dal costume di quel tempo, si potrebbe già ritenere che egli si fosse approfondito nel greco, nel quale erano versati tutti i giureconsulti, come ne fanno fede alcuni frammenti in quell'idioma, da essi intercalati nelle loro opere (1). L'istituzione letteraria di Prisco non potè essere da meno di quella degli altri cultori del diritto, tanto più quando si consideri che fu studioso di Labeone e discepolo di Aristo, ambedue periti nel greco (2). Se non che della cultura greca di Nerazio si hanno anche indizi diretti: l'uno nell'uso da lui fatto di una parola greca che si legge in un frammento conservatoci da Ulpiano: 10, 2, 20, 7, Neratius autem respondit, eum qui plures filios haberet, unum ex filiis ἀγωνοδεσίαν (munus certaminis moderandi) suscepturum professum esse etc.; l'altro in qualche frase che tradisce lo studio di quella lingua: ad es. la costruzione del verbo *abundare* con l'accusativo anzi che con l'ablativo: 17, 1, 35, *ut non abundet*

(1) D. Papin. 48, 10, 1; Ulp. 46, 1, 8; 48, 22, 14; Paul. 18, 1, 1; 5, 1, 48; Gai. 10, 1, 18; Pomp. 48, 22, 17; 50, 16, 289; Scæv. 83, 4, 14; 40, 5, 60 etc.

(2) Labeone ad una delle maggiori sue opere aveva dato il titolo di περὶ ἀνωνῶν = probabilium. Una parola greca di Aristo incontrò fortuna, ed è arrivata fino a noi, quella de' contratti sinallagmatici: D. 2. 14. 7. 2. . . . esse enim contractum quod Aristo συνάλλαγμα dicit.

mandati quantitatem, e la locuzione *cum quodam lamento*, 50, 5, 4, corrispondente alla parola greca ἐν πλάττει testualmente adoperata da Giuliano in 46, 3, 13. Le citazioni che s'incontrano di Omero, Ippocrate, Platone, Demostene, Crisippo etc. provano altresì che vasta doveva essere la cultura che si chiedeva ad un giureconsulto in materie anche estranee al diritto, le quali, per i naturali rapporti delle scienze tra loro, influivano ad allargare il campo delle umane conoscenze, ed a mantenere vivo lo studio delle lettere e della filosofia.

Nella quale ultima disciplina fu egli educato secondo i precetti della scuola stoica, seguita allora da quanti s'iniziavano alla carriera delle magistrature, come appare altresì da alcuni passi delle sue opere. Seneca insegnava che il suicidio era ritenuto lecito per sfuggire ai dolori del corpo (1). Ed i giureconsulti romani, in relazione a questo concetto, avevano posto per canone *mori licet cui vivere non potest*. Ulpiano ci ha conservato un passo di Nerazio, il quale giudica di non essere degni di rimpianto e di lutto quelli che si danno la morte volontariamente per animo cattivo, contrariamente a coloro i quali a ciò s'inducono *taedio vitae* (2).

(1) Sen. Ep. 58. Interest nihil an illa (mors) ad nos veniat, an ad illam nos — Aul. Gell. Noct. Att. 18. 1. Stoicus censebat et vitam beatam hominum virtute animi sola, et miseriam summam malitia sola posse effici.

(2) D. 3, 2, 11, 3. Non solent autem lugeri, ut Neratius ait, hostes vel perduelliones damnati, nec suspensiosi, nec qui manus sibi intulerunt non taedio vitae, sed mala conscientia. Cfr. 21, 1, 43, 4. nonché 48, 21, 3, e V. Plin. Sec. Ep. I. 12 sulla morte volontaria di Corellio Rufo; I. 22 su quella che voleva darsi il giureconsulto Aristo. L'altro giureconsulto Cocceio Nerva si lasciò morir di fame nel 33 p. C.

Inoltre, il rigoroso diritto dominicale, al quale i servi erano sottoposti, fu man mano temperato dalle idee della filosofia stoica, e sotto il consolato di Nerazio venne proibita la loro castrazione, come si dirà più avanti. Alla stessa influenza filosofica si deve l'infiltrazione dell'elemento etico nei rapporti tra padrone e liberto, a favore del quale Nerazio volle sempre rispettata, con la nuova condizione giuridica, la dignità di uomo (1). Sotto questo aspetto si può dire che egli abbia precorso i tempi, per avere insegnato che chi lavora ha il diritto di essere alimentato da colui il quale della sua opera profitta, e che l'orario del lavoro deve necessariamente avere un limite, per lasciare il tempo *ad curam corporis necessariam*.

Intorno ai suoi studi giuridici mancano notizie dirette, ma ciò nondimeno dagli scritti del nostro autore possono trarsi degli utili elementi per dedurre quanto meno delle congetture che ci sembrano abbastanza fondate.

È da notarsi che Nerazio fu sempre parco, per avvalorare il suo giudizio, di citare autorità di altri giureconsulti, ma, quando ad essa ha fatto ricorso, si è servito di tali espressioni, da cui si può argomentare se egli li avesse veramente uditi, o ne avesse letto gli scritti. Così, riferendosi a Labeone, ch'era già morto quando egli nacque, adopera il verbo scribere, dicendo di lui *Quod Labeo scribit, ...* Sed Labeo in

(1) D. 38, 1, 50. Nerat. lib. I. Resp. Operarum editionem pendere ex aestimatione edentis, nam dignitati, facultatibus, consuetudini, artificio eius convenientes edendas. § 1. Non solum autem libertum, sed alium quemlibet operas edentem alendum, aut satis temporis ad questum alimentorum relinquendum, et in omnibus tempora ad curam corporis necessariam relinquenda.

libris Posteriorum scribit. 37, 10, 9 e 39, 2, 47. Ben altre parole egli usa nel parlare di Aristo, leggendosi invece:

Aristoni hoc amplius videbatur. 2. 14, 58.

Et Aristoni et Celso patri placuit. 17, 1, 39.

Sed si fundus revenisset, Aristo existimabat. 18, 3, 5.

Idem Aristoni placet. 36, 3, 13.

Altro esempio di citazione identica, ma indiretta, si legge in Ulpiano, 13, 1, 12, 2: *Neratius libris Membranarum Aristonem existimasse refert*.

Aristo aveva scritto delle opere di cui ci è rimasto appena qualche notizia (1). Nerazio, nel nominarlo, non si servi della voce *scripsit*, ma di altre, cioè *videbatur*, *placet*, *placuit*, *existimabat*: è ragionevole perciò supporre ch'egli avesse appresa l'opinione di quel giureconsulto direttamente e non a mezzo de' libri. Se è così, si può ritenere che Nerazio abbia frequentato la scuola di Aristo; e per la diversa loro età ciò perfettamente converrebbe, perchè quantunque questi ancora fosse vivo nel 105 — anno del consolato di Afranio Destro rammentato da Plinio nell' ep. 14, VIII — doveva però allora essere ben vecchio, come discepolo di Cassio, il quale era stato console nel 30, e propretore in Siria nel 49, quando Nerazio forse non era ancora nato. La corrispondenza epistolare tra i due giureconsulti, e la contemporanea loro presenza nel consiglio di Traiano, 37, 12, 5, non è motivo sufficiente, come avvisa anche il Sickel, a far ritenere che fossero stati soltanto amici. Era costume dei giurisperiti di quel tempo d'intrattarsi tra loro in argomenti di diritto, e Plinio ce

(1) Lenel, *Palingenesia Juris*, I. 59 e 61 n. 1. Scrisse *Decreta Frontiana*, ed altri libri, dei quali alcuni credono col titolo *Digesta*, altri con quello di *Notae a Sabino, a Cassio e Labeone*, che tutte insieme avrebbero formato i *Digesta*.

ne ha lasciato un memorabile esempio nella citata ep. 14, VIII (1).

Nel brano innanzi riportato del fr. 17. l. 39 è fatta menzione ad un tempo del giudizio di Aristo e di Celso padre con la formula *placuit* comune ad ambedue, e per ragion di tempo e di scuola si può ritenere che Nerazio fosse stato anche discepolo di questo ultimo. Esso Celso, quantunque avesse goduto di stima non comune, pure non ha lasciato traccia luminosa nella storia del diritto, ed è citato appena poche volte nel Digesto, di cui tre dal figlio.

Attenendosi a sì fatti indizi, non sarebbe forse arrischiato supporre che Nerazio avesse sentito anche Proculo ed Aticilino, leggendosi in Ulpiano, a proposito di alcune servitù prediali, 8, 3, 5, 1: *et hoc (Neratius) Proculum et Atilicinum existimasse ait*; ed in Paolo, sulla interpretazione dei legati, 34, 2, 32, 5: *Neratius Proculum refert ita respondisse*.

I giureconsulti Proculo ed Atilicino furono contemporanei, se non coetanei, come lo dimostra la loro corrispondenza epistolare, in 23, 4, 17; e quando anche il primo di essi non fosse arrivato ai tempi di Traiano, an. 98, benissimo avrebbe potuto essere udito da Nerazio, che, come vedremo, fu console nell'83. Dicasi lo stesso di Atilicino. Proculo succedette nella

(1) Plin. Sec. Epist. VIII, 14. Così l'autore scrive ad Aristo: *Quum sis peritissimus et privati iuris et publici, cuius pars senatorium est, cupio ex te potissimum audire*. Nell'ep. 22. l. così scrive a Catillo Severo: *Nihil est illo (Aristone) gravius, sanctius, doctius; ut mihi non unus homo, sed litterae ipsae omnesque bonae artes in uno homine summum periculum adire videantur. Quam peritus ille et privati iuris et publici! Quantum rerum, quantum exemplorum, quantum antiquitatis tenet. Nihil est quod discere velis, quod ille docere non possit; mihi certe quoties aliquid abditum quaero, ille thesaurus est.*

statio a Nerva padre, e da lui la sua scuola si appellò *proculiana*. Di molta autorità godette eziandio Atilicino, che si trova ricordato dalle istituzioni insieme a Paolo, dai giureconsulti insieme a Sabino, a Cassio e Proculo, ed ebbe il *ius respondendi*. Si potrebbe obiettare che in questo caso molti sarebbero stati i maestri di Prisco, ma l'osservazione perderebbe di valore considerando che Labeone, il quale fu istituito da Trebazio, udì pure altri giureconsulti (1).

Fin dai tempi della repubblica esistettero in Roma diverse scuole di diritto, alle quali i giovani accorrevano numerosi per i vantaggi pratici che ne ritraevano (2). A noi non sono pervenuti che soltanto i nomi dei professori più celebri che ivi tenevano le loro lezioni, ma dell'insegnamento che vi facevano conosciamo ben poco. Sembra che i corsi non avessero durata fissa, nè che fosse necessario di aver frequentato questa o quella scuola per accedere a pubblici uffici. Le scuole, dette pure *auditoria*, eran mantenute aperte dal succedersi in esse dei giureconsulti, ma due sole fra tutte acquistarono maggior fama, passate nella storia col nome, da quello dei rispettivi maestri, di Sabiniani e di Proculiani, tra i quali, ultimo nella serie cronologica, viene da Pomponio collocato, dopo Celso figlio, il nostro Nerazio (3): *patri Celso Celsus*

(1) D. 1, 2, 47. *Post hunc (Tuberonem) maximae auctoritatis fuerunt Ateius Capito, qui Ofilius secutus est, et Antistius Labeo, qui omnes hos (i. e. etiam Aulum Cascellium et Quintum Mucium, h. l. § 46) audivit, institutus est autem a Trebatio.*

(2) Aul. Gell. O. C. XIII 13. . . . in plerisque Romae stationibus publice docentium aut respondentium. V. Costa, Stor. del Dir. Rom. 56 e s. Padelletti - Cogliolo Stor. Dir. R. 416 s. Landucci. Idem § 50.

(3) D. I. 2, 2, 53. *Sed Proculi auctoritas maior fuit, nam etiam plurimum potuit, appellatique sunt, partim Cassiani, partim Proculiani; quae origo a Capitone et Labeone coeperat. Cassio Caelio Sa-*

filius (successit) et Priscus Neratius. Il frammento di Pomponio non può dirsi sia molto chiaro, perchè non lascia comprendere bene se a Celso padre succedesse il figlio ed a costui Nerazio, come dal testo parrebbe, o se tutti e due questi ultimi contemporaneamente succedessero a Celso padre.

Il fatto di giureconsulti che insegnavano soltanto sei mesi dell'anno non sarebbe nuovo, per l'esempio di Labeone il quale negli altri sei mesi si appartava per scrivere libri (1). Questo potrebbe essersi ripetuto per altri, che si alternavano nella medesima scuola, di modo che ogni professore vi avrebbe insegnato soltanto per una metà dell'anno. Sia comunque, una cosa intorno a questo argomento è certa, cioè, che essendo Nerazio rammentato da Celso (2), questi ha dovuto scrivere

binus successit, qui plurimum temporibus Vespasiani potuit; Proculo Pegasus qui temporibus Vespasiani Praefectus Urbi fuit; Caelio Sabino Priscus Javolenus; Pegaso Celsus; patri Celso Celsus filius et Priscus Neratius, qui utriusque consules fuerunt, Celsus quidem et iterum; Javoleno Prisco Aburnus Valens et Tuscianus, item Salvius Iulianus.

(1) D. 1, 2, 2, 47. Et (Labeo) totum annum ita diviserat, ut Romae sex mensibus cum studiosis esset, sex mensibus secederet, et conscribendis libris operam daret.

(2) D. 8, 6, 12. Cels. lib. XXIII. Dig... quod et Sabino recte placuit et apud Neratium libro quarto Membranarum scriptum est. D. 50, 17, 191. Idem lib. XXX. Dig. Neratius consultus, an quod beneficium etc... A questi due frammenti nei quali il ricordo di Nerazio è espresso, se ne potrebbero aggiungere, a giudizio di dotti, altri nei quali sembra implicito il riferimento a lui, cioè il n. 80 Vat. frag. dove si può credere fosse stato riportato un brano che Celso aveva tolto da Nerazio, perchè nel n. 81 si aggiunge subito: Papinianus... sententiam Neratii probat; il fr. 7, 2, 3, pr. di Ulpiano, il quale pare convalidi l'avviso di Nerazio con una ragione indicata da Celso; e 41, 3, 27 in cui lo stesso Celso critica la dottrina di Nerazio, quantunque non ne faccia il nome, sull'errore scusabile, di cui in 41, 10, 5.

dopo di lui, il che è un motivo non indifferente per ritenere che fosse stato più giovane, anche perchè il primo di essi aveva dovuto già pubblicare le Membrane, quando l'altro scriveva il libro XXIII dei Digesti. Laonde, quando non si ammettesse la loro contemporaneità nell'insegnamento, si dovrebbe ritenere che la menzione di Pomponio, per quanto si riferisce alla loro successione, pecchi d'inesattezza, nè questa sarebbe la prima rilevata nell'Enchiridion.

Si dovrebbe qui accennare al suo consolato, di cui si ha notizia da Pomponio e da Venuleio, oltre che dalle epigrafi, ma per l'importanza dell'argomento se ne discorrerà di proposito più avanti.

Nerazio, al pari dei più grandi giureconsulti dell'impero, ebbe il *ius respondendi*, e ne fan prova i suoi responsi accolti, quantunque in ristretto numero, nel digesto. L'origine storica di questo diritto va ricercata in quella parte dell'insegnamento pubblico degli antichi giurisperiti che riguardava il dare de' consulti, *respondere* (1). Libera, durante la repubblica, era quella funzione, ma Augusto ed Adriano, per rendersi benevoli i giureconsulti, la disciplinarono, col fare di essa un'emanazione del potere centrale, di guisa che coloro i quali volevano ottenerla, dovevano domandarla, e, ottenutala, si considerava che *ex auctoritate principum responderent* (2). Da ciò derivava pure che i giudici, non potendo

(1) Costa Stor. del Dir. Rom. p. 54. Padell. Cogl. Stor. del Dir. Rom. p. 419. 423. Land. Stor. del Dir. Rom. §. 50.

(2) D. 1, 2, 49. Primus, Divus Augustus, ut maior iuris auctoritas haberetur, constituit, ut ex auctoritate eius responderent. Et ex illo tempore peti hoc pro beneficio coepit; et ideo optimus Princeps Hadrianus, quum ah eo viri praetorii peterent, ut sibi liceret respondere, rescripsit iis: hoc non peti, sed praestari solere; et ideo, si quis fidu-

opporsi ai responsi che venivan dati per autorità del principe, erano obbligati ad accettarli. Fu questo un mezzo col quale la *iuris peritorum auctoritas* andò sempre più perfezionando la giurisprudenza, la quale giunse a tanta altezza ch'è rimasta l'opera più elevata e perfetta dello spirito romano.

Col decadimento dell'autorità del Senato, con l'accentramento di tutti i poteri nel principe, e con la sostituzione delle costituzioni imperiali ai senatoconsulti, l'imperatore sentì il bisogno di circondarsi di persone intime ed elevate in sapere. Esse costituirono il *Consilium Principis*, che veniva consultato nelle questioni più importanti che si dovevano risolvere (1). Facevano parte del medesimo, oltre ad alcuni senatori ed alti funzionari dello Stato, i più grandi giureconsulti, tra i quali, sotto il regno dei due imperatori Traiano ed Adriano, si trovò meritamente anche Nerazio (2). Per re-

ciam sui haberet, delectari, si populo ad respondendum se praepararet. Inst. 1, 2, 8. Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum erat iura condere. Nam antiquitus institutum erat, ut essent, qui iura publice interpretarentur, quibus a Cesare ius respondendi datum est, qui iurisconsulti appellabantur: quorum omnium sententiae et opiniones eam auctoritatem tenebant, ut iudici recedere a responso eorum non liceret, ut est constitutum.

(1) Cicogna. *Consilium Principis*. Bocca. Torino p. 61 e seg. 139 e seg. Madvig. *L'Etat Rom.* II. § 7.

(2) D. 37, 12, 5. Papin. Divus Traianus filium, quem pater male contra pietatem afficiebat, coëgit emancipare, quo postea defuncto pater, ut mamunissor, bonorum possessionem sibi competere dicebat; sed consilio Neratii Prisci et Aristonis ei propter necessitatem solvendae pietatis denegata est.

Spartianus, in vita Adriani c. 18. Quum iudicaret, in consilio habuit non amicos suos aut comites solum, sed iurisconsultos, et praecipue Iulium Celsum, Salvium Iulianum, Neratium Priscum, aliosque, quos senatus omnis probasset. Cfr. Papin. D. 27, 1, 30, pr.

gola a questo consesso erano in precedenza sottoposte le questioni più gravi prima di essere portate in seduta plenaria al senato. Alcuni dei consiglieri accompagnavano anche l'imperatore allorchè si recava nelle provincie. Il loro elevato ufficio non soffriva alcuna limitazione, nè per ragion di tempo, nè di persona.

Non vi ha scrittore delle vite dei giureconsulti che, trattando di Nerazio, non ripeta quello che di lui lasciò scritto Sparziano nella vita di Adriano: essere cioè voce accreditata che l'imperatore Traiano avesse avuto in animo di chiamare lo stesso a suo successore nel trono, in ciò consenzienti molti amici, fino al punto che una volta gli avrebbe anche detto: *commendo tibi provincias, si quid mihi fatale contigerit*. Nè mancano di quelli i quali credono come l'adozione di Adriano, che veramente gli successe, fosse stata ad arte simulata dalla fazione di Plotina, dopo ch'era già avvenuta la morte di Traiano. Dione dice pure che in un festino l'imperatore chiese ai convitati che gli indicassero il nome di dieci persone alle quali si potesse con sicurezza affidare la somma della cosa pubblica, e che, contenendosi essi per qualche tempo in silenzio, soggiunse che nove ne lasciava scegliere a loro, e che l'unico che egli additava era Serviano. Si è anche creduto da alcuni che suo disegno fosse quello di non adottare nessuno, e non lasciare perciò successori, per rassomigliare meglio ad Alessandro; e da altri, in fine, che avesse egli voluto fare al senato soltanto dei nomi, affinchè dopo la sua morte quel consesso scegliesse quello che avrebbe giudicato migliore (1).

(1) Spartianus Op. cit., c. 4. Frequens sane opinio fuit, Traiano id animi fuisse ut Neratium Priscum non Adrianum successorem relinqueret, multis amicis in hoc consentientibus, usque eo ut Prisco

In tanta disparità di voci corse, non è agevole dire quanta fede possa meritare quella che riguarda Nerazio Prisco. È costante però il fatto che tutti la credon vera (1). Non sarebbe neppure impossibile che vere fossero tutte, riferendole a tempi diversi che sarebbero il riflesso delle condizioni psichiche in un determinato momento, in rapporto a speciali contingenze diversamente apprezzate ciascuna volta da quell' imperatore. Sembra non di meno che le circostanze che accompagnano tale menzione rispetto a Nerazio diano alla stessa un valore non lieve di credibilità, per la menzione dell'assenso di molti amici nella scelta, per la raccomandazione che Traiano gli avrebbe fatto delle provincie, e per gli artifici generalmente a Plotina attribuiti in favore di Adriano (2).

alinquando dixerit: *Commendo tibi provincias, si quid mihi fatale contigerit*. Et multi quidem dicunt Traianum in animo id habuisse, ut exemplo Alexandri Macedonis, sine certo successore moreretur: multi ad Senatum eum orationem voluisse mittere, petiturum ut si quid ei evenisset, principem Romanae reip. senatus daret, additis duntaxat nominibus, ex quibus optimum idem senatus eligeret. Nec desunt qui factione Plotinae mortuo iam Traiano, Adrianum in adoptionem adscitum esse prodiderint, supposito qui pro Traiano fessa voce loqueretur.

(1) Krueger - *Histoire des sources du Droit. Rom.* ediz. franc. p. 227 n. 11, e tutti gli antichi scrittori di Storia del Dir. Rom.

(2) Cl. Salmasio, annotando Sparziano, osserva: *Scribit Dio aliquot dies tacitam esse mortem imperatoris, donec ordinaretur a Plotina, quae ad Hadriani adoptionem spectabant. Spartianus suppositum dicit aliquem, qui verba adoptionis pronunciaret, fessa et deficiente voce, Traiano scilicet iam defuncto; ed il Casaubono soggiunge: Etiam e latinis quidem Aurelius Victor: quanquam alii Plotinae Traiani coniugi favore imperium assecutum putent; quae viri testamento heredem regni institutum simularat.*

Nelle sue annotazioni a Sparziano il Casaubono si chiede perchè mai Traiano si preoccupasse più delle provincie che dell'impero, e ne dà una ragione che non sembra convincente (1), attribuendola egli o al pensiero dell'imperatore in quel momento, o a discorso sopra di esse allora caduto.

Meglio a proposito il Dodwell ritiene essere più verosimile che quelle parole fossero state pronunciate nel momento di una spedizione militare, e, basandosi sopra una serie di congetture, crede che questa sia stata l'ultima contro i Parti nel 112 (2). Sia comunque, quello ch'è certo si è che tale voce divenne tradizione, e durò fino a Sparziano che la raccolse; e tutto ciò sarebbe inesplicabile se non si fosse sin dall'inizio presentata con un complesso di tali elementi di veridicità da farla ritenere per certa; e questo solo a noi basta per stabilire in modo ineluttabile e preciso essere stata tale e tanta la fama di uomo eminente che circondò in vita il nostro giureconsulto, e gli sopravvisse dopo la morte, da farlo ritenere degno di assumere le redini dell'impero dopo Traiano. Guardato sotto il fascino dell'aureola di una corona imperiale che avrebbe potuto circondare il suo capo, la figura morale di Nerazio Prisco appare più grande e maestosa, e quindi maggiormente da parte nostra degna di stima e di ammirazione.

(1) Casaub. *Puto erupisse in haec verba Traianum de miseris provincialium cogitantem, vel cum Prisco sermones habentem.*

(2) Dodwell. *Praelectiones accademicae in schola historices Comdeniana ad initium vitae Hadriani Spartiani scriptae. Oxonii 1692.*



CAPITOLO III.

La lapide onoraria di Sepino e le sue rivelazioni.

Alcune iscrizioni epigrafiche rinvenute verso la metà dello scorso secolo nell'agro di Sepino, alle scarse notizie che già si conoscevano dai libri, ne aggiungono altre preziose intorno alla gente Nerazia in generale, ed a Prisco e suoi parenti in particolare. Di alquante si è già fatta menzione in precedenza; rimane la più importante di tutte, che si riferisce direttamente al giureconsulto, la quale è la seguente: n. 2454.

L . NERATIO . L . F | VOL . PRISCO | PRAEF . AER . SAT . COS |
LEG . PR . PR . IN . PROV | PANNONIA | SCRIBAE . QVAESTORI | ET .
MUNERE . FUNCTI | PATRONO.

Ed ora poche parole ad illustrazione della medesima.

Ogni persona ingenua portava tre nomi che, insieme alla paternità ed alla tribù, servivano ad identificarla (1). Sino al rinvenimento di detta lapide si conoscevano del giureconsulto il gentilizio Neratius ed il cognome Priscus, come si leggevano nelle Pandette ed in qualche scrittore. Qualcuno credette di potergli attribuire anche il prenome; e il Panvinio, nei fasti consolari dell'anno 857 di R., gli assegnò quello di Publio,

(1) La lex Iulia Municipalis prescriveva per le colonie ed i municipi: censum agito, eorumque nomina, praenomina, patres aut patronos, tribus, cognomina, ... accipito.

ed altri, tra i quali il Sickel, ingannati dalla iscrizione già riportata, n. 1160, quello di Caio; anzi questo ultimo scrittore andò tanto oltre, da supporre che nella medesima fosse rammentato anche Nerazio giureconsulto (1).

Tali ipotesi si appalesano ora manifestamente erranee, perchè dai titoli 2454 e 2455 il prenome vero risulta essere stato quello di L., cioè Lucio. Un'altra cosa è pure degna di nota: l'indicazione della paternità, che non è accompagnata da veruna magistratura; laonde si potrebbe presumere che il padre di Nerazio non ne avesse coperta alcuna, ma ciò, per le cose in precedenza esposte, può sembrare inesatto (v. p. 24).

Altra importante notizia fornisce pure la lapide: quella della tribù Voltinia o Volsinia. Ciascun cittadino era ascritto alla tribù in cui era nato, e vi rimaneva in perpetuo con la discendenza, — e meno che il magistrato non lo rimovesse con l'assegnarlo in un'altra. Cambiandosi adunque di residenza, la tribù rimaneva ferma; dal che la distinzione tra il domicilio reale, *regio*, e quello di origine, *origo* o *tribus*. La suddetta tribù era una delle rustiche, e il suo nome le venne o *ex agro Volsinio* allorchè l'omonima capitale etrusca fu assoggettata a Roma, o piuttosto da una delle più antiche famiglie romane dei Voltinii. Ad essa furono aggregati in Italia i cittadini di molte terre del Sannio (Regio IV), quali Aufidena, Bovianum vetus, Bovianum Undecimanorum, Fagifulae, Tereventum, Saepinum. Ammesso un municipio alla pienezza dei diritti, i suoi abitanti, *municipes*, godevano del suffragio nei comizi di Roma quando vi si presentavano, e divenivano atti a tutte le magistrature dello Stato (2).

(1) Sickel. O. C. c. I. in quo quidem lapide et nostri Neratii mentionem fieri, non sine ratione mihi videtur suspicari. (V. p. 23 pres.).

(2) D. 50. 1. 1. Municipes appellantur muneris participes, recepti in civitatem, ut munera nobiscum facerent. V. Festus De V. S.

La grave, maestosa e superba catena del monte Matese era al tempo della indipendenza dei Sanniti tutta intorno circondata dalle importanti città di Aesernia, Telesia, Allifae, Boviauum Undecimanorum e Saepinum, le quali della grandezza di un tempo ora non conservano che l'eredità del nome. Sepino giace verso il lato orientale sopra un esteso e pittoresco altipiano, sul quale si osservano ancora, in una contrada detta Altilia, dei ruderi di monumenti sopravvissuti allo sterminio dei Saraceni, non inferiore a quello dei Romani. Fu illustre e popolosa città del Sannio Pentro, rammentata da Livio che ne racconta con enfasi l'assedio cui fu sottoposta da Papirio Cursor e nel 293 a. C. e la grandiosa vittoria riportata dai Romani con la uccisione di 7500 soldati e poco meno di 3000 prigionieri (1). Nel 752 fu circondata da mura, come si ha dalla iscrizione n. 2443: *Ti. Claudius. Ti. F. Nero. Pont. Cos. II Imp. I. Trib. Potest.... Nero. Claudius. Ti. F. Drusus. Germanicus. Augur. Cos. Imp. Murum. Portas. Turris. D. S. P. F. C.* Nel libro *De Coloniis Italiae* attribuito a Frontino è detto che vi fu allora dedotta una colonia: *Saepinum oppidum muro ductum; colonia ab imperatore Nerone Claudio est deducta. Iter populo debetur pedibus L. Ager eius in Augusteis centuriis est assignatus* — p. 237 ediz. Lachman —. L'espressione di *colonia* contrasta con quella di *municipium*, che s'incontra più volte nelle epigrafi, ma le parole non distruggono il fatto della deduzione di coloni. Si trattava di militi che erano inviati in luoghi dove la popolazione rispetto ai terreni da coltivare si pre-

municeps, municipes, municipium, munera — Aul. Gel. Nact. Attic. XVI. 3.

(1) Liv. X. 45. Septem milia quadringenti caesi, capta minus tria milia hominum.

sentava scarsa, ed è noto che Claudio Nerone ne inviò a Capua, Pozzuoli, Nocera, Benevento, Isernia (1).

Nel territorio di detto comune vennero alla luce le iscrizioni di Prisco e di Marcello, dei costoro parenti, liberti e servi; ivi essi avevano loro possedimenti; la tribù Voltinia alla quale appartenevano era quella del luogo.

Tutto l'insieme di questi fatti concorre univocamente a dimostrare che il paese di origine dei Nerazi sia stato appunto Sepino. È vero che s'incontrano altri personaggi di detta famiglia, egualmente rivestiti di pubblici uffici, in Eclano (Regio II), ma essi, che non son molti, appartengono ad una tribù diversa, che è la Cornelia.

Anche prima dell'impero, e maggiormente durante il medesimo, ogni municipio o colonia alquanto importante e prospera contava nel numero dei suoi concittadini delle famiglie o dei personaggi che si erano stabiliti a Roma, vi avevano conquistate magistrature e grado senatorio, ma che al tempo stesso non conservavano meno i loro diritti e le loro relazioni nel comune di origine, come se ne hanno esempi in Cicerone di Arpino, in Milone di Lanuvio, in Plinio di Como, e in tanti altri.

I cittadini dei municipi, che in Roma esercitavano uffici pubblici, avevano, giusta l'espressione di Cicerone, due patrie, l'una naturale, l'altra politica, l'una di diritto, l'altra di fatto. Così, osserva egli, noi riguardiamo come nostra patria tanto il luogo che ci ha visto nascere, quanto quello che ci ha adottati. Io non rinnegherò mai, egli diceva, Arpino per mia pa-

(1) Zumpt. *De Coloniis Romanorum militaribus*, p. 390-393. Molto oscura rimane ancora pel Sannio la parte della storia relativa alla deduzione delle colonie. V. p. 8 n. 1.

tria; ma Roma sarà sempre la prima e la più grande, e quella in questa è contenuta (1).

Quantunque nulla di certo e di positivo si possa dire di Sepino all'epoca dell'impero, pure l'esistenza di templi, di collegi sacerdotali, di edifici pubblici, di monumenti, di patroni, di una popolazione oppidana — n. 2473 — che ne fa presumere una rustica vivente fuori le mura, dimostra che doveva essere un paese non scarso d'importanza.

Nelle iscrizioni lapidarie, eccezion fatta di qualche rarissimo caso imputabile a trascuratezza, l'enunciazione degli uffici rivestiti dalla persona onorata — *cursus honorum* — seguiva diligentemente o lo stesso ordine con cui erano stati conseguiti, enumerandoli in modo diretto dai gradi minori ai maggiori, o l'ordine inverso discendendo dai maggiori ai minori occupati in principio. Si faceva soltanto spesso eccezione pel consolato che si poneva subito dopo il nome, e pei sacerdozi che s'indicavano o in principio o dopo le magistrature (2).

Prima per consuetudine, poi per legge, di cui l'ultima di Augusto del 727, venne stabilito non potersi occupare una magistratura di grado superiore senza aver prima occupato quella inferiore (3). Era inoltre richiesto tra l'una e l'altra magistratura annale, *ne honores continuentur*, l'intervallo di un biennio che potevasi talvolta per eccezione abbreviare, meno

(1) Cic. De leg. II. 2. Itaque ego hanc meam esse patriam nunquam negabo, dum illa sit maior, et haec in ea contineatur.

(2) Cagnat. Cours d'épigraphie latine. II. p. 94.

(3) D. 50, 4, 14, 5. Gerendorum honorum non promiscua facultas est, sed ordo certus huic rei adhibitus est; nam neque prius maiorem magistratum quisquam, nisi minorem susceperit, gerere potest, neque ab omni aetate, neque continuare quisque honores potest. Inoltre l. 11. pr. h. t. Ut gradatim honores deferantur, Edicto, et ut a minoribus ad maiores perveniatur, Epistola Divi Pii ad Titianum exprimitur.

che tra la pretura e il consolato. Quanto all'età, niun ufficio poteva essere ricoperto prima di 17 anni compiuti, che era quella richiesta per l'esercizio dei diritti politici; ma, relativamente a quelli maggiori, le disposizioni non furon sempre le stesse. Ai tempi di cui ci occupiamo, il *cursus honorum* seguiva per i non patrizi questo ordine, *certus ordo magistratum*: 1.º tribunato militare laticlavio, che generalmente, a differenza dell'epoca antica (1), non era effettivo, ma prestato in qualche amministrazione come noviziato della carriera senatoriale, distinguendosi in ciò dall'angusticlavio, ch'era uno de' comandi nella legione occupato da un ufficiale di ordine equestre; 2.º vigintivirato, avvertendo che questo ordine poteva essere ed era spesso invertito; 3.º questura, la quale schiudeva le porte del Senato (2); 4.º tribunato della plebe o edilità curale o plebea; 5.º pretura; 6.º consolato. Per i patrizi era ammesso il passaggio diretto dalla questura alla pretura. Vi erano poi delle funzioni che venivano affidate a *virii quaestoricii*, *praetorii* o *consulares*, secondo una determinata gerarchia. Augusto stabilì per la questura l'età di anni 25, per la pretura di 30, per il consolato di 33 iniziati (3).

La lapide 4254, nell'enumerazione delle magistrature di Nerazio, segue l'ordine diretto, ma rammenta soltanto quelle di *praefectus aerarii Saturni*, di *consul*, e di *legatus pro-*

(1) Plin. Sec. Epist. VIII. 14. Inde adoloscetuli statim castrensi-
bus stipendiis imbuebantur, ut imperare parendo, duces agere dum
sequuntur, adsuescerent.

(2) D. 1, 13, 1, 3. Ingressus et quasi primordium gerendorum
honorum sententiaeque in Senatu dicendae.

(3) D. 50, 4, 8. In honoribus favoris causa constitutum est, ut pro
plenis inchoatos (annos) accipiamus. V. Cagnat. O. C. p. 86 e seg. Lan-
ducci. Storia del Dir. Rom. § 160.

praetore in provincia Pannonia. Quantunque sia essa importante per le notizie che fornisce, pure si deve riconoscere che è incompleta, lasciando a desiderare sulla carriera anteriore alla prefettura, la cui lacuna potrebbe essere colmata con una duplice congettura, o col silenzio sopra un' *adlectio inter praetorios*, che giustificerebbe l'inizio della magistratura con le funzioni pretorie, tra le quali era compresa la prefettura dell'erario, o con quello sugli uffici minori, per essersi voluti ricordare soltanto i maggiori. Essendo però frequenti in quei tempi i casi di *adlectio*, più probabile si presenterebbe la prima ipotesi. Crediamo poi doversi escludere un' *adlectio inter patricios* come l'ottenne Marcello, perchè il figlio fu chiamato a far parte del collegio degli Epuloni, che erano scelti tra i plebei.

La prefettura dell'erario era un ufficio che poteva essere conferito solo ad individui pretorii, o agli *adlecti inter praetorios*, e perciò nel grado senatorio stava tra la questura e il consolato. Per distinguerla da quella dell'erario militare, la si disse di Saturno, dal luogo dove era posta, nel tempio di quella divinità (1). Come lo indica il nome, ai magistrati dell'erario era commessa la custodia del pubblico tesoro, e, secondo i tempi, furon essi diversi tanto per numero e grado che per nomi, essendo stati detti prima *quaestores*, e successivamente *praetores*, *praefecti*. La riforma più importante, ed anche la più duratura, fu quella per la quale sotto Claudio si stabilì per senatoconsulto doversi affidare l'erario di

(1) Plinio Secondo, che appare sempre enfatico e manierato, sembra voler attribuire un concetto morale e religioso al fatto dell'essere l'erario dello Stato posto in un tempio. Paneg. Traian. XXXVI. pr. Nunc templum illud, nunc vere aedes, non spoliarum civium, cruentarumque praedarum saevum receptaculum.

Saturno a due prefetti scelti dal principe fra quei magistrati di ordine pretorio che avessero con maggior lode esercitato uffici pubblici. La durata normale della loro amministrazione fu di quattro anni, che col fatto potevansi ridurre a tre, calcolando per intero le due frazioni del primo e dell'ultimo anno. Premio alla bontà dei prestati servizi « in officio laboriosissimo et maximo » — Plin. Sec. Pan. Trai. XCI — era la porpora consolare, in precedenza di ogni altro candidato (1).

I *quaestores aerarum* avevano in passato anche l'incarico della cura dei pubblici archivi, ove serbavasi la immensa mole dei documenti e registri dello Stato, tra cui le leggi ed i senatoconsulti; ma Augusto tolse loro questa funzione e la conferì ad un collegio di tre magistrati inferiori denominati *Curatores tabularum publicarum*.

Le funzioni dei prefetti dell'erario di Saturno non erano soltanto amministrative, ma contenziose, avendo una speciale giurisdizione sulle materie fiscali e sulle disposizioni testamentarie caduche (2).

Il culmine delle civili magistrature ordinarie era il consolato, al quale, come si è già avvertito, non potevasi ascendere prima che fossero trascorsi due anni dall'esercizio della pretura, e non si fosse raggiunto il 33.º anno. Sotto l'impero, in ogni anno vi erano più persone rivestite dell'ufficio di console, due detti ordinari erano eponimi, cioè davano il nome all'anno, segnandone così la data, ed entravano perciò in funzione il 1.º gennaio; altri in numero diverso si appel-

(1) Carm. Mancini. Storia di Publio Elvidio Prisco p. 264 e seg.

(2) D. De transaction. 2, 15, 8, 19. De his qui in testamento delentur etc. . . . 28, 4, 3. De fideicomm. libert. 40, 5, 4, 20. Ne quid in loco publ. vel itin. fiat. 43, 8, 2, 5. De iure fisci 49, 14, 13, pr. e § 1; 15 § 4; 42.

levano suffetti, e sostituivano gli ordinari, succedendosi in gruppi di due per volta ogni quattro, tre, ed anche due mesi, secondo le epoche.

Non trovandosi nei fasti consolari menzione di Nerazio Prisco, è necessario ammettere che il suo consolato fosse stato suffetto.

Le fonti, che attestano aver egli ottenuto tale magistratura, sono:

1.° le due epigrafi 42454 e 4255 in precedenza riportate.

2.° un frammento del giureconsulto Pomponio, che nella indicazione delle due sette dei Sabiniani e dei Proculeiani, così si esprime rispetto a Prisco: De orig. iur. l. 2. 53.: patri Celso Celsus filius (successit) et Priscus Neratius, qui utrique consules fuerunt, Celsus quidem et iterum (p. 31 n. 3).

3.° un altro frammento del giureconsulto Venuleio Saturnino, che, citando il senatoconsulto sul divieto della castrazione dei servi, dice che fu dato « Nerazio Prisco et Annio Vero consulibus » 48, 8, 6.

4.° può aggiungersi un piombo del museo Vaticano pubblicato dal Ficorini, e poi con maggiore accuratezza dal Garucci, ed interpretato dal Borghesi, *Vero et Pri cos.*

Ai tempi della repubblica i consoli avevano la *suprema potestas* ed il *maius imperium*, cioè la somma del potere civile e militare *domi et militiae*. Man mano la loro autorità decadde, e di tanto venne meno di quanto si accrebbe quella dell'imperatore. Essi non conservarono che la grandezza del nome e l'ornamento esteriore, con una limitata giurisdizione (1), e la presidenza del senato, già caduto in grande discredito (2).

(1) D. 1, 10. De officio consulis. Non gli è attribuita che la facoltà della manumissione. Cfr. D. 1. 2. 2. 16.

(2) Plin. Sec. Epist. VIII. 14. Quid tunc disci potuit? quid didicisse iuuit? quum senatus aut ad otium summum, aut ad summum nefas vo-

La nomina che Tiberio aveva trasferita al Senato, non molto dopo rimase esclusiva all'imperatore, e così i consoli non furono che emanazione del potere imperiale, il quale non conferiva tale dignità se non a persone ben vise, o per ricompensa di prestati servizi. Malgrado tutto questo, il consolato rimase sempre ambito, non solo perchè rappresentò il più elevato grado nella piramide degli uffici e degli onori — *summum fastigium privati hominis* (Plin. Epist. II, 1.) — ma perchè soltanto ai consolari potevano essere conferite alcune più importanti funzioni remunerative, quali il governo delle provincie o la cura di speciali servizi amministrativi, come quello delle acque, delle vie etc.

Relativamente alla legazione in Pannonia l'epigrafe ha: *legatus propraetore in provincia Pannonia*, e lo stesso, col supplemento del Borghesi, ripete il titolo 2455. Il governo di una provincia appariva pure dall'ep. 13 Lib. II. di Plinio, ma storici e commentatori confusero, come già si è accennato, lui col fratello (1). Di questo importante documento dovremo occuparci più innanzi, e basti per ora di averlo ricordato. Nella maggior parte delle lapidi, per indicare il governo di qualche provincia, si trova adoperata una frase più completa, mercè le parole *legatus Augusti propraetore etc.* Il Marini, dopo di aver distinto le diverse attribuzioni dei legati, riconobbe che, per quelli delle provincie imperiali, quale era la Pannonia, fu fatto uso indistintamente dell'una o dell'altra dizione (2). Non può quindi sorgere dubbio di sorta che Prisco fosse stato *legatus Augusti*.

caretur; et modo ludibrio, modo dolori retentus, nunquam seria, tristia saepe censeret.

(1) Tillemont. Hist. des Emper. rom. sur l'Empereur Traian. n. 15.

(2) Borgh. Oeures. IV. p. 169.

L'istituzione in provincia della Pannonia data dall'anno 10 p. C. quando fu separata dalla Dalmazia. Per la sua posizione topografica, al confine di territori popolati da gente non ancora sottomessa, fiera e bellicosa, fu ritenuta tra le più importanti dell'impero. Corrispondeva presso a poco alle regioni che ora formano le provincie orientali dell'Austria, della Carinzia e della Carniola, la parte dell'Ungheria tra il Danubio e la Sava, la Slavonia, ed alcuni territori della Croazia e della Bosnia. Allorchè venne fatta la divisione delle provincie tra il senato e l'imperatore, Augusto riserbò a sè tutte quelle nelle quali maggiore si sentiva il bisogno della presenza delle armi romane, e tra esse era appunto la Pannonia. I governatori delle provincie senatoriali, non avendo altri sopra di sè, erano *proconsules*; quelli delle imperiali, quantunque possedessero un imperio superiore proprio, essendo sottoposti all'*imperium* proconsolare dell'imperatore erano suoi mandati, cioè *legati Augusti*, nel senso che duravano in ufficio a piacimento dell'imperatore, che li aveva nominati, ed ordinariamente conservavano le loro funzioni per più anni di seguito, in generale da tre a cinque.

Nel governatore era accentrato tutto il pubblico potere (1); a lui spettava, osservare le leggi ed i senatoconsulti relativi alla sua provincia, riscuotere i tributi, amministrare la giustizia civile e criminale, sorvegliare le amministrazioni locali, ed avere il comando supremo delle legioni che stanziavano nel suo territorio.

Secondo lo spirito delle istituzioni pubbliche romane, l'*imperium*, anche se delegato, era sempre considerato uno

(1) D. 1. 18. 4. Praeses provinciae maius imperium in ea provincia habet omnibus post Principem.

ed inseparabile, e quindi alle funzioni civili erano cumulate le militari. Fu un portato dei tempi posteriori la separazione della spada dalla toga. Dove più erano le legioni, si solevano scegliere *legati legionum* tra antichi pretori. Nè era un fatto nuovo quello di un giureconsulto al governo di una provincia, con l'imperio civile e militare insieme. Oltre a Nerazio, si possono ricordare Giavoleno Prisco governatore della Germania, dell'Africa e della Siria; Celso della Tracia; Cassio della Siria; Minucio Natale della Pannonia e dell'Africa; Ulpio Marcello della Bretagna, Cicerone della Cilicia etc.

I propretori ed i proconsoli che, recandosi a governare nelle lontane provincie, vi risiedevano per qualche tempo, nel ritorno che facevano a Roma, vi recavano il frutto della loro esperienza personale. Il movimento di tante magistrature, pure arrecando sotto certo aspetto degli inconvenienti, produceva questo almeno di bene, che ingrandendo il cerchio delle conoscenze sociali, stimolava l'attività degli studi, portava ad inevitabili confronti, e col farsi tesoro del meglio e rigettarsi il peggio, si generalizzavano delle norme che dovevano formare la base di un nuovo diritto, del *ius gentium, quo humanae gentes utuntur* (1).

Accompagnava il legato un lungo stuolo di funzionari, con nomi ed attribuzioni diverse, per coadiuvarlo nell'adempimento delle sue svariate attribuzioni (*comites, cohors amicorum, cohors comitum*); e di costoro egli poteva avvalersi *in concilio* per costituire il suo consiglio, o per uffici speciali, come quelli di *iudices*. Per i proconsoli vigeva ancora l'antica condizione che la nomina non potesse aver luogo prima

(1) D. 1. 1. 1. 4. Costa. Storia del Dir. Rom. p. 40 e s. Thierry. Tableau de l'Emp. rom. IV. 289.

che fosse decorso l'intervallo di un quinquennio dalla precedente magistratura; per i legati imperiali ciò non era richiesto (2).

Nella Pannonia verso l'anno 70 erano due legioni, la XIII Gemina e la XIV Apollinaris, a sostituire la quale, mentre essa combatteva nella guerra armenica, andò la VII Gemina. Ve ne furono aggiunte altre due più tardi, la I Adiu-trix, che al principio del regno di Traiano stava ancora nella Germania Superiore, e soltanto sotto di lui poté essere andata in Pannonia, e la II Adiu-trix, di stazione nella Bretagna sotto Vespasiano, trasferitavi sotto il regno di Domiziano. Al tempo di Vespasiano non vi erano probabilmente più di sei legioni; a quello di Domiziano e Traiano salirono a dieci (3).

A complemento dell'illustrazione dell'epigrafe rimane a dire di coloro che figurano di averla posta, cioè gli *scribae quaestorii et munere functi*, e del motivo pel quale fu posta.

Ogni magistrato in Roma, e così nei municipi che nell'amministrazione pubblica si modellavano sulla capitale, per la tenuta della contabilità e per la scritturazione aveva speciali funzionari, dal loro ufficio chiamati *scribae*, che si distinguevano in *consulares, praetorii, quaestorii, aedilicii etc.*, a seconda che prestavano servizio alla dipendenza dei consoli, dei pretori, dei questori, degli edili etc. Dal fatto che l'iscrizione fu rinvenuta nella patria di Prisco, deve ritenersi che gli *scribae* di cui in essa si fa menzione siano stati quelli di

(1) Madvig. L'Etat Rom. V. § 11 e 12.

(2) Mommsen. Le Province romane da Cesare a Diocleziano p. 202, 208.

(3) Festus. De V. S. Nunc dicuntur scribae quidem librarii, qui rationes publicas scribunt in tabulis. D. 50. 4. 18. 17. Et scribae magistratus personali muneri serviunt.

Sepino, e non della capitale, che l'avrebbero invece posta in Roma. Ma essi, in un municipio come quello a cui appartenevano, non potevano essere numerosi, e perciò costituivano una sola corporazione con i *munere functi* (1), i quali in generale eran tutti coloro che sopportavano comunque il carico di un pubblico servizio.

Tutti costoro, gli *scribae* compresi, eran detti con termine generico *apparitores*, dovevano essere liberi, o almeno libertini, godevano di uno stipendio (*merces*), erano nominati a tempo, di regola per un anno, ed avevano posti onorifici al circo ed in teatro. I più importanti fra essi erano gli *scribae*, che costituivano la piccola burocrazia di allora. Questi impiegati minori si consideravano a sè nei municipi, come distinti dagli ordini dei decurioni, degli augustali e della plebe, si riunivano in corporazioni divisi per decurie, ed era costume si ponessero sotto il protettorato di persona eminente, che non disdegnava di averli quale patrono sotto la sua protezione. Ciò premesso, s'intende come la lapide onoraria che abbiamo commentata fosse stata posta da tutti gli *scribae et munere functi* di Sepino a L. Nerazio Prisco, non può dirsi se prima, o dopo il suo ritorno dalla Pannonia, tanto per solennizzare e rendere imperitura la memoria di un sì insigne patronato, come per onorare, in ragione di questo fatto, un chiaro ed eminente personaggio loro concittadino.

(1) Fest. O. C. Munus significat officium, quum dicitur quis munere fungi. D. 50, 16, 214. Munus proprie est, quod necessarie obimus, lege, more, imperiove eius, qui iubendi habet potestatem. Sulle varie specie di munera, D. 50, 16, 18; 50, 4, 18. Momms. et Marq. O. C. VIII. p. 184.

Oltre alla lacuna degli uffici anteriori alla pretura, l'iscrizione ne presenta altre, quella di essere *sine die et consule*, e di mancare di ogni elemento, fosse anche indiretto, di tempo, da poter essere preso come punto certo per la soluzione dei dubbi sulla cronologia delle magistrature di Prisco. Ciò malgrado il raffronto di alcuni fatti ci permette delle induzioni, a nostro parere accettabili, delle quali ci occuperemo di seguito.

CAPITOLO IV.

Indagini cronologiche : nascita, prefettura dell'erario, consolato.

È storicamente accertato, per le cose finora esposte, che una parte della vita pubblica di Nerazio si svolse sotto gli imperatori Traiano ed Adriano; ma in quali anni precisi egli abbia occupato le magistrature di cui fu insignito non si trae da nessun documento. Non si potrebbe perciò giungere a saperne qualche cosa se non per dati indiretti aventi un rapporto cronologico con quelli che si ricercano, ed intraprenderemo l'esame a ciò necessario incominciando dal consolato.

Poniamo innanzi tutto, come fondamento, che unico sia stato il consolato ottenuto da Nerazio, tanto quello cioè ricordato da Pomponio, che da Venuleio, in compagnia di Annio Vero. Nessun elemento storico ci autorizzerebbe a supporre che fossero stati due. Ma le opinioni degli scrittori tanto antichi che moderni intorno all'anno in cui fu insignito di tale onore sono discordi. Il Grozio, nelle vite dei giureconsulti, crede sia stato il sesto anno dell'impero di Adriano, che ci condurrebbe al 123; il Gravina (*De origine iuris*) lo porta più avanti, ai tempi di Marco Aurelio; il Cardinali (*Diplomi imperiali*), complicando la questione, attribuisce il consolato non al giureconsulto, ma ad un figlio del medesimo; il Gsel, che ri-

chiama l'Aschbach (1), lo pone nel 98, allo scorcio dell'impero di Nerva, ed agli inizi di Traiano, quando l'Einnecio pone il primo consolato di Giovenzio Celso; il Karlowa lo crede prima del 90. Anche più indietro vanno il Sickel ed il Borghesi, che gli assegnano i primi tempi di Domiziano, il cui regno va dall'81 al 96. Il Cogliolo è indeciso tra l'83 ed il 121 (2).

Altri, rilevando che quel consolato fu suffetto, e perciò non annotato nei fasti, hanno omessa ogni indagine. La discrepanza di tanti sommi autori è per sè sola una prova della oscurità delle fonti, e della grande difficoltà di scoprire con sicurezza il vero. Non per tanto, senza avere la pretesa di portare sull'argomento una luce che diradi ogni tenebra, sia lecito anche a noi qualche osservazione, come contributo alla materia, in attesa che qualche nuovo monumento o nuovi studi chiariscano completamente questo punto.

Incominciamo dal fermare alcuni fatti sui quali non è possibile alcuna contestazione. Il primo di essi è che il consolato non potè aver luogo se non anteriormente al tempo in cui la Pannonia fu divisa in Superiore ed Inferiore, e non mai dopo, perchè l'epigrafe n. 2454, a differenza di quella n. 2455, dà quella provincia come intera. In fatti, prima che governatore, Prisco dovè essere console, e tra i due uffici ordinariamente decorreva qualche spazio di tempo. Siccome la Pannonia fu divisa tra il 103 e il 107 (3), quando era ancora in vita Traiano, ne segue necessariamente che tutti i provvedimenti dati sul divieto della castrazione dei servi da Adriano, che incominciò a regnare nel 117, non possono aver nulla

(1) Gsel. Essai sur le regne de l'empereur Domitien p. 353.

(2) Padell. Cogl. O. C. p. 434 e 542.

(3) Il Mommsen la pone nel 102, ma ciò agli effetti della presente dimostrazione è indifferente. Corpus IX. 2454.

che vedere, indipendentemente da altre considerazioni relative alla diversità delle pene, col senatoconsulto Neraziano.

Il secondo, del pari certo, è che fu sotto il consolato di Nerazio Prisco che venne emesso il senatoconsulto su quel divieto, e che in detta magistratura egli ebbe a collega Annio Vero. Laonde, se si potesse riuscire a conoscere o l'anno di detto senatoconsulto, o quello del consolato di Annio, la questione sarebbe risolta.

Intorno a questi due punti va premesso che, per amor di guadagno, e per sfrenata corruzione di costumi, era in quell'epoca cresciuto smisuratamente il numero degli eunuchi. I castrati rientravano nel genere degli *spadones* (1), ma più propriamente con tal nome s'indicavano coloro ai quali erano stati tolti gli organi della virilità, ed a costoro appunto si riferiva il divieto del senatoconsulto Neraziano.

Sembra che la castrazione, quantunque atto inumano, allorchè avesse avuto luogo col consenso del castrato o di colui che aveva potestà sul medesimo, da principio non fosse stata punita. Sino ai tempi dell'impero venne praticata con frequenza per la speculazione d'ingordi mercanti, che gli eunuchi vendevano ad alto prezzo. La legge lasciava in balia dei padroni la pudicizia dei servi, e la proteggeva insufficientemente contro gli attentati di estranei, che potevano essere soltanto

(1) D. 50, 16, 128. Spadonum generalis appellatio est; quo nomine tam hi, qui natura spadones sunt, item thlibiae, thlassiae, sed et si quod aliud genus spadonum est, continentur - Alciati. De Verbor. signif. in detta leg: Accursius et eum sequenti ceteri recentiores, castratos solum intelligunt, qui naturaliter sine testibus sunt: unde et vulgatum extat carmen: Castratos natura facit, violenta spadones Improbitas, amor Eunuchos, et foeda libido. Sed ex Latinis acutoribus apertissime ostenditur, etiam castratos dici quibus ferro diminuta sunt virilia.

responsabili di danni materiali verso i padroni. Seneca, che visse a principio dell'era cristiana, potè scrivere (*Controversiarum* IV.): *impudicitiam in ingenuo crimen esse, in servo necessitatem, in liberto officium* (1).

Conformemente a questi principi, la castrazione dello schiavo proprio era permessa, e quella dello schiavo altrui, non menomando ma aumentando il valore del medesimo, poteva perseguirsi, come negli attentati al pudore, o con l'azione d'ingiuria, o con un'azione edilizia, che noi non conosciamo nei suoi particolari. La *lex Iulia de adulteriis coercendis* riguardava solo le persone libere (2).

Intervenuto il senatoconsulto portante il divieto della ca-

(1) Plaut. *Curcul.* Nemo ire quemquam publica prohibet via Dum ne fundum septum facias semitam, Dum te abstineas nupta, vidua, virgine, Iuventus, et pueris liberis: ama quod lubet.

(2) D. 9, 2, 27, 28. Et si puerum quis castraverit, et praetiosorem fecerit, Vivianus scribit, cessare Aquiliam; sed iniuriarum erit agendum.

D. 11, 3, 1, 5 e l. 2. Is quoque deteriorem facit, qui... ut stuprum pateretur, servo persuadet.

D. 47, 10, 9, 4. Si servi pudicitia attentata sit, iniuriarum locum habet.

D. 47, 11, 1, 2. Qui puero stuprum, abducto ab eo vel corrupto comite, persuaserit... perfecto flagitio punitur capite, imperfecto in insulam deportatur. Cfr. Paul. Rec. Sent. V. 4. 14.

D. 48, 5, 6, pr. Inter liberas tantum personas adulterium, stuprumve passas, lex Iulia locum habet; quod autem ad servos pertinet, et legis Aquiliae actio facile tenebit; et iniuriarum quoque competit; nec erit deneganda praetoria quoque actio de servo corrupto.

Inst. 4. 18. 4. Item lex Iulia de adulteriis coercendis, quae non solum temeratores alienarum nuptiarum gladio punit, sed et eos, qui cum masculis nefandam libidinem exercere audent. Sed eadem lege Iulia etiam stupri flagitium punitur, quum quis sine vi vel virginem vel viduam honeste viventem stupraverit: poenam autem eadem lex

strazione dei servi, la innovazione di un costume tanto antico e generale dovette naturalmente essere considerato dai giuristi, ricordato dagli storici, e salutato dai poeti.

Si occuparono di tale divieto i giureconsulti Venuleio Saturnino, Ulpiano, Paolo e Marciano, che riportarono nelle loro opere le disposizioni in materia (1).

irrogat peccatoribus, si honesti sunt, publicationem partis dimidiaae bonorum, si humiles, corporis coercionem cum relegatione.

Paul. RR. SS. II. 26. 12. Qui masculum liberum invitum stupraverit, capite punitur. 13. Qui voluntate sua stuprum flagitiumque impurum patitur, dimidia parte bonorum suorum mulctatur; nec testamento ei ex maiore parte facere licet.

(1) D. 48, 8, 6. Venul. Saturn. Is qui servum castrandum traderit, pro parte dimidia bonorum mulctatur ex senatusconsulto, quod Neratio Prisco et Annio Vero Consulibus factum est.

D. 48, 8, 4, 2. Ulpian. Idem Divus Hadrianus rescripsit: Constitutum quidem est, ne spadones fierent; eos autem, qui hoc crimine arguerentur, Corneliae legis poena teneri, eorumque bona merito fisco meo vindicari debere; sed et in servos, qui spadones fecerint, ultimo supplicio animadvertendum esse... Plane si ipsi, qui hanc iniuriam passi sunt, proclamaverint, audire eos Praeses Provinciae debet, qui virilitatem amiserunt. Nemo enim liberum servumve invitum sinentem castrare debet; neve quis se sponte castrandum praebere debet. At si quis adversus Edictum meum fecerit, medico quidem, qui exciderit, capitale erit, item ipsi qui se sponte excidendum praebuit.

Paul. Recept. Sent. V. 23, 13. Qui hominem invitum libidinis aut promercii causa castraverit, castrandumve curaverit, sive is servus sive liber sit, capite punitur; honestiores, publicatis bonis, in insulam deportantur. Cfr. stesso autore, ivi, II. 26, 12 e 13 in nota precedente.

D. 48, 8, 3, Marcian: § 4 qui hominem libidinis, vel promercii causa castraverit, senatusconsulto poena legis Corneliae punitur. § 5 Legis Corneliae de sicariis et de veneficis poena insulae deportatio est, et omnium bonorum ademptio; sed solent hodie capite puniri, nisi honestiore loco positi fuerint, ut poenam legis sustineant; humiliores enim solent vel bestiis subici, altiores vero deportantur in insulam.

Si sa dalla storia che il primo a punire la castrazione tanto delle persone libere che degli schiavi fu Domiziano (1), e nella cronaca Pasquale si aggiunge l'indicazione del tempo in cui ciò avvenne: *Domitiano Augusto V et Tito Rufo Cons.* (an. 836 R = 83 p. C.) (2). Posteriormente il divieto fu confermato da Nerva (an. 96-98), ma s'ignora se ciò fosse stato fatto con senatoconsulto, o per semplice editto (3).

Tra i poeti Marziale, che nei suoi epigrammi toccava sempre argomenti di attualità, sciolse inni a Domiziano per l'umano provvedimento, di cui si legge una chiara allusione nell'epig. 60 lib. II (4). Siccome in detto libro è celebrata la vittoria sui Catti, per la quale furono dal senato decretati trionfi a Domiziano -- epigr. 2 -- si deve ritenere che i due fatti si siano verificati a poca distanza tra loro. Le monete conferiscono a quell'imperatore il titolo di Germanicus dal principio dell'84, e la spedizione e la vittoria avvennero nell'83 (5); ed a quell'anno può riportarsi la composizione del libro II degli epigrammi. Laonde si ha un nuovo argomento

(1) Dione. Vita Flav. Domit. 7. Castrari mares vetuit. Spadonum qui residui apud mangones erant, proetia moderatus est.

(2) Questo punto è ampiamente, e con la sua consueta straordinaria dottrina, sviluppato dal Borghesi, nel suo lavoro sui Nerazi e Fuffidi di Sepino.

(3) Dione. Vita Nervae Cocc. Leges tulit multas, cum de aliis, tum maxime ne mares castrerentur.

(4) Marz: Epigr. II. 60: Uxorem armati futuis, puer Hille, tribuni, Supplicium tantum dum puerile times. Vae tibi, dum ludis; castrabere: iam mihi dices, Non licet hoc: quid, tu quod facis, Hille, licet? V. pure evidenti allusioni a questo divieto in epigr. dello stesso lib. VI. n. 2 e 4; IX, 7 e 9, e richiamo di fonti storiche nell'annotazione all'epigr. 2 contenuto nel V. II. dell'edizione Lemaire p. 109, Parigi 1825.

(5) Momms. Le Provincie Rom. da Cesare a Diocleziano, p. 188.

che, se anche gli stessi non serbino un perfetto ordine di date, fu nei primi anni del regno di Domiziano, e non dopo, che fu emanato il senatoconsulto predetto, conformemente a quanto risulta dalla cronaca Pasquale.

Ma se questo può far ritenere accertato il tempo in cui la prima volta fu proibita la castrazione, non è ancora dimostrato che quel senatoconsulto sia stato veramente emesso sotto Domiziano, sapendosi che un altro divieto fu emanato sotto Nerva, per tacere di quello di Adriano, che evidentemente fu posteriore al consolato di Nerazio. Non sarà quindi superfluo lo spendere intorno all'argomento poche altre parole.

Qualche scrittore ha dubitato se il senatoconsulto di cui fa menzione Venuleio sia quello stesso cui si riporta Marciano, e conseguentemente se le sanzioni penali dell'uno e dell'altro fossero parti di un solo o di due senatoconsulti emanati in tempi diversi (1).

Una volta riconosciuto che il senatoconsulto Neraziano non possa per ragione cronologica riferirsi al divieto di Adriano, esso deve necessariamente riportarsi o a quello originario di Domiziano, o all'altro di conferma di Nerva. Ma è facile l'osservare che se Venuleio prima, ed i compilatori del digesto

(1) Osterdyk. Ad Fragmenta quae ex Venulei Saturnini Lib. Quod Setum (48, 8, 3, 2) an pars huius nostri sit (48, 8, 6) non quidem planissime liquet, quantumvis nihil videam, quod illis qui sic opinantur, magnopere obstet V. in Thesauri Novi Dissert. Iuridic. II, 480 Bremae 1771 - Noordkerk, ad leg. Petron. cap. 3.^o § 14, crede invece che il senatoconsulto in questione si riferisca all'editto di Adriano, e sia una cosa sola con tale editto, con la costituzione a Ninnio Hasta — 48, 8, 5 — e col senatoconsulto di cui parla Paolo in RR. SS. Ed evidentemente s'inganna, perchè, per le cose innanzi esposte, il consolato di Nerazio deve riportarsi al tempo in cui la Pannonia non era stata divisa, cioè a diversi anni prima dell'avvento al trono di Adriano.

poi, vollero ricordare col nome dei consoli un fatto che aveva innovato tanto profondamente i costumi, essi preferirono parlar del primo, che aveva vera e reale importanza storica e sociale, e non dell'altro, che non poteva interessare se non dal lato della curiosità, ed, anche in questo caso, quando già si fosse fatto noto il primo divieto.

Nè mancano altri argomenti, a conforto della verità, che effettivamente il primo divieto fosse quello Neraziano. In fatti, tra le sanzioni penali che colpiscono il barbaro atto, la più grave è quella di Adriano; (in servos qui spadones fecerint, ultimo supplicio animadvertendum esse), la più mite del senatoconsulto menzionato da Venuleio (qui servum castrandum tradiderit pro parte dimidia bonorum mulctatur). Avuto riguardo alla natura del fatto che si proibiva, ed alla ripetizione del divieto, si deve necessariamente ammettere che la pena più grave sia stata l'ultima, a motivo della inefficacia della precedente meno rigorosa, la quale, comminando la multa della metà dei beni, si riconnetteva strettamente alla legge Scatinia sui costumi (1), che irrogava una pena pecuniaria nella somma di dieci mila sesterzi. Secondariamente, come sarà dimostrato nel capitolo successivo, Prisco nel 98 era già governatore della Pannonia da qualche tempo (longum praetera tempus. Plin. Ep. II. 13), e perciò aveva dovuto già occupare negli anni precedenti il consolato. Dal che si desume come delle due opinioni sostenute dai più autorevoli scrittori del consolato nell'83, o nel 98, questa seconda si appalesi erronea, e perciò non rimane che attenersi alla prima.

È notevole, in fine, che, seguendo lo stesso sistema d'indagini, al medesimo risultato pervennero, indipendentemente

(1) Quintiliano. Istit. 4, 2, 69. Momms. Le droit pénal rom. XVIII II. 481. in Manuel des Antiquités Rom. - Droit Public.

l'uno dall'altro, il Sickel che scrisse nel 1788, ed il Borghesi nel 1851; il quale ultimo, non facendo mai menzione della monografia dell'altro, è presumibile l'abbia ignorata. Sulla fede del Mancini (1) sappiamo, inoltre, che lo stesso Borghesi lasciò scritto e confermato nei suoi fasti consolari inediti che il consolato di Nerazio e di Annio fu nell'ultimo quadrimestre dell'anno 83, ed è questa la data che finora si presenta, a nostro avviso, più accettabile delle altre.

Con ciò può dirsi raggiunta la soluzione della incognita, ma, trattandosi di una dimostrazione indiretta, vediamo se il risultato ottenuto soddisfa alle condizioni di altri dati cronologici noti, dei quali prenderemo ad esame quelli di Annio Vero e di Nerazio Marcello.

Annio era della famiglia dell'imperatore Marco Aurelio il Filosofo, il quale per l'adozione dell'avo prese il nome di M. Antonius Verus. Il padre, l'avo ed il bisavo paterno ebbero lo stesso nome di Annius Verus, ma il padre ed il bisavo giunsero soltanto alla pretura, e non vi fu che l'avo al quale furon serbati gli onori de' fasci, e, secondo Dione, per tre volte (2). Di due suoi consolati ordinari si conosce la data, del 121 l'uno, in compagnia di Augure, del 126 l'altro, in compagnia di Eggio Ambibulo. Non poté quindi che essere diverso dai due precedenti quello in cui egli ebbe a collega Nerazio Prisco, e, ponendolo nell'83, esso si adatta bene alla

(1) Mancini. O. e l. c.

(2) Iul. Capitolini, M. Anton. Philosof. 1. Marco Antonino in omni vita filosofanti, viro... pater Annius Verus, qui in praetura decessit: avus Annius Verus, item consul et praefectus Urbi, adscitus in patrios a Vespasiano et Tito Censoribus..... proavus paternus Annius Verus praetorius ex Succubitano municipio ex Hispania factus senator.

cronologia di detto Annio. In fatti, fu elevato al patriziato al tempo della censura di Tito e di Vespasiano (a. 73 e 74), quando doveva avere già compiuta l'età di 24 anni richiesta per la questura, e perciò nell'83 avrebbe avuta quella legale di anni 33 pel consolato. Inoltre, essendo stato console la terza volta nel 126, avrebbe allora contato 76 anni, e questa circostanza concorda con ciò che già si conosce di lui, che ebbe longeva vita, e per la sua cadente età era in senato accompagnato dal genero, che fu poi l'imperatore Antonino Pio (1).

Eguale corrispondenza si riscontra rispetto a ciò che si conosce di Nerazio Marcello, che, sebbene ascritto al patriziato nella stessa epoca di Annio, pure doveva avere un'età inferiore a quella di costui, perchè gli fu concesso, come abbiám visto (p. 18), quell'onore prima di aver toccato i 24 anni. E siccome egli era fratello minore, nulla vieta di ritenere che Prisco fosse stato coetaneo di Annio, se non di lui di poco più anziano, e che avesse in conseguenza raggiunta l'età legale pel consolato o contemporaneamente al suo collega, o qualche anno prima.

Potrebbe apparire forzata questa conclusione, a motivo che essi sarebbero stati insigniti dell'onore consolare non appena che l'età legale lo avesse reso loro possibile, mentre a tanti altri toccò di attendere del tempo più o meno lungo. Ma la spiegazione si trova nell'ufficio in precedenza esercitato da Nerazio, di Prefetto dell'Erario, che dava diritto, per l'importanza dei servizi prestati, alla promozione *extra ordinem*

(1) Iul. Capitolini. Antoninus Pius. 1. Tito Aurelio Fulvio Boionio Antonino Pio.... *socer Annius Verus, uxor Annia Faustina*... 2. *Pius cognominatus est a senatu, vel quod socerum fessa iam aetate, manu, praesente senatu levaverit.*

con precedenza sugli altri, e nella considerazione in cui le famiglie dei Nerazi e degli Annii erano allora tenute, come ne fanno indubbia testimonianza gli onori del patriziato concessi a Marcello ed a Vero. Ciò è confortato anche dall'esempio di Plinio il Giovine, il quale dopo le funzioni di prefetto dell'erario fu subito promosso al consolato, insieme con Tertullio Cornuto, che in esse gli era stato collega (1). Per Nerazio poi bisogna tener conto anche delle eminenti doti di giureconsulto, che dovevano necessariamente influire a porlo innanzi agli altri.

Dovendo la pretura e le funzioni pretorie precedere il consolato, la prefettura dell'erario di Saturno dovette essere occupata da Nerazio anteriormente all'anno 83. Il collegio dei *curatores tabularum publicarum* faceva incidere solennemente i suoi fasti in tavole marmoree, probabilmente ogni nove anni, ed in esse era fatta menzione dei prefetti dell'erario. Una ne fu rinvenuta nel 1819 presso il sepolcro di Cecilia Metella in Roma, (VI n. 1495), che, per la indicazione dei consoli L. Flavio Silvano ed Annio Pollione Verrucoso, va riferita all'anno 81. Dei due ultimi versi, il 12.º e 13.º, non vedonsi che solamente le tracce di un CO e di una cifra che può essere I. o II. Il Mancini ravvisa nel CO la terminazione di L. Neratio Prisco, di uno cioè dei due prefetti dell'erario di quell'anno, rimanendo ignoto l'altro, ch'egli crede possa essere stato anche il suo collega nel consolato L. Annio Vero, il cui nome per brevità si adetterebbe nello spazio del

(1) Plin. Sec. Paneg. Trai. XCI. *Nondum biennium compleramus in officio laboriosissimo et maximo, (praefecti aerarii Saturni) quum tu nobis, optime principum, fortissime imperatorum, consulatum obtulisti, ut ad summum honorem gloria celeritatis accederet.* Cfr. Plin. Epist. V, 15; X, 20.

verso. In tal modo la suddetta iscrizione verrebbe reintegrata: L. Neratio Prisco praefectis aerari Saturni annis II. L'ufficio di Nerazio e del suo collega nella prefettura, se fu regolarmente proseguito, venne a scadere appunto nell'836, nel cui ultimo quadrimestre il Borghesi stabilì il consolato di lui (1).

Da questi elementi di fatto, sapendosi che pel consolato occorreva l'età di 33 anni, ne segue che Nerazio doveva essere nato non dopo il 50 p. C. Niente impedisce di ritenere possa aver visto la luce anche qualche anno prima, ed in ogni caso si riscontrerebbe tra l'età sua e quella di Marcello una differenza che è in armonia con la loro posizione in famiglia, per essere, come lo dimostra il nome, Prisco il primogenito (2).

(1) Mancini O. e. I. citati, più p. 365.

(2) Il Sickel pone la nascita del nostro giureconsulto circa l'anno 50, deducendolo da ciò che nel fr. 12, 4, 3, 5 Nerazio riferisce il giudizio promosso dal pantomimo Paride contro Domizia avvenuto l'810 R. senza indicare la fonte da cui questa notizia abbia tolta; e che Ulpiano dal canto suo, nel riportarla, cita solo Nerazio, onde egli conclude che questi dovè apprendere direttamente sua età, et procul dubio primis pueritiae annis gestam. L'argomento ci pare molto debole; ma la conclusione è la medesima della nostra, o per meglio dire, di quella del Borghesi.

CAPITOLO V.

Continuazione: Legazione nella Pannonia, ultimi anni.

Il Borghesi è il solo, per quanto ci sia noto, che abbia di proposito cercato di stabilire l'epoca nella quale fu dal giureconsulto Nerazio governata la Pannonia, ed egli non crede di poterla stabilire con precisione, ma la pone tra questi limiti estremi: non prima dell'85, perchè nell'84 quella provincia era stata retta da Funisolano; non nel 97, perchè nell'ottobre di quell'anno fu colà combattuta una battaglia con la vittoria delle armi romane (1), ed il nome di Nerazio non è ricordato nè nell'epigrafe di Sepino, nè altrove; non posteriormente, perchè i governatori sono presso che tutti noti. È vero, dice egli a proposito di detta battaglia, che s'ignora chi sia stato il glorioso vincitore; ma se essa fu abbastanza insigne per meritare a Nerva i titoli di Germanicus ed imperator iterum, chi potrà credere che al legato vittorioso sia mancato il guiderdone degli ornamenti trionfali? Se fosse stato Nerazio, la lapide di Sepino non avrebbe mancato di ricordarlo (2).

(1) Plin. Sec. Paneg. Traian. VIII. Allata erat ex Pannonia laurea, id agentibus diis, ut invicti imperatoris exortum victoriae insigne decoraret.

(2) Si disputa se sia stata questa la vittoria che valse quei titoli a Nerva. V. Henzen, nota all'articolo del Borghesi sui Nerazi e Fufidi di Sepino nell'ediz. Franc. Vol. V.; Momms. Étude sur Pline le Jeune p. 91.

Sia comunque, devesi tener presente: che l'argomento negativo del Borghesi non può avere un valore decisivo; che quella lapide fu posta a Sepino, nel Sannio, e non a Roma; che nulla indica fosse stata incisa dopo il ritorno del legato dalla Pannonia, e quindi dopo del 97; e che, in fine, come è stato già avvertito, la stessa presenta molte lacune (p. 52). Vediamo quindi se sia possibile portare su questo punto qualche sprazzo di luce.

Nella raccolta delle lettere di Plinio Secondo ve ne ha una, lib. II. 13, diretta *Prisco*, senza altra indicazione, e con essa l'autore gli raccomanda Voconio Romano, suo intimo amico, di famiglia equestre (1). Di questa lettera, che può spiegare in rapporto alla questione una grande efficacia, vanno ricercati prima la data, ed indi il contenuto, per meglio identificare poscia il destinatario Prisco.

Quanto alla data, essa si appalesa dal suo contesto, per l'allusione che vi si fa alla morte recente di un principe. Il

(1) Plin. Ep. II. 13. C. Plinius Prisco suo. Et tu occasiones obligandi me avidissime amplecteris, et ego nemini libentius debeo. Duae ergo de caussis a te potissimum petere constitui, quod impetratum maxime cupio. Regis exercitum amplissimum; hinc tibi beneficiorum larga materia, longum praeterea tempus, quo amicos tuos exornare potuisti. Convertere ad nostros, nec hos multos. Malles tu quidem multos, sed meae verecundiae sufficit unus aut alter, ac potius unus: is erit Voconius Romanus. Pater ei in equestri gradu... Equidem iuvenis statim iuveni, quantum potui per aetatem, avidissime contuli, et nuper ab optimo principe trium liberorum ei ius impetravi; quod quamquam parce et cum delectu daret, mihi tamen, tamquam eligeret, indulsit... Habes, qualis, quam probatus carusque sit nobis. Quem rogo, pro ingenio, pro fortuna tua exornes. In primis ama hominem: nam licet tribuas ei quantum amplissimum potes, nihil tamen amplius potes amicitia tua... Extenderem preces, nisi et tu rogari diu nolles, et ego tota hoc epistola fecissem.

Mommsen è di avviso che sia stata scritta nel 98 o 99, deducendolo dalla circostanza che Nerva aveva cessato di vivere nel gennaio 98. Perciò Plinio in quella lettera a Prisco ebbe a scrivergli: *Et nuper ab optimo principe trium liberorum ei ius impetravi* (1); *quod quamquam parce et cum delectu daret, mihi tamen, tamquam eligeret, indulsit*. Se invece di un imperatore morto si fosse trattato di un altro vivo, non avrebbe scritto *daret*, ma *det*. Se ne ha una riprova nel fatto che egli domandò in seguito a Traiano per lo stesso amico il titolo di Senatore, senza fare alcun cenno del precedente favore ottenuto per lui (2), e gli scrive invece: *a divo patre tuo petieram etc...* Il II. libro delle epistole sembra essere stato pubblicato verso il principio dell'anno 100, e contiene lettere che rimontano al 97 o 98, come si desume dalla 1.^a concernente la morte di Virginio Rufo, che senza dubbio è della fine del 97, o del principio del 98 (3). Avendo Nerva tenuto le redini dell'impero dal 13 settembre 96 al 25 gennaio 98, la parola *nuper* dell'ep. 13 non può riferirsi a Domiziano morto molto tempo innanzi, ma al costui successore Nerva, il che si rende più manifesto dalla frase della lettera a Traiano *a patre tuo petieram*. Si può quindi con fondamento ritenere che la lettera a Prisco sia stata scritta al principio del regno di Traiano, cioè nel 98.

(1) Il *ius trium liberorum* era un privilegio che esentava da alcune gravezze, e dava la preferenza tra più concorrenti allo stesso ufficio.

(2) Plin. Ep. X. 3. C. Plinius Traiano Imperatori S. Indulgentia tua, Imperator optime, quam plenissimam experior, hortatur me, ut audeam tibi etiam pro amicis obligari; inter quos sibi vel praecipuum locum vindicat Voconius Romanus... Quibus ex caussis et a divo patre tuo petieram, ut illum in amplissimum ordinem promoveret: sed hoc votum meum bonitati tuae reservatum est: etc...

(3) Momms. Étude sur Pline etc... p. 8 e seg.

Intorno all'altro punto, cioè al suo contenuto, essa si presenta quale una raccomandazione per l'amico Voconio, diretta al capo di un grandissimo esercito, che per tale sua posizione aveva per lungo tempo potuto favorire gli amici. Con questa lettera Plinio, contrariamente a quello ch'è parso al Borghesi e ad altri, non invoca la concessione di un grado nell'esercito per l'amico, come in alcune epistole trovasi scritto per altri (1); ma dopo di avere esposto e lodato i pregi di Voconio, suo condiscipolo, così prosegue: *Quam (Voconium Romanum) rogo pro ingenio, pro fortuna tua, exornes* (2).

Ma chi era veramente il Prisco cui quella lettera fu indirizzata? Ove in lui si potesse riconoscere Nerazio, la questione sarebbe risolta. Molti sono stati di tale avviso, ma partendo dal falso supposto della identità di Nerazio con Marcello, in base della ep. 8 lib. III (p. 14 n. 2) (3). Il primo, a quanto sembra, che abbia giustamente attribuita come diretta a Prisco giureconsulto l'ep. 13, è stato Einnecio (4), che non poteva confondere l'identità del medesimo con quella del fratello Marcello pel fr. D. 33. 7. 12. 43 (p. 13 n. 2) (4). Questa

(1) Ep. lib. III, 8; IV. 4; VII. 22.

(2) Così traduce il Paravia: Secondo la tua natura e il tuo grado, io ti prego ad essergli utile. V. I Dieci Libri delle lett. di Plinio tradotte ed illustrate da P. A. Paravia. Venezia 1837.

(3) Nelle annotazioni alle epistole di Plinio, Cataneus così scrive: *Sunt qui Iulium Priscum, qui per Vitellium ad Praefecturam cohortis pervenit, intelligunt. Qui proprie vero accedunt, Neratium Priscum temporibus Traiani IC. celeberrimum, auctore Pomponio et Papiniano, ac amicitia coniunctum, a quo lib. III fatetur se impetrasse tribunalium militarem (?)...* Neque crediderim in Statio Prisco missam hanc epistolam, per quem sub Antonino Philosofo res prospere sint gestae, et bellum Parthicum adiuvantibus aliis duobus confestum est.

(4) Heinn. *Histor. Iur. Nam et Plinius quas lib. II ep. 13; lib. VI ep. 8; lib. VII ep. 8 et 19 ad Priscum dedit epistolas, ad Neratium nostrum scripsisse videtur.*

opinione ha acquistato gagliardo fondamento, osserva il Borghesi, dopo che la nuova lapide di Sepino ha mostrato che Nerazio fu legato della Pannonia, provincia in cui stanziano più legioni (1). Così essendo, non si può quindi escludere, come lo stesso ha creduto, che nel 97 il suddetto Prisco, cioè Nerazio, si sia trovato nella Pannonia, nè che il suo esercito abbia partecipato alla battaglia dell'ottobre di quell'anno. Ed ove sia veramente così, come a noi sembra, questo può trarre ad un'altra conclusione, per quanto impreveduta, altrettanto naturale, dato l'ordinamento delle supreme magistrature romane: che Nerazio sia stato non solo un grande giureconsulto, ma un abile e valoroso capitano; e gioverebbe pure a meglio spiegare la sua designazione al trono, quando Traiano ebbe a dirgli *commendo tibi provincias* etc. (p. 35).

Se non che, per dovere di esattezza, occorre rendersi conto di ciò che si potrebbe obiettare contro la conclusione della identità del Prisco della lettera di Plinio, con quello di Nerazio Prisco. Si può in fatti osservare che, malgrado la contraria affermazione del Borghesi, in quei tempi esisteva un altro Prisco, anche esso governatore di provincie e capo di esercito, cioè Giavoleno Prisco, del pari chiarissimo giureconsulto, che nell'83 fu legato di Numidia e comandante della 13.^a legione di Augusto, giuridico della Bretagna, console fra l'83 ed il 90, e il 27 ottobre 90 legato consolare della Germania Superiore, e quindi, in tempi non ben determinati, della Siria, e proconsole d'Africa (2). Se quell'epistola 13, II. fosse

(1) Momms. *Étude sur Pline*, p. 9, così si esprime intorno all'ep. 13: Il comando di Prisco, che in tal modo vi è ricordato, è stato riferito dal Borghesi, e sembra a ragione, alla legazione della Pannonia di L. Nerazio Prisco, che nulla impedisce di collocare nel 98 o 99.

(2) C. III, 2864.

stata indirizzata a costui anzi che a Nerazio Prisco, tutto il ragionamento finora esposto relativo ad esso Nerazio verrebbe meno dalla base. A chiarire questo punto, può giovare l'esame di un'altra lettera dello stesso autore, VI. 15, nella quale egli scrive a Romano per narrargli una curiosa avventura accaduta al poeta Passieno Paolo, il quale avendo riunito, secondo il costume di allora, alcuni amici, per farli assistere alla lettura delle sue elegie, fu al bel principio inopportuna-mente interrotto da Giavoleno Prisco, il quale per tal modo eccitò tanto l'ilarità degli intervenuti, da far perdere ai versi gran parte della loro efficacia (1).

Questa lettera è del 106 o del 107 (2), ed in essa Giavoleno è posto in ridicolo, ed indicato come *dubiae sanitatis*. Fu al certo eccessivo ed ingiusto il giudizio che, per un incidente faceto, Plinio fu portato ad esprimere sul conto di un così eminente giureconsulto; ma ora non è di ciò questione. Quello solo che vuolsi qui rilevare si è che Giavoleno Prisco non poteva essere amico di Plinio, altrimenti questi non l'avrebbe posto in tal modo in derisione. Sarebbe inoltre impossibile immaginare che Plinio, il quale era così diligente, ricercato e vanitoso, quale nel suo epistolario si dimostra,

(1) Plin. Ep. VI, 15. C. Plinius Romano S. Mirificae rei non interfuisti: ne ego quidem: sed me recens fabula exceptit. Passienus Paulus, splendidus eques romanus, et in primis eruditus, scribit elegos. Gentilitium hoc illi: est enim municeps Propertii, atque etiam inter maiores suos Propertium numerat. Is quum recitaret, ita coepit dicere, « Prisce iubes? » Ad hoc Iavolenus Priscus (aderat enim, ut Paulo amicissimus) « Ego vero non iubeo » Cogita, qui risus hominum, qui ioci. Est omnino Priscus dubiae sanitatis: interest tamen officii, adhibetur consiliis, atque etiam ius civile publice respondet: quo magis, quod tunc fecit, et ridiculum et notabile fuit.

(2) Momms. O. C. p. 20.

avesse reso di pubblica ragione, sopra uno stesso individuo, cioè Nerazio Prisco, un giudizio così sfavorevole, che tanto apertamente contrasta con le dimostrazioni di stima e di amicizia che si leggevano nell'ep. 13, II, e che rasentavano l'adulazione. Se il Prisco della ep. 13 fosse Giavoleno Prisco, Plinio avrebbe dato facile modo a far ritorcere contro di sé quella *dubia sanitas* che egli voleva attribuire ad altri, e ciò non è ammissibile. Se dunque Plinio scrisse di Giavoleno in modo da dimostrare di non essere di lui amico, ne segue che la precedente epistola II. 13 non può essere stata diretta al legato Prisco Giavoleno, ma ad un altro Prisco, il quale ha dovuto essere necessariamente Nerazio, non conoscendosi di quel tempo altri governatori di provincie con tal nome. Questa ragione a noi pare decisiva, e perciò, anche quando il Romano cui è diretta l'ep. 15, VI non sia quello stesso Voconio Romano già raccomandato a Nerazio, ma un altro, la presente dimostrazione nulla verrebbe a perdere del suo valore.

Contro questa conclusione si potrebbero forse invocare altre due lettere dello stesso autore, X, 2 e VIII, 23; e, non volendo dissimularci nessuna obbiezione, le prenderemo brevemente in esame. Risulta dalla prima che nei primordi del regno di Traiano, al seguito di quell'imperatore si trovava Giulio Serviano; e dalla seconda che questi passò legato dalla Germania in Pannonia (1). È noto che Traiano, legato nella

(1) Plin. Ep. X. 2. C. Plinius Traiano Imperatori. S. Exprimere Domine, verbis non possum, quantum mihi gaudium attuleris, quod me dignum putasti iure trium liberorum. Quamvis enim Iulii Serviani, optimi viri, tuique amantissimi, precibus iudulseris; tamen etiam ex rescripto intelligo, libentius hoc ei te praestitisse, quia pro me rogabat... Ep. VIII. 23. C. Plinius Marcellino suo S... Quod ille, (Iunius Avitus) obsequium Serviano, exactissimo viro praestitit! quem legatum tributus ita et intellexit, et cepit, ut ex Germania in Pannoniam trans-euntem, non ut commilito, sed ut comes, adsectorque sequeretur.

Germania Inferiore, avuta nel febbraio del 98 notizia della morte di Nerva, partì dal Reno verso il Danubio, ove svernò nel 98-99, e, assicuratosi che pel momento tutto fosse tranquillo, si pose in cammino per la capitale, dove entrò in trionfo. Il passaggio di Serviano dalla Germania nella Pannonia non potè quindi avvenire che per ordine del nuovo imperatore, e dopo che questi si fu personalmente assicurato del vero stato delle cose, e di quello a cui occorreva provvedere. Solo per riparare ad una situazione non ordinaria si potè ricorrere alla misura eccezionale di destinare un legato, e senza intervallo di tempo, da una provincia più importante, quale era la Germania, ad una meno importante, la Pannonia (1).

Coordinando tra loro tutti i fatti sinora esposti, ne seguirà che Serviano si sarà recato nella Pannonia, a tutto concedere, ad anno inoltrato del 98, se non nel 99, imperocchè, lo si noti, l'ep. VIII, 23 non specifica affatto la data; ma questo non esclude che prima di lui, e nei primordi del regno di Traiano, sia stato nella stessa provincia in qualità di legato Nerazio, il quale avrà ceduto il posto a Serviano non appena che questi sarà sopraggiunto. Al quale proposito riuscirà opportuno notare che, essendo grande la stima di quell'imperatore per Nerazio, non può supporre che il cambiamento sia avvenuto per demeriti personali, ma lo si deve attribuire o al fatto che quel legato già da gran tempo reggesse quella provincia — *longum praeterea tempus*, ep. 13, II. — o ad altre considerazioni che ci sono ignote.

Dal fin qui detto si può quindi concludere che Nerazio tenne il governo della Pannonia almeno sino ad una buona

(1) Momms. O. C. p. 91.

parte del 98, o forse del 99 (1), ma nulla possiamo dire di sicuro intorno al principio di esso, quantunque dalla citata epistola di Plinio si possa desumere che probabilmente datava dal tempo di Domiziano.

Nessun elemento conosciamo finora intorno all'epoca della morte del nostro giureconsulto. Non vi ha dubbio ch'egli fosse vivente al tempo di Adriano, sapendosi che fu consigliere di quell'imperatore. Ma sopravvisse egli alla morte di lui? Il Papillon, fondandosi sui fr. 35, 1, 7 e 31, 67, 8, ritiene l'affermativa, desumendolo dalle parole: *quae sententia constitutione Divi Pii comprobata est* del primo, e da quelle del secondo *non est Neratii Prisci sententiae nec constitutioni (secundum Divi Pii sententiam) locus* (2). La circostanza del farsi menzione nell'uno e nell'altro fr. del nome di detto imperatore insieme a quello di Nerazio non è motivo sufficiente a credere che questi allora fosse vivo, altrimenti dovrebbe supporre lo stesso di Aristone che era morto molto tempo innanzi. La riprova della verità di quanto sopra si ha nel fatto che tra i consiglieri di Antonino Pio non è indicato Nerazio (3). Siccome però dalla iscrizione 2455 (p. 12) risulta che tanto egli che il figlio costruirono o rifecero a loro spese un monumento, dopo che questo ultimo era stato già governatore della Pannonia divisa, si può inferire che quando avvenne l'edificazione o riedificazione su ricordata, il padre

(1) Krueger, O. C. 226 n. 13, riferisce l'autorità del Liebenam I. 331, che pone del pari tale legazione nel 98, ma non ne riporta la dimostrazione.

(2) V. pag. 100 (n.º 3) e 101 (n.º 1).

(3) Capitol. in vita Anton. P. c. 12. *Multa de iure sanxit, ususque est iuris peritis Vinidio Vero, Salvio Valente, Volusio Metiano, Ulpio Marcello, et Iaboleno.*

fosse stato ancora in vita, il che porterebbe naturalmente ad una sua età longeva, la quale, se anche ottuagenaria come la crede il Sickel, è ben difficile che si fosse potuta estendere tanto da arrivare agli ultimi giorni di Adriano nel 138 (1).

Esaminando il fr. 1, 2, 2, 53 dell'Enchiridion di Pomponio, si è visto come vi sia menzionato il secondo consolato di Celso (an. 129). Se fosse vero che Nerazio nella scuola Proculiana successe al medesimo nell'insegnamento, sarebbevi una prova non dubbia che in quell'anno egli era ancora in vita; ma abbiamo già indicate le ragioni che ci fanno dubitare dell'esattezza dell'affermazione. Siccome però compagno di Celso in principio del consolato fu Marcello, nulla osterebbe per ragioni di natura che fosse stato vivo anche il costui fratello, il quale però avrebbe allora dovuto essere ottuagenario.

(1) Sickel O. C. c. 2. Nos quidem, qui sequimur probabilia, nec ultra id, quod verisimile occurrerit, progredi possumus, Neratium iam sub Hadriani imperio, incertum quo anno, rebus humanis fuisse exemptum, cum Heinneio arbitramur. Atque sic, si supra non male coniecimus, ad extremam senectutem pervenit, octuagenario maior vita defunctus: sin vero nimis audaculi in coniecturando videamus, refelli sine iracundia, ac veriora edoceri sine adrogantia parati sumus.

CAPITOLO VI.

Le opere giuridiche.

Delle opere di Nerazio a noi non è pervenuta che quella minima parte che ne fu inserita dai compilatori col suo nome nel digesto, e che sono quelle indicate nell'Indice Fiorentino, cioè:

Regularum, Libri XV.

Membranarum, Libri VII.

Responsorum, Libri III.

Ai frammenti direttamente estratti da esse, dobbiamo aggiungerne altri nei quali il giudizio di Nerazio ci è fatto palese in modo indiretto da quei giureconsulti che lo hanno citato nei loro scritti. (V. Appendice).

Oltre a queste opere egli ne scrisse altre tre: Epistolarum, Ex Plautio e De Nuptiis; ma, non trovandosi fra quelle prescelte per la compilazione del digesto, si deve credere o che abbiano avuto minor pregio delle altre, o che, per essere state probabilmente scritte prima, ne sia poi stato rifiuto il contenuto nelle nuove elaborate più tardi.

Di quindici libri di cui si componeva l'opera Regularum, non ci restano che soli sette frammenti, tutti diretti. Dal titolo si può desumere quale ne sia stata la materia. Era un manuale d'istituzioni, o esposizione sistematica di norme generali, al pari di quelle di altri giureconsulti, quali Pomponio, Gaio, Cervidio Scevola, Ulpiano, Marciano, Modestino. Dallo

scarso materiale che possediamo di esse non ne è dato conoscere l'ordine, ma il Voigt crede essere quello stesso tenuto poi da Gaio nelle Istituzioni. I pochissimi frammenti rimastici racchiudono un principio di diritto positivo e non controverso, in termini piuttosto brevi, ma chiari, in forma dommatica, senza veruna esposizione nè dottrinale nè storica. Non è a credere che questa mancasse, ma ignorandosene la natura, non se ne può dare verun giudizio. Probabilmente il materiale fu assorbito dagli scrittori successivi di Istituzioni, e se di questa opera non ci fossero pervenuti quei sette frammenti, la ignoreremmo, non essendo ricordata da alcun giureconsulto.

La parola *membranae* vale metaforicamente libri (1). In questo senso, come la collezione di costituzioni scritte sopra codices prese il nome di *Codicis*, così gli scritti riportati su *membranae* furono detti *Membranarum*.

Questa opera, che constava di sette libri, è quella che ha contribuito nel digesto col maggior numero di frammenti: 44 diretti e 16 indiretti. Ulpiano è colui che più degli altri ha attinto ad essa, il che sta a provare di quanta autorità dovesse ancora godere dopo un secolo, il quale aveva dato tanti insigni giureconsulti.

Intorno al suo contenuto si crede che sia una raccolta varia di argomenti giuridici, che dall'autore si andavano scrivendo secondo i casi di cui si occupava, sia nelle lezioni di

(1) D. 32, 52, pr. Ulp. *Librorum appellatione continentur omnia volumina, sive in charta, sive in membrana sint, sive in quavis alia materia. Coerentemente a questo senso, Gaio, 41, 1, 9, 1 e 2: Literae quoque, licet aureae sint, perinde chartis membranisque cedunt; e Paul. Rec. Sent. 3. 6. 87: Libris legatis, chartae volumina vel membranae et philurae continentur.*

scuola, che nelle risoluzioni di questioni che gli venivano proposte. Non vi si rinviene alcun ordine, e questo è una prova per ritenere che egli abbia non già seguito alcun sistema preordinato, ma raccolto tutto quello che man mano gli si presentava di più notevole sul diritto civile e pretorio. Allorchè un'opera si componeva di diversi libri, questi in generale si pubblicavano non in una volta sola, ma successivamente, e lo stesso si è dovuto verificare per le Membrane. Così si spiega che lo stesso argomento viene talvolta esaminato, quantunque sotto aspetti diversi, in più libri. In fatti, delle eredità si tratta nel Lib. I. 28, 5, 55; 47, 2, 65; II. 29, 2, 59; III. 10, 2, 54; 40, 7, 17; V. 30, 124; VI. 37, 10, 9; VII. 5, 3, 57; 36, 3, 13; delle servitù nel Lib. II, 8, 3, 3, pr. e 2; nel Lib. III. h. t. § 3. e nel IV. 8, 6, 12; delle spese nel Lib. II. 25, 1, 15 e VI. 25, 1, 16; del mandato nel Lib. V. 17, 1, 35 e VII. 17, 1, 39.

L'emanazione più notevole ed autorevole dell'attività dei giureconsulti, sia nei primitivi tempi, che sotto l'impero, si ebbe a mezzo dei responsi (p. 33 n. 2). Ne scrissero, prima di Nerazio, Ofilio, Labeone e Sabino, ma le loro raccolte non sono a noi pervenute nella loro forma originale (1). Quella di Nerazio, la quale sarebbe la prima, è perciò molto pregiata. Consimili collezioni in quell'epoca erano molto in voga, come lo dimostrano quelle di Urseio Feroce e di Minucio, annotate da Giuliano.

I responsi riguardano la soluzione di una questione di diritto sollevata ad occasione di una determinata e concreta controversia, e dovrebbero perciò contenere i termini del fatto, la questione da risolvere, e la soluzione di essa. Ma siccome

(1) Costa. Papiniano I. p. 184, ediz. Bologna. Zanichelli 1894.

la questione può implicitamente rendersi manifesta o dalla esposizione del fatto, o dalla soluzione, ne segue che secondo l'importanza e la forma più o meno particolareggiata e concisa che si dà a questi due elementi, il responso può assumere la parvenza o di una casistica, o quella opposta di una regola di diritto. Quelli di Nerazio somigliano a questa ultima specie, non avendo alcuna motivazione, che del resto non era richiesta.

Tutta l'opera si componeva di tre libri, che, al pari di quelli delle Membrane, sembra siano stati pubblicati non contemporaneamente, anche perchè di qualche singolo argomento si tratta in libri diversi, come ad esempio del senatoconsulto Macedoniano nel I. e II. 14, 6, 7 pr. Ce ne sono conservati 32 fram. dei quali 13 diretti, e 19 rammentati da altri autori, tutti appartenenti ai Lib. I e II, non conoscendosene alcuno del III. Nerazio nella sua collezione non pose solamente i responsi propri ma, seguendo l'uso generale del tempo suo, vi aggiunse pure responsi altrui, illustrandoli e criticandoli, come ne fornisce esempio il fr. 39. 6. 43, in cui è premesso l'avviso di Fulcinio che fu contemporaneo di Labeone (1).

La struttura abbreviata dei responsi ha fatto supporre al Pernice che essa non corrisponda a quella originale e genuina dell'autore, e che sia invece stata ridotta in quella forma accorciata e condensata per opera dei compilatori. Di diverso avviso sono altri scrittori, per la considerazione che il medesimo si osserva anche in quelli annotati da Paolo (2).

Molti giuristi classici non sdegnarono di fare oggetto di speciali annotazioni i libri dei giureconsulti, chiari per bella

(1) Ferrini. Prisco Fulcinio in Rendiconto del R. Ist. Lom. di Scienze 1886 p. 744.

(2) Costa. O. e I. cit.

forma, o per intrinseco valore, o perchè molto diffusi nell'uso degli studiosi o dei pratici. A seconda dei casi, il libro nuovo s'intitolava *Notae ad*, ovvero *Liber singularis*, o *Libri ad*, o *ex*, col nome del giureconsulto commentato in seguito. Fra i più studiosi di Prisco furono Ulpiano e Paolo, del quale ultimo abbiamo un'opera *Ad Neratium* in quattro libri, senza che egli specifichi il titolo di quella da lui commentata. Di già il Sickel aveva ritenuto che questa fosse quella dei Responsi, argomentandolo da ciò che i compilatori fanno precedere da tali *Responsa* gli estratti di Paulus ad Neratium; cf. 47, 2, 84, pr. con 47, 19, 6.; ma il Ferrini ne ha dato ora le prove. Egli osserva, in fatti, che l'indole di tali frammenti non può convenire ai libri *Epistolarum*, non rinvenendosi in essi forma epistolare; non ai libri *Membranarum* o *Regularum*, per l'ordine diverso delle materie, o per la sensibile discordanza nel numero dei libri, non che per la forma e contenuto di essi; non infine all'opera *De Nuptiis*, per la diversità dell'argomento. Non rimangono quindi che i *Responsorum*, perchè non si ha notizia di veruna altra opera di Prisco, e, se fosse esistita, non è ammissibile che non ne fosse in qualche modo a noi giunto il ricordo. Si potrebbe obiettare che quella dei Responsi è in tre libri, e l'altra ad Neratium in quattro, ma la cosa si spiega col fatto che le annotazioni di Paolo hanno materialmente resa più voluminosa la mole dell'opera di Nerazio, che da sola entrava in tre libri, ma che l'aggiunta delle note ne ha richiesti quattro, cioè uno in più. Il Professor Landucci (1) ritiene che Paolo abbia seguito le tracce dei responsi di Prisco, annotandoli con osservazioni

(1) Landucci. Indole dell'Opera del giurec. Paolo Ad Neratium, nel Volume di Memorie a ricordo del XXXV anno d'insegnamento di F. Serafini, p. 403 e seg.

marginali o interlineari, a guisa delle glosse, senza dar mano ad un lavoro di getto e tutto suo personale, col copiare prima il testo e poi il commento. Egli anzi, generalizzando questo sistema di annotazioni, crede che il giureconsulto annotatore, tenendo più all'opera sua che a quella che annotava, intitolasse da sé il nuovo libro, come ad es. *Paulus ad Neratium*, o *Pauli notae*. Dal che sarebbe avvenuto che i compilatori del digesto, in vista di un libro con sì fatta intestazione, non curandosi sempre di ben distinguere l'opera spettante a ciascun giureconsulto, la presentassero come un sol tutto, e l'attribuissero a quello ch'era l'annotatore, creando così, anche involontariamente, interpolazioni che rendono sempre più difficile il distinguere la parte di ciascuno. Secondo questo nuovo modo di vedere, mentre finora il frammento con l'indicazione di *Paulus ad Neratium* è stato creduto tutto dello stesso Paolo, ora invece lo si dovrebbe riconoscere di Nerazio, salvo che non risultasse indicazione in contrario. Questo però non è da tutti ammesso, ed il Ferrini vi si oppone (1). Paolo nei libri ad Neratium aggiunge una più ampia motivazione: ora sviluppa altre conseguenze, ora conferma con l'autorità sua e di altri le cose dette, ora passa all'esame di nuove e più complicate fattispecie, e qualche volta, ma di rado, contraddice (2).

In fine non sarà inutile aggiungere che gli stessi Responsi di Nerazio furono altresì oggetto di studio da parte del Cuiacius, che ne annotò venti con quell'acume e dottrina che sono di lui proprii. Simili lavori di commento da parte di due giuristi, in così diverse epoche, dimostrano come in ogni tempo grande siasi mantenuto il valore del nostro giureconsulto.

(1) Ferrini - Memor. della R. Accad. Science Let. Arti di Modena Serie II. Vol. X. Modena 1894 p. 295 Histoire des sources du Dr. Rom. p. 227 n. 3.

(2) Ferrini - Mem. citate. I libri di Paolo Ad Plautium p. 189.

Delle Epistole sappiamo molto meno che delle Regole. Esse sono ricordate soltanto da Ulpiano in tre frammenti, di cui uno ci è già noto, 33, 7, 12, 43 (p. 13 n. 2), altri due ricordano una lettera a Rufino, ed un'altra ad Aristo (1). Da Paolo si ha la conferma della corrispondenza epistolare tra Nerazio ed Aristo, leggendosi in 20, 3, 3, pr., Aristo Neratio Prisco rescripsit (2). Da uno dei frammenti suddetti, 33, 7, 12, 35, risulta che l'opera doveva constare almeno di quattro libri.

Le lettere dei giureconsulti riguardavano non tanto argomenti familiari e privati, quanto questioni dubbie di diritto, ed erano indirizzate o ad altri giureconsulti, o a coloro che li consultavano intorno a casi ambigui e disputabili (3).

Una sola volta dallo stesso Ulpiano è rammentata l'opera Ex Plautio (4). Questo giureconsulto fu anteriore a Cassio ed a Proculo, e fu commentato da Giavoleno, Pomponio e Paolo; ma soltanto il lavoro di questo ultimo si estendeva a tutta l'opera del medesimo. Nerazio non ne aveva annotato che una parte (5); sembra però che, oltre a quell'unico passo riferito da Ulpiano, possano, a traverso del lavoro di Paolo, scorgersi altre tracce del nostro autore, argomentandolo da

(1) D. 33, 7, 12, 35. Ulp. Neratius quoque libro quarto Epistolarum Rufino respondit....

D. 19, 2, 19, 2. Ulp. Et est epistola Neratii ad Aristomen....

(2) Vi ha un luogo di Pomponio 40, 4, 46, in cui si legge: Aristo Neratio Appiano rescripsit.... V. p. 24, n. 1.

(3) Heinneccii - Historia Iuris § 260. Plin. Epist. IV, 10; VIII, 14.

(4) D. 8, 3, 5, 1. Ulp.... Neratius libris ex Plautio ait, nec haustum....

(5) Ferrini. Plautio. Rendic. R. Istit. Lomb. 1885 p. 900. Sui libri di Paolo ad Plautium V. Riccobono. Studi critici in Bollet. Ist. Dir. Rom. VI. 119.

18, 1, 57, pr.; 35, 1, 43, 3; 42, 1, 21 (1). L'opera commentata era una collezione di responsi, come si può argomentare dai frammenti dello stesso Paolo ad Plautium, e dalle scarsissime reliquie di Nerazio.

Si stima dai più che le note ai libri dei giuristi siano delle opere con le quali i giovani inauguravano la loro carriera scientifica. Altri invece son di avviso che consimili studi non possano essere intrapresi senza una soda e profonda cultura che dia all'autore la padronanza della materia, e che perciò debbano attribuirsi ad epoca in cui lo scrittore possieda maturità di giudizio, rafforzata dal tempo e dalla esperienza. Sarebbe impossibile, rispetto a Nerazio, pronunciarsi sull'epoca in cui egli avesse scritto quel commento, per difetto di materiale su cui fondare un giudizio; ma può supporre più probabile la prima ipotesi, che spiegherebbe come un lavoro giovanile fosse in seguito stato assorbito in altri più maturi.

Dell'opera *De Nuptiis* si ha notizia, non dai giuristi, ma da Aulo Gellio, il quale la menziona scrivendo di ciò che Servio Sulpicio aveva esposto intorno agli sponsali nel suo libro *De Dotibus* (2). Questi di cui parla Gellio è Servio Sulpicio Rufo, contemporaneo di Cicerone, uno dei più grandi giureconsulti dell'antichità, da non avere eguali se non in Labeone.

Si potrebbe obiettare che come fu ritenuto scorretto il passo di Gellio XX, 1, in cui deve leggersi non Neratius ma Veratius (p. 10), dovesse essere altrettanto in quello sopra

(1) Ferrini. O. C. e Memorie della R. Accademia di Scienze, Lett. e arti in Modena, Serie II. V. X, 171.

(2) Aul. Gellii Noct. Attic. IV. 4... Hoc ius sponsalium observatum dicit Servius ad id tempus, quo civitas universo Latio lege Iulia data est. Haec eadem Neratius scripsit in libro quem de Nuptiis composuit.

riferito, IV. 4.; ma il nome di Veratius è affatto sconosciuto come scrittore. Inoltre, i cultori di storia del diritto hanno sempre enumerato tra le opere del nostro giureconsulto quella *De Dotibus*, e questo consenso generale deve avere grande valore. Ma vi ha di più: il fram. 12, 4, 8 delle Membrane offre una prova che Nerazio non trascurò lo studio del libro di Servio, dicendosi ivi: Quod Servius in libro de dotibus scribit. Il silenzio su questa opera o l'esclusione di essa dal digesto può spiegarsi, come per quella ex Plautio, con l'esserne il contenuto stato compreso nelle Membrane, del che darebbero ragione diversi frammenti di esse, in cui si tratta di dote. Si aggiunga che tanto Ulpiano che Paolo, nel titolo del digesto, de iure dotium, citano tre volte Nerazio senza indicare l'opera, e nulla vieterebbe di supporre che si fossero riferiti al libro *De Dotibus* (1).

Sono queste le sole opere che conosciamo di Nerazio. Alcuni gliene attribuiscono anche altre, cioè: *Auspiciorum de comitiis*, e *Pontificales Quaestiones*, che si appartengono invece a Veranio, ingannati forse dal facile scambio dei nomi di Neratius e Veranius (2); nonchè un commento a qualche opera del giureconsulto Fulcinio, a motivo che il fr. 39, 6, 43, incomincia: *Fulcinus, inter virum et uxorem mortis causa etc.* (3). Relativamente al quale ultimo si osserva non essere raro il caso d'incontrare nel digesto frammenti in cui siano riportati

(1) Ottonis. Vita Serv. Sulp. Rufi, in Thesaur. rom. V. 1603 - Nerat. 12, 4, 8 e 23, 3, 53; Ulp. 23, 3, 5, 6 e 8; Paul 23, 3, 20.

(2) Festus. De Verb. Signif. sub v. Referris in diem. - Glandorpianus. Onomastic. Hist. Rom. - Landucci Stor. del Dir. Rom. § 56,30, XXVII. - Sickel. O. C. c. VIII. - Engelmann. Bibliotheca Script. Classic. Veranius. Lipsia 1892.

(3) Heinnecc. O e 1. citati - Bachius. De mortis causa donat.

da qualche giurista i brani di un altro, con l'indicazione del costui nome, senza che per questo siasi pensato a crederlo autore di alcun commento al medesimo. Cfr. Paul. 35, 1, 43 pr. e 35, 2, 49 pr. Il Sickel credette che la prima parte del detto responso facesse parte del frammento precedente, ch'è di Ulpiano, ma la diversità del contenuto osta a sì fatta interpretazione. L'indicazione dell'opera dei Responsi rende altresì poco verosimile l'ipotesi di un'interpolazione premessa al testo. Più esatto sembra, per contrario, che Nerazio abbia voluto riportare prima l'opinione di Fulcinio, e poi la sua.

I giuristi del primo secolo, al pari di quelli del tempo di Augusto, scrissero con molta purità di linguaggio, ed a torto, nota l'Ugo, non sono annoverati fra gli scrittori dell'età d'oro o d'argento della letteratura latina. Ove si ricerchi la causa di tal pregio, la si ravviserà nel fatto che essi appartenevano alla classe più dotta di Roma, e che la loro scienza era la sola che ivi fosse in qualche modo indigena, non essendo punto coltivata tra i Greci. Inoltre non vi sono scrittori che più dei giureconsulti romani meritino di essere paragonati ai matematici, sia per la severità delle conseguenze che essi deducono da principii costanti, sia pel metodo tutto affatto particolare con cui sviluppano le loro idee, solo intenti a chiarire il loro concetto, senza attendere alle ripetizioni che talvolta avrebbero potuto essere anche eliminate (1). In questo rigore di matematico procedimento logico non v'ha alcuno che superi Nerazio. Se si paragoni il suo fr. 2, 14, 58 con quello di Pomponio 18, 5, 2, e di Ulpiano 2, 14, 7, 5, versanti tutti sopra lo stesso argomento, si vedrà di quanto egli sia in questo superiore agli altri due. Dicasi lo stesso pel raffronto del fr. Nerat. 47, 2, 64 e 28, 5, 54 con quello rispettivamente di

(1) Hugo. Histoire du Droit Rom. § 314 e seg.

Giul. 9, 4, 40 e Scev. 28, 6, 48, 2. Agli antipodi, per ciò che riguarda lo stile, con Caio e Paolo, è sobrio di parole, denso, conciso. Il suo pensiero non traspare sempre chiaro e lucido alla prima lettura, come nei detti due autori, ma talvolta è racchiuso, stretto in una forma così laconica, che il lettore, a bene intenderla, deve snodarla, svolgerla e completarla, per il che talvolta ha dato luogo a qualche dubbio d'interpretazione.

Nell'uso della sua lingua s'incontrano parole e frasi come queste: *consummare* per *inchoatum perficere*, 7, 1, 61; ma la stessa parola fu adoperata da Frontino, De Aqueduct. Urb. Rom.; Plinio Ep. X, 3; Paolo, 13, 6, 17, 3; Ulpiano, 1, 16, 7, 1; *abundare mandati quantitatem*, con l'accusativo (p. 26); l'uso in senso traslato di *propius*, 15, 3, 18; 19, 1, 31 etc., adoperato spesso anche da Ulpiano; *adire negotium, vel ab eo reverti*, 50, 5, 4; *apprehendere ius*, 19, 1, 41; *habitus* 12, 4, 8, cfr. Celso 8, 6, 12.

Ma queste non sono che osservazioni di poca o nessuna importanza, che nulla tolgono alla bontà della lingua o dello stile di Nerazio, e non menomano la sua importanza come giureconsulto.

Grave e difficile fu senza dubbio l'opera che dovè sostenere la commissione incaricata di compilare il digesto. Era impossibile formare un tutto organico con un lavoro a mosaico, e perciò diveniva necessario qua e là qualche connessione, chiarimento o coordinazione, che eliminasse le antinomie inevitabili fra tanti scrittori diversi per l'età in cui erano vissuti, per le scuole di cui avevano fatto parte, per genio ed intuito giuridico. Da ciò *propter utilitatem rerum* qualche interpolazione *per adiectionem vel deminutionem*, e qualche inesattezza che gli interpreti del diritto romano

hanno rinvenuto anche nei frammenti specialmente indiretti di Nerazio. Le maggiori e meglio accertate sono queste:

Regul. 26. 1. 18 Lib. III.: *Feminae tutores dari non possunt, quia id munus masculorum est, nisi a Principe filiorum tutelam specialiter postulent.* L'ultima proposizione *nisi a Principe etc.* deve attribuirsi a Triboniano, perchè fu soltanto dopo Nerazio concessa la tutela alle donne. Nel 224, secondo una costituzione dell'imperatore Alessandro, era ancora alle donne vietata la tutela, perchè essa virile munus est. Cod. 5. 35. 1 (1).

D. 8, 3, 2, Lib. IV Regul. 8, 3, 2. *Rusticorum praediorum servitutes sunt: licere altius tollere et officere praeterio vicini etc.* Ma le servitù altius tollendi et officendi luminibus vicini sono urbane, non rustiche. (cfr. Gai. 8. 2. 2 e 6). Per giustificare Nerazio si sono versati fiumi d'inchiostro; ma si è riconosciuto in fine che trattasi di un errore il quale, non potendo imputarsi a Nerazio, non può essere che effetto dell'opera dei compilatori (2).

Un'altra interpolazione si ravvisa pure nel disputato fr. 24. 1. 63 di Paulus ad Neratium, quantunque gli scrittori non siano d'accordo sulle parole e sulla forma di essa (3). Si vuole che il fram. di Nerazio si restringa soltanto alla prima parte: *De eo, quod uxoris in aedificium viri ita coniunctum est, ut detractum alicuius usus esse possit, dicendum est agi posse.*

Paolo, in una nota a Plauzio 42, 1, 21, parlando della condanna del debitore col *beneficium competentiae*,

(1) Lenel - Paling. iur. II. p. 1263.

(2) Perozzi. Istituz. di Dir. Rom. I. 482 n. 2.

(3) Pampaloni, in Archivio Giuridico. XXVIII, 156; XXX, 253; XXXI, 41, 399; XXXIV, 153.

cioè *in id quod facere potest*, dopo di aver detto che essa è applicabile così al marito che al suocero, si domanda se sia lo stesso nel caso che si agisca contro il suocero per promessa di dote, *quod et id aequum esse videtur*, e soggiunge immediatamente: *sed alio iure utimur, ut et Neratius scribit.* Ma non è esatto questo ricordo, perchè, in altra nota a Sabino, lo stesso Paolo riferisce, insieme con quello di Procolo, il giudizio di Nerazio sull'oggetto, che è l'opposto, cioè la condanna *non ultra facultates* (1). Non essendo possibile attribuire a Paolo una sì fatta contraddizione, essa non può essere derivata che dai compilatori.

Paolo nel lib. IX ad Edict. cita le opinioni di Proculo e di Pegaso sulla estensione dell'obbligazione di colui che ha incominciato a gestire un negozio d'altri, e lo ha continuato dopo manomesso; ed il relativo fr. 3. 5. 18 si chiude con le parole: *Idem Neratius.* Il successivo fr. è pure di Paolo, porta la intestazione dell'opera da cui è estratto *ad Neratium*, e contiene cinque §. Si ritiene generalmente che i § 1-5 appartengano ad altra opera, cioè al lib. IX *ad Edictum*, così per la latinità diversa dei due autori, che per la circostanza che non si sarebbe potuto dire da Nerazio: *Scaevola noster ait*, in quanto Scaevola fu maestro di Paolo e non di Nerazio.

Altre lievi interpolazioni si sospettano pure in 6, 2, 17; 16, 2, 4; 18, 1, 57; 27, 3, 9, 1; 41, 1, 13, ma è inutile soffermarsi su di esse.

(1) D. 24, 3, 17, pr. Ex diverso si socer ex promissione a marito conveniatur, solet quaeri, an idem honor habendus sit (i. e. ut in id damnetur quod facere potest): Neratius libris Membranarum et Proculus scribunt hoc iustum esse. V. Riccobono. Iulianus ad Minucium - Studi critici sulle fonti del D. R. in Bollet. Ist. D. R. VIII. 274.

CAPITOLO VII.

Nerazio nel digesto e nella legislazione imperiale.

Le Aquile vincitrici poterono estendere il dominio e la civiltà latina aggregando a Roma numerose provincie, e nazioni vissute prima indipendenti; Rutilio Numaziano potè dire di Caracalla:

Fecisti patriam diversis gentibus unam,
Urbem fecisti quod prius orbis erat.

Ma il colossale impero non durò molti secoli, ed andò in rovina. Gli sopravvisse la sapienza legislativa, che era stata creazione non di un uomo, nè di un'epoca, ma emanazione lenta e progressiva della coscienza di un popolo, il quale per la sua alta mentalità, per la costante e progressiva elaborazione dei suoi ordinamenti politici, aveva insito in sè il meraviglioso potere di adattare sempre con felici innovazioni i rapporti di diritto già esistenti alle mutevoli condizioni dei tempi. Le sue leggi non solo resistettero all'urto delle invasioni barbariche, ma furono sempre un faro luminoso dal quale s'irradiò la luce sui secoli venturi. Se il diritto pubblico di Roma, per le diverse condizioni dei tempi, ora ha dovuto cedere il posto ad altri principii che si sono venuti creando e sviluppando sotto l'influsso di una vita sociale più civile, più complessa e perciò più progredita, quello privato sta ancor saldo nelle sue fondamenta, costituisce la base tetragona di

tutte le legislazioni del vecchio continente, e si va altresì infiltrando in quelle del nuovo. Perciò il digesto, che è l'opera la quale ha riunito tutta la sapienza giuridica di quel popolo, rimane il monumento scientifico più insigne dell'antichità, unico del suo genere fra tutte le civiltà che la storia ricordi. I giureconsulti romani in conseguenza, che ebbero il merito di concorrere con i loro scritti ad elevare il giure a tanta altezza, sono stati e saranno in ogni età meritamente venerati quali creatori, apostoli e sacerdoti della scienza del diritto.

Fra i trentotto giureconsulti, le cui opere furono prescelte per la compilazione del digesto, vi fu compreso Nerazio, per quelle, come si è visto, dal titolo *Regularum, Membranarum, Responsorum*.

Da un raffronto fatto dal Roby della quantità di materiale che i compilatori trassero da ciascun autore, risulta che il maggior contributo fu dato da Ulpiano e da Paolo, in misura l'uno di pagine 590, l'altro di 268, cioè poco meno della metà. Viene 21° Nerazio con pag. 7 1/2, meno quindi di Giavoleno con 23, di Marcello con 21, di Celso con 14, di Labeone e di Alfeno con 9, e più di Procolo con 6, di Fiorentino con 4 ed altri. Va però avvertito che il computo è fatto in base dei soli frammenti diretti, i quali non possono essere presi a criterio della mentalità giuridica rispettiva, perchè i giureconsulti posteriori molto attinsero dagli anteriori, talvolta citandoli, tale altra no. Infatti, mentre di Labeone furono trascritti solo 34 estratti originali (Lenel 193-226), quelli in cui lo stesso è citato da altri ascendono a 367. Per Nerazio, di fronte a 64 passi diretti, se ne contano 126 indiretti (1).

(1) Roby-Pacchioni. Introduzione al Digesto, 13, 286. Firenze 1887. Le opere esaminate contenevano più di 2000 libri e 3 milioni di righe. Ne furono tratti oltre 9000 frammenti contenuti in circa 150 mila righe.

La Commissione, che venne ufficialmente incaricata di compilare il digesto, fece oggetto dei suoi studi ben 231 opere (1) secondo un certo ordine, ed alcune di esse, per ragione di materia, contemporaneamente.

Da minuziosi ed acuti studi fatti in proposito si è potuto ricostruire tale ordine, e da esso risulta che i libri *Regularum* occuparono il n.° 36, quelli *Membranarum* il 58, e che furono posti insieme per identità di materia gli altri dei *Responsorum* e di *Paulus ad Neratium* ai nn. 174 e 175. Le due prime opere furono comprese nella classe 1^a o *Sabiniana*, le due ultime nella 3^a o *Papiniana*.

Si è già accennato che, tra le scuole di diritto esistenti in Roma (p. 31), due ebbero maggior fama, la *sabiniana* e la *proculeiana*, alla quale ultima appartenne *Nerazio*. Si credette, specialmente in passato, che la prima si attenesse ad idee conservative, fosse paurosa d'innovazioni, preferendo nell'interpretazione delle leggi il senso letterale allo spirito di esse, e che la seconda s'ispirasse a sentimenti liberali, si dimostrasse ardita, speculativa, dialettica, e che, in conseguenza di questo diverso indirizzo, ciascuna professasse una sua propria opinione. Credono altri, per contrario, che queste scuole non fossero se non due cattedre di giureconsulti, nelle quali, quando per morte od altra causa veniva meno l'insegnamento di un professore, succedeva un altro, che reputava ad onore l'appartenere alla schiera dei predecessori, senza ritenersi per questo vincolato ad idee altrui. In questi sensi non vi sarebbe stata tra le due scuole una spiccata diversità teorica, ma l'importanza dell'una e dell'altra sarebbe derivata dall'eccellenza dei professori che v'insegnavano.

(1) Landucci - Stor. Dir. Rom. § 88 - Roby - Pacchioni. O. C. p. 39 e s.

Queste opinioni, se non si prendono in senso assoluto, hanno ambedue una parte di vero. È indubitato che intorno ad alcune questioni un dissenso vi fosse, come ad esempio sull'inizio della pubertà, sulla specificazione, sul possesso, sul requisito del prezzo nella vendita, sulla validità dei legati preposti alla istituzione di erede o sottoposti all'adempimento di una condizione impossibile o quasi, ecc. (1) Avverte a questo proposito il *Krueger* che si è perduto molto tempo e sciupato molto ingegno a porre in luce l'opposizione esistente tra queste due scuole, senza darne la dimostrazione, perchè non si saprebbe dire con sicurezza se le divergenze tra loro fossero radicali e riguardassero la sostanza degli istituti giuridici; se non differissero che per opposte vedute, che a lungo andare avevano formata una tradizione, sopra un certo numero soltanto di questioni; o, in fine, se tutto si riducesse al contemporaneo insegnamento di diritto in due diverse *stationes* tenute rispettivamente dai successori di *Labeone* e di *Capitone* (2).

Dall'esame, in fatti, delle fonti, risulta che i componenti di una scuola erano in non poche questioni perfettamente di accordo con quelli dell'altra (3).

(1) *Costa*. Stor. del Dir. Rom. I, 56 e seg. Per le controversie nelle due scuole *V. Lenel*, *Paling. iur. Sabinus*, in fine, e *Roby-Pacchioni*. O. C. 132 e seg. *Padelletti*, *Cogliolo* O. C. 424.

(2) *Krueger*. *Hist. des sources du Dr. Rom.* p. 196. Qualche antico scrittore, fisso nell'idea della diversità delle due scuole, non potendo assegnare alcuni giureconsulti nell'una o nell'altra, perchè alcune loro opinioni si conformavano ai *sabiniani*, ed altre ai *proculeiani*, sentirono il bisogno di crearne una terza col nome di *Miscellones*, come quelli dei quali non *certae sunt sententiae*, sed *mixti iudicii*. *Mascovius*. *De sectis Sabinorum et Proculeianorum*, p. 125. *Lipsiae* 1788.

(3) Per darne qualche esempio, erano identiche le opinioni: tra *Sabino* e *Procolo* nelle questioni di cui in 25, 2, 1; 35, 1, 14; tra

Ciò si avvera anche per quello che riguarda Nerazio; anzi per questi va premessa un'osservazione d'indole generale, che cioè, mentre si crede che i sabiniani temessero le innovazioni, e fossero fautori del passato, un frammento dello stesso il quale è proculiano, potrebbe benissimo venire attribuito ad un giureconsulto dell'altra scuola, ed è il seguente: D. 1, 3, 21. Nerat. Rationes eorum, quae constituuntur, inquiri non oportet, alioquin multa ex his, quae certa sunt-subvertuntur.

Ma, oltre a questa sua dichiarazione d'indole generale, non ne mancano altre specifiche che dimostrano la conformità in alcuni argomenti tra lui ed alcuni dei sabiniani, quali ad es. Sabino (1) e Giuliano (2).

Abbiamo già trattato dei maestri di Nerazio, e non è il caso di ripeterci. A titolo di chiarimento e di sviluppo delle cose esposte, crediamo di aggiungere che i giureconsulti ai quali

Sabino, Cassio e Procolo, 2, 1, 11, pr.; 7, 8, 12, 1; tra Cassio e Procolo, 7, 5, 3; 35, 1, 43 pr.; tra Sabino e Cassio, 7, 5, 5, 1; 12, 5, 6; 8, 5, 19; 36, 2, 12, 1.

(1) D. 8, 6, 12. Cels. Qui fundum alienum bona fide emit, itinere, quod ei fundo debetur, usus est; retinetur id ius itineris, atque etiam si praecario aut vi defecto domino possidet;... Quare fortius, et si aqua per rivum sua sponte perfluxit, ius aquae ducendae retinetur, quod et Sabino recte placuit, et apud Neratium libro quarto Membranarum scriptum est.

D. 9, 4, 21, 6. Ulp. Sabinus putat, non esse dandam (exceptionem iurisiurandi), quasi de alia re sit iuratum, hoc est, tunc non fuisse in potestate (servum) modo vero quum in potestate deprehendatur, de facto eius posse agi. Neratius quoque dicebat, post exactum iurandum posse actorem, detracta noxae deditioe esperiri, si modo hoc contendat, porteaquam iuratum est, coepisse in potestate habere.

(2) D. 3, 3, 27, 1. Ulp. Si ex parte actoris litis traslatio fiat, dicimus committi iudicatum solvi stipulationem a reo factam; idque et Neratius probat et Iulianus. V. p. 94 n. 3 e 96 n. 1.

maggiormente attinse furono Aristo, Labeone, e Procolo. Come egli si giovò dello studio di coloro che lo avevano preceduto, così quelli che lo seguirono si giovarono dei suoi.

Quanta parte del suo pensiero sia trasfusa nel digesto non si potrebbe da noi dire con sicurezza. Solo conosciamo che sonvi intorno a 200 frammenti che lo riguardano (1), dei quali una metà circa estratti direttamente dalle sue opere, o con riferimento espresso all'una o all'altra di esse (1 - 102); ed un'altra metà circa da altri autori, i quali citano il suo nome. Ma non tutti i frammenti diretti contengono idee sue originali, giacchè in diverse questioni la conformità delle sue vedute a quelle di altri giureconsulti ci è indicata o da lui stesso, o da altri (2). Sappiamo inoltre che fu studioso degli insigni giuristi che lo avevano preceduto, per avere scritte note su Plauzio, e l'opera De Nuptiis, del cui argomento si era occupato anche Servio. Si potrebbe citare qualche passo in cui egli, pure attenendosi a quello che sulla materia era stato ritenuto da altri, non aveva creduto fare il nome di alcuno: così, ad es.; pei figli naturali egli dice che la condizione giuridica è quella della madre, e ciò rimonta a Sabino (3); per il danneggiamento ad animali, o anche ad un uomo, non potendosi esperire l'actio Aquiliae, che si ricorre all'uso dell'actio

(1) Secondo l'appendice sono in numero minore, ma occorre avvertire che talvolta sotto uno stesso numero sono segnati più §, come ad es. in 126, 128.

(2) Nerazio nelle Membrane 2, 14, 58; 17, 1, 39; 18, 3, 5; 36, 3, 13; 36, 10, 9; 39, 2, 47; Paul. 2, 14, 27; 23, 3, 20; 34, 2, 32, 5; 41, 2, 3, 3; Ulp. 7, 2, 3, 2; 8, 3, 5, 1; 13, 1, 12, 2; 28, 5, 9, 14; etc.

(3) Ferrini. Rendic. R. Istit. Lom. An. 1887 p. 358 - Nerat. 50, 1, 9. Lo stesso dissero Celso, 1, 5, 19; ed Ulpiano 1, 5, 2, 4.

in factum, che era stata ammessa da Labeone (1). E d'altronde è naturale che uno scrittore di diritto non possa ad ogni passo indicare tutti gli autori che avevano trattato lo stesso argomento.

Dando uno sguardo all'appendice, è facile rilevare come le opere del nostro giureconsulto siano state usufruite dagli scrittori, i quali ne hanno citato il nome; ma sarebbe inesatto ritenere che ciò fosse avvenuto unicamente in casi nei quali essi esplicitamente lo dichiararono. In fatti, se ci fermiamo a Pomponio, troveremo che egli ha attinto a Nerazio non solo in casi da lui indicati nei nn. 45 e 177 - 181, ma anche in alcuni altri (2). Del pari Giuliano, che non ha mai citato Nerazio, o forse solo in 39, 6, 21, non ha sdegnato di aver presenti le sue opere (3). Dicasi lo stesso di Marcello (4).

Volendo però noi dimostrare più largamente di quello che non abbiain fatto sinora l'importanza delle opere di Nerazio, accenneremo ad alcuni casi nei quali dallo stesso sono state tolte le questioni, senza fare menomamente il suo nome.

(1) Nerat. 9, 2, 53 e 9, 2, 9, 2, cfr. 47, 2, 50, 4. Lo stesso fu ripetuto da Gaio in 47, 2, 51, e da Paolo in 9, 2, 33, 1.

(2) D. 7, 2, 3, 2. Ulp. . . - Et ita et Neratio et Aristoni videtur, et Pomponius probat. . . - 16, 2, 4. Paul. Verum est quod et Neratio placebat, et Pomponius ait. . . - 23, 3, 20 Paul. . . idque et Aristoni et Neratio, et Pomponio placet - 24, 1, 5, 5 Ulp. . . Neratius autem, cuius opinionem Pomponius non improbat. Vedi Append. ai nn. citati.

(3) D. 4, 3, 19. Papin. Si fideiussor promissum animal ante moram occiderit, de dolo actionem reddi adversus eum oportere Neratius Priscus et Iulianus responderunt - 15, 1, 11, 3. Ulp. . . . Et Neratius et Nerva putant, item Iulianus libro duodecimo scribit. . . V. pure Ulp. 12, 4, 3, 5 e 35, 1, 7, pr.; 9, 4, 40; cfr. Nerat. 47, 2, 64; Ulp. 6, 2, 9, 4, cfr. Ner. 19, 1, 31, 2.

(4) D. 47, 10, 7, 5. Ulp. . . et Marcellus secundum Neratii sententiam hoc probat, cogendum iniurias, quas simul passus est, coniungere.

Il pupillo, senza l'autorità del tutore, non si obbliga neanche naturalmente, secondo Nerazio, 12, 6, 41. Ciò contraddice con altri frammenti, tra i quali quello di Ulpiano, 46, 2, 1, 1; ma Rufino, che credette di seguire il nostro autore, ripete lo stesso concetto come cosa sua, 44, 7, 59 (1).

Il sostituito pupillare ch'è istituito erede anche dal padre, aprendosi la successione del figlio, non può separare l'eredità dell'uno da quella dell'altro, ma deve accettarle o ripudiarle entrambe. Così Nerazio in 29, 2, 59, ripetuto da Ulpiano senza veruna citazione in 28, 6, 10, 2, (2).

La teorica della natura giuridica del lido del mare fu espressa da Nerazio, 41. 1. 14, che scrisse essere pubblico non perchè fosse in patrimonio del popolo, ma per l'uso comune a tutti. Marciano e Gaio hanno ciò ripetuto, tacendo di Nerazio (3).

(1) D. 12, 6, 41. Nerat. VI. M. Quod pupillus sine tutoris auctoritate stipulanti promiserit, solverit, repetitio est, quia nec natura debet. D. 44, 7, 59. Rufin. Pupillus mutuam pecuniam accipiendo ne quidem iure naturali obligatur.

(2) D. 29, 2, 59. Nerat. II. M. Qui patri heres extitit, si idem filio impuberi substitutus est, non potest hereditatem eius praetermittere. Quod sic accipiendum est, etiam si vivo pupillo mortuus erit, deinde pupillus impubes decesserit; nam is, qui heres extiterit, pupillo quoque heres necessario erit.

D. 28, 6, 10, 2. Ulp. Filio impuberi heredi ex asse instituto substitutus quis est, extitit patri filius heres; an possit substitutus separare hereditates, ut filii habeat, patris non habeat? Non potest, sed aut utriusque debet hereditatem habere, aut neutrius; iuncta enim hereditas coepit esse.

(3) D. 41, 1, 14. Nerat. V. M. Quod in litore quis aedificaverit, eius erit; nam litora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quae primum a natura prodita sunt, et in nullius adhuc dominium pervenerunt; nec dissimilis conditio eorum est, atque piscium et ferarum, quae simul atque apprehensae sunt, sine dubio eius

Nel caso del legato di un servo, il quale abbia sottratto una cosa dell'erede prima dell'adizione dell'eredità, Nerazio è di avviso che il legatario è esposto alle conseguenze di un'actio furti pel fatto del servo suddetto, 47. 2. 64. Giuliano ripete lo stesso in 9, 4, 40; anzi, senza dichiararlo esplicitamente, fa delle distinzioni, che dimostrano di aver egli avuto presente la risoluzione di Nerazio (1).

in cuius potestatem pervenerunt, dominii fiunt. § 1. Illud videndum est, sublato aedificio, quod in litore positum erat, cuius conditionis is locus sit, hoc est, utrum maneat eius, cuius fuit aedificium, an rursus in pristinam causam recidat, perindeque publicus sit, ac si nunquam in eo aedificatum fuisset; quod propius est, ut existimari debeat, si modo recipit pristinam litoris speciem.

D. 1. 8. 4, Marc. Nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur piscandi causa, dum tamen villis, et aedificiis, et monumentis abstinetur, quia non sunt iuris gentium sicut et mare.

h. t. 5, 1. Gai. In mari piscantibus liberum est casam in litore ponere, in qua se recipiant,

h. t. 6. Marc. - in tantum, ut et soli domini constituantur, qui ibi aedificent, sed quamdiu aedificium manet; alioquin aedificio dilapso quasi iure postliminii revertitur locus in pristinam causam et, si alius in eodem loco aedificaverit, eius fiet.

(1) D. 47, 2, 64. Nerat. I. M. A Titio herede homo Seio legatus ante aditam hereditatem Titio furtum fecit; si adita hereditate Seius legatum ad se pertinere voluerit, furti eius servi nomine agat cum eo Titius, quia neque tunc, quum faceret furtum, eius fuit, et ut maxime quis existimet, si servus esse coeperit eius, cui furtum fecerat, tolli furti actionem, ut nec, si alienatus sit, agi possit eo nomine; ne post aditam quidem hereditatem Titii factus est, quia ea, quae legantur recta via ab eo qui legavit, ad eum, cui legata sunt, transeunt. Cfr. Papin. 81, 80.

D. 9. 4. 40. Iul. Si servus legatus ante aditam hereditatem rem heredis furti subtraxerit, poterit is cum legatario, qui legatum agnovit, furti agere; sed si idem servus hereditariam rem subtraxerit, furti actio cessabit, quia huiusmodi rerum furtum non fit; ad exhibendum autem actio competit.

Intorno alla natura del possesso utile per l'usucapione, Nerazio ritenne non nuocere la causa ingiusta di esso, purchè ricorra un probabilis error possidentis, ed esemplifica il caso in cui il proprietario del servo creda che questi abbia acquistato qualche cosa, 41, 10, 5, cong. 41, 4, 2, 6. Africano non solo ripete lo stesso, ma adduce il medesimo esempio, 41, 4, 11, dicendo che *vulgo traditum est* (1).

Nerazio esamina il caso, 28. 6. 54, della sostituzione pupillare di un servo, che è poi venduto dal figlio impubere dopo adita l'eredità del padre, a Tizio che lo nomina, in un secondo suo testamento, erede. Sino a tanto che il figlio non abbia raggiunto la pubertà, questo servo non può essere erede di Tizio; ma se raccoglierà l'eredità del pupillo, potrà avere anche quella di Tizio. Lo stesso in una forma diversa ripete Scevola in 28. 6. 48. 2 (2).

(1) D. 41, 10, 5. Nerat. V. M. Usucapio rerum etiam ex aliis causis concessa interim propter ea, quae nostra existimantes possideremus, constituta est, ut aliquis litium finis esset § 1. Sed. id, quod quis, quum suum esse existimaret, possederit, usucapiet, etiamsi falsa fuerit eius existimatio; quod tamen ita interpretandum est, ut probabilis error possidentis usucapioni non obstet, veluti si ob id aliquid possideam, quod servum meum aut eius, cuius in locum hereditario iure successi, emisse id falso existimem; quia in alieni facti ignorantia tollerabilis error est - Cfr. Paul. 41, 4, 2, 6.

D. 41, 4, 11. Afric. Quod vulgo traditum est, eum qui existimat se quid emisse, nec emerit, non posse pro emtore usucapere, hactenus verum esse ait, si nullam iustam causam eius erroris emtor habeat; nam si forte servus vel procurator, cui emendam rem mandasset, persuaserit ei, se emisse, atque ita tradiderit, magis esse ut usucapio sequatur.

(2) D. 28, 5, 54. Nerat. I. M. Pater filio impuberi servum heredem substituit, liberumque esse iussit; eum pupillus vendidit Titio, Titius eum iam primo testamento facto in secundo testamento liberum heredemque

Ulpiano, nel trattare dei diritti inerenti all'usufrutto, ne specifica alcuni relativi a quello di una villa, 7, 1, 12, pr. Soltanto dopo la scoperta dei Frammenti Vaticani si è potuto rilevare che lo stesso prima di lui era stato detto da Nerazio, n. 71 (1).

Sarebbe utile una escursione tra i frammenti così diretti che indiretti di Nerazio per esaminarli e commentarli, ma questo esce dal nostro compito, perchè importerebbe un esame di quasi tutte le materie del diritto, non solo in sé stesse, ma nel loro svolgimento storico, anteriore e posteriore a Nerazio, ed aprirebbe, inoltre, l'adito a discussioni critiche sui frammenti che presentano un'antinomia con quelli di altri

esse iussit; superius testamentum Titii ruptum est, quia is servus et heres potest esse.... Quod ad vim autem eius institutionis pertinet, ita se res habet, ut, quamdiu pupillo ex ea substitutione heres potest esse, ex Titii testamento libertatem hereditatemque consequi non possit; si pupillus in suam tutelam pervenerit, perinde ex Titii testamento liber heresque sit, ac si pupillo substitutus non fuisset; si pupillo heres extitit, propius est, ut Titio quoque, si velit, heres esse possit.

D. 28, 6, 48, 2. Scaev. Si pupillus substitutum sibi servum alienaverit, eumque emtor liberum heredemque instituerit, numquid iste in substitutione habeat substitutus universum? Et si quidem pupillus ad pubertatem pervenerit, necessarius ex testamento emtoris heres existit; sin vero intra pubertatem decesserit, ex substitutione quidem liber et heres fit, et necessarius patri pupilli, emtori autem voluntarius heres existit.

(1) D. 7. 1. 12 pr. Ulp. . . materiam tamen ipsum (usufructuarium) succidere, quantum ad villae refectionem, putat posse, quemadmodum calcem, inquit, coquere, vel arenam fodere, aliudve quid aedificio necessarium sumere.

Frag. Vatic. 71. Materiam tamen ipse succidere, quantum ad villae refectionem, poterit, ut putat Neratius, libro III Membranarum, quemadmodum inquit etc. come sopra.

giureconsulti (1). Noi invece ci terremo paghi di additare brevemente qualcuno dei più importanti principii che si devono a lui, e che furono accolti nel digesto, e nella legislazione imperiale. Nerazio fu il primo autore che ammise l'acquisto del possesso per extraneam personam (2). A lui devonsi pure le teoriche della condizione giuridica del lido del mare, non che della buona fede che si appoggi sopra una iusta causa erroris come titolo per l'usucapione, 41, 1, 14 e 41, 10, 5, 1, di cui abbiamo già fatto innanzi parola.

Inoltre alcuni principii, sui quali cadeva disputa tra i giureconsulti, furono autorevolmente consacrati da rescritti o costituzioni imperiali.

Ebbero il merito di essere confermate da apposite costituzioni imperiali queste sentenze di Nerazio :

(1) Tra le antinomie vanno notate, oltre a quella relativa all'obbligazione del pupillo di cui in 12, 6, 41 già accennata, le seguenti: sulla preferenza nell'actio Publiciana, Nerat. 19, 1, 31, 2, e Giuliano ed Ulpiano in 6, 2, 9, 4; sull'obbligazione del fideiussore per colpa del quale la cosa è perita, Nerazio, 4, 3, 19, e Papiniano 46, 3, 19; sopra il diritto dei creditori solidali in caso che uno di essi abbia da solo pattuito qualche cosa col debitore, Nerazio in 2, 14, 27, e Paolo 4, 8, 34; sul legato lasciato ad un municipio sotto condizione, Nerazio 35, 1, 97 ed Ulpiano 28, 7, 8 etc.

(2) Girard. Manuel De Droit Rom. 4.^a edit. p. 270. Ferrini. Manuale di Pandette, 3.^a edizione § 245 e 324. D. 41, 3, 41. Nerat. VII. M. Si rem surreptam mihi procurator meus apprehendit, quamvis per procuratorem possessionem adipisci nos iam fere conveniat, nihilo magis eam in potestatem meam rediisse, usuque capi posse existimandum est, quia contra statui captiosum est.

D. 41, 1, 13, pr. Nerat. Reg. Si procurator rem mihi emerit ex mandato meo, eique sit tradita meo nomine, dominium mihi, id est proprietas, acquiritur, etiam ignorantibus.

L'acquisto del possesso per mezzo di persona estranea (1).

L'unità della istituzione ereditaria e della sostituzione pupillare (2).

La validità del legato di cosa dell'erede (3).

La validità della interposizione del tutore nella emancipazione del servo, fatta dalla donna per epistolam, al tempo in cui l'epistola stessa fu scritta (4).

Altre costituzioni approvarono sentenze nelle quali l'avviso di Nerazio si era aggiunto a quello di altri giureconsulti; quali ad esempio:

Una costituzione dell'imperatore Pio approvò che nei casi in cui una disposizione testamentaria fosse stata sottoposta ad

(1) Inst. 2, 9, 5. Placet non solum scientibus, sed et ignorantibus nobis adquiri possessionem, secundum divi Severi constitutionem, et per hanc possessionem etiam dominium, si dominus fuit qui tradidit, vel usucapionem aut longi temporis praeacriptionem, si dominus non erit. Cfr. Gai 2, 95.

(2) Costa. Sopra la natura giuridica della sostituzione pupillare in *Bullet. Istit. Dir. R. VI.* 255 e seg. *Cod. 6, 30, 20.*

(3) D. 31, 67, 8. Papin. Si rem tuam, quam existimabam meam, te herede instituto, Titio legem, non est Neratii Prisci sententiae, nec Constitutioni locus, qua cavetur non cogendum praestare legatum heredem. V. Costa. Papiniano III. 78.

(4) Dosithei. *Disput. de manumis. 15.* Mulier sine tutoris auctoritate non potest manumittere, nisi ius liberorum habeat; tunc enim ex vindicta sine tutore potest manumittere. Unde si mulier absens liberum esse iubeat, quae ius liberorum non habeat, quesitum est hoc, an tutoris eius auctoritatem praestantis eo tempore, quo epistola scribitur servo a domina, (is liber fieret?) Iulianus negat: existimat enim eo tempore debere auctoritatem praestare, quo peragitur libertas; tunc enim peragi intelligitur, cum servus cognoscet dominae voluntatem. Sed Neratius Priscus probat libertatem servo competere: sufficere enim, quando epistola scribitur, adhiberi auctoritatem tutoris, cuius sententia et constitutione imperiali confirmata est.

una condizione potestativa negativa, si potesse, come era sembrato altresì ad Aristone e Giuliano, adire l'eredità mercè una cauzione, dal suo autore detta Muciana (1).

Si dubitò lungamente se, legato ad alcuno l'usufrutto di abitazione, il contenuto ne fosse il diritto di uso o di usufrutto, o quello di una speciale natura. Di questo ultimo avviso era Nerazio, conformemente a quanto prima di lui aveva opinato Procolo, e venne dopo ritenuto da Ulpiano. Giustiniano si attenne alla sentenza di questi giureconsulti, come da una costituzione del 14 Settembre 1530, confermata tre anni dopo nelle istituzioni (2).

Se alcuno in un testamento avesse scritto «*Sthicus liber esto, et posteaquam liber erit, heres esto*» fu da Labeone, Aristone e Nerazio opinato che al servo competesse ad un tempo la libertà e l'eredità, 28, 5, 9, 14. Si poteva dubitare della esattezza di tale risoluzione, ma il favore della causa della libertà fece considerare come non scritta la parola *postea*, e questa benigna interpretazione prevalse, e fu da Giustiniano estesa a casi consimili al presente, con le costituzioni 5 e 6 del Codice 6, 27.

(1) D. 35, 1, 7, pr. Ulp. Mucianae cautionis utilitas consistit in conditionibus, quae in non faciendo sunt conceptae, utputa: si in Capitolium non ascenderit, si Stichum non manumiserit, et in similibus et ita et Aristoni, et Neratio, et Iuliano visum est; quae sententia et Constitutione Divi Pii comprobata est.

(2) D. 7, 8, 10, 2. Ulp. Sed si sic relictus sit: illi domus usufructus habitandi causa, utrum habitationem solam, an vero et usufructum habeat, videndum; et Proculus et Neratius putant solam habitationem legatam, quod est verum. *Cod. Cost. 3, 33, 13.*

Inst. 2, 5, 5. Sed si cui habitatio legata sive aliquo modo constituta sit, neque usus videtur, neque usufructus, sed quasi proprium aliquod ius.

Con un rescritto di Traiano fu impedito, a consiglio di Aristo e di Nerazio, l'immissione in possesso nei beni del figlio, al padre che lo aveva dovuto emancipare per mali trattamenti, 37, 12, 5.

Nè taceremo di quelle norme del nostro giureconsulto che non incontrarono fortuna, sembrandoci che l'essere state o per qualche tempo accettate, o discusse, contribuisca a provare la fama e l'autorità di cui egli godeva.

Un servo aveva incominciato la gestione di un negozio, e l'aveva continuata dopo manomesso. Se è chiamato a rispondere di dolo o di colpa, deve aversi riguardo al solo tempo in cui è stato libero, ovvero a questo ed al precedente? Offriva motivo alla controversia il fatto che il servo non poteva obbligarsi che soltanto iure naturali. Sabino aveva opinato per l'uno e per l'altro tempo, e dello stesso avviso furono Procolo, Pegaso e Nerazio. Contrariamente stimò Ulpiano, seguendo Scevola, tranne che non vi fosse stata tale una connessione tra il fatto dell'un periodo con l'altro da non potersi essi separare. E questa fu l'opinione che prevalse, ed alla quale si riferiscono le Cost. 3, 5, 17 e 4, 14, 1 del Codice.

Per le relazioni che la pubertà aveva con alcuni istituti giuridici, importava moltissimo di ben determinarne il principio. Criterio dei sabiniani era quello della inspectio corporis, dei proculeriani il numero degli anni. Nerazio voleva un sistema misto e sembra che questo criterio per un certo tempo sia prevalso; ma nel 429 venne abolito da Giustiniano, e il divieto fu ripetuto nelle istituzioni, 1, 22, pr.

È noto che sulla compilazione delle istituzioni di Giustiniano, furono largamente usufuite quelle di Gaio, di Marciano e di Fiorentino, ma qua e là non mancano tracce di frammenti di altri autori del digesto. Sarebbe arrischiato supporre che anche le opere di Nerazio fossero state tenute pre-

senti, ma qualche traccia di esse non vi manca, forse per infiltrazione di seconda mano. Crediamo che ciò si possa riscontrare nei seguenti casi:

Inst. 3, 29, 4, sulla risoluzione delle obbligazioni, conformemente a Nerazio, 2, 14, 58;

Inst. 1, 1, 5, relativamente al lido del mare, di cui in Nerazio, 41, 1, 14;

Inst. 2, 9, 5, sull'acquisto del possesso per extraneam personam, come da Nerazio, 41, 1, 13.

Se dopo le cose innanzi esposte si sostenesse che Nerazio fu tra i più grandi giureconsulti dell'impero, pari a Papiniano, si peccherebbe manifestamente di esagerazione. Egli non fondò, nè ebbe una scuola a sè, non indusse una innovazione nella giurisprudenza, nè le dette un indirizzo diverso da quello che essa aveva preso dopo Labeone e Procolo; ma avendo assimilato tutta la dottrina giuridica del suo tempo, ne fece insegnamento, l'applicò a casi nuovi, sostenne qualche nuovo principio, che meritò poi di entrare e rimanere nel patrimonio della sapienza romana, e contribuì per tal modo al progresso della scienza del diritto. Il carattere particolare di esso, mirato attraverso il prisma dei suoi frammenti, a noi sembra ravvisarsi nel grande valore da lui attribuito alla libertà umana quale estrinsecazione del volere nei rapporti così degli uomini tra loro, che in relazione col mondo esterno, e conseguentemente quale fonte precipua di diritto. Tale principio, in verità, era pure comune ad altri giureconsulti, ma egli lo considerò come il fondamento sostanziale, come l'anima e la luce di ogni rapporto giuridico e tale da dover servire di norma nella risoluzione delle controversie; e siccome esso aveva una base scientifica, si prestava a numerose applicazioni.

Se si pon mente alle obbligazioni, è il volere delle parti quello che non solo le fa sorgere, ma può modificarle, e far

stabilire intorno alla responsabilità civile dei contraenti patti diversi da quelli comuni e propri di un determinato istituto, 2, 14, 58; 17, 1, 39. Nella vendita che il marito faccia alla moglie cum animo vendendi, per prezzo inferiore al vero, è il rispetto all'elemento subbiettivo che la mantiene valida, e solo è inefficace la remissione della differenza del prezzo tra il valore reale e quello inferiore portato dal contratto, 24, 1, 5, 5. Il pupillo non ha, giuridicamente parlando, una volontà sua, laonde nessuna obbligazione egli può incontrare, neanche naturale, 12, 6, 41. Gli sforzi degli interpreti possono mirare a togliere a questo frammento l'antinomia che ha con altri, ma non valgono a far dire a Nerazio una cosa diversa da quella che egli scrisse.

Se si mira ai testamenti, più evidente si manifesta il valore di tale principio. È stato istituito un individuo quale erede con la condizione *si servos certos manumisiset*, 35, 1, 6. Alcuni di questi servi muoiono, e perciò la manumissione non può aver luogo nel modo dal testatore voluto. Non essendosi verificata la condizione, per Nerazio non poteva l'istituzione valere, a differenza di Sabino e Cassio, che vollero ritenerla quasi impossibile, e videro trionfare la loro opinione. Dicasi lo stesso di un legato lasciato ad un municipio sotto condizione di un giuramento, 35, 1, 97, ritenuta non valida da Ulpiano, 28, 7, 8, pr.

Se si passa alle relazioni col mondo esterno, il detto criterio spiega anche altri frammenti. Per trasformare la naturalis possessio in possesso civile basta l'animus a completare quod desit, senza bisogno di materiale apprensione e dislocazione della cosa, 41, 2, 3, 3. Quando due persone si contendano con l'actio Publiciana il possesso di una medesima cosa acquistata sine dolo malo a non domino, Nerazio ritiene che debba essere preferito colui che prima ebbe la tradizione

di essa, contro colui che la possieda, a motivo della priorità di un vincolo giuridico perfetto seguito dalla tradizione, che costituisce un titolo di poeriorità contro il fatto del possesso dell'altro. Ner. 19, 1, 31, 2 cfr. Ulp. 6, 2, 19, 4. Ed andò egli tanto oltre nel dare la preminenza al volere contro il fatto, da ritenere che, nel caso di sottrazione di cosa ereditaria — per la quale non era allora ammessa l'actio furti — da chi tale non la credeva, s'incorresse in furto; nel che fu criticato da Paolo, il quale osservò: nihil mutat existimatio surripientis, 47, 19, 6 cfr. 47, 2, 83 pr.

Nerazio fu un giureconsulto a cui le idealità del diritto non fecero mai perdere la visione della realtà, e il riflesso che il diritto serve a regolare i rapporti tra gli uomini quali questi sono, e secondo la loro natura, da cui non sarebbe possibile di prescindere. Egli quindi fondò l'usucapione sul bisogno ut aliquis litium finis esset, 41, 5, 17, cfr. Gai., 41, 3, 1, bono publico; e formulò il principio, 22, 6, 2, che l'errore di diritto non può in ogni caso avere la stessa influenza dell'ignoranza del fatto, « quum ius finitum et possit esse, et debeat, facti interpretatio plerumque etiam prudentissimos fallat ». Dal che fu indotto a proclamare che « probabilis error possidentis usucapioni non obstat » e ne dà la ragione « quia alieni facti ignorantia tollerabilis error est. » A questo concetto, dell'intimo rapporto intellettuale e giuridico tra dominus e procurator, non che al bisogno pratico di rendere meno formali e più spediti i negozi, si deve l'altra norma circa l'acquisto del possesso per extraneam personam.

Nè egli s'ispirò mai a sentimenti diversi da quelli dell'equità e del diritto. Sono numerosi i passi in cui accenna al dolo di cui ci piace ricordare soltanto questo, che si rianoda alla concezione del diritto fondato sull'elemento subbiettivo, 44, 4, 11, 1: « in universum autem haec (de dolo

procuratoris) in ea re regula sequenda est, ut dolus omnimodo puniatur, etsi non alicui, sed ipsi qui eum admisit. damnosus futurus erit ». In diverse risoluzioni egli accenna all'equità con le formule del quod aequum, o minus aequum est, o iustior in causa, 27, 10, 9; 46, 7, 16; 36, 1, 63, 12. Infine, a questo concetto superiore di giustizia sono pure ispirate molte risoluzioni, tra cui notiamo quelle in, 37, 12, 5; 18, 3, 5; 19, 1, 11, 7 e seg.

Si potrebbe obiettare che non tutte le sue opinioni furono accolte, e se ne sono già notate alcune; ma questo nulla toglie al merito del nostro autore. È nella natura di tutte lo scibile, il diritto non escluso, il continuo progredire, e perciò non può meravigliare se le mutate condizioni del tempo e l'evoluzione della scienza abbiano fatto preferire norme nuove, ad altre ritenute meno esatte.

In ogni tempo Nerazio è stato ritenuto un insigne giureconsulto, di fama singolarmente autorevole, uno dei corifei della scuola innovatrice, che insieme a Procolo, Celso e Marcello, seguì le tendenze di Labeone (1). Se non fu un astro maggiore della romana giurisprudenza, ebbe una luce tutta propria che dura ancora attraverso i secoli. La grandezza di un giureconsulto non si misura soltanto dalla mole dei volumi che ha scritto, ma dall'acume della mente, e dalla sapienza addimostrata nel mirare a che il diritto sia sempre più rispondente alla natura dell'uomo e della società in cui esso vive. E queste doti Nerazio Prisco ebbe in grado eminente.

(1) Riccobono. Studi critici in Bollett. Istit. di Dir. Rom. VIII. p. 243.

APPENDICE

Quello che rimane delle opere di Nerazio (1)
(Frammenti diretti)

REGULARUM Libri XV.	10 — 27. 10. 9.
Liber III.	11 — 28. 5. 54. (2).
1 — 26. 1. 18.	12 — 47. 2. 64. (3).
2 — 26. 3. 2.	13 — 50. 5. 4.
Liber IV.	Liber II.
3 — 8. 3. 2.	14 — 2. 11. 14.
Liber V.	15 — 12. 4. 8.
4 — 41. 1. 15.	16 — 16. 3. 18.
5 — 41. 3. 40.	17 — 25. 1. 15.
Liber VI.	18 — 29. 2. 59.
6 — 41. 1. 13.	19 Ulp. 8. 3. 3. pr. 2.
Liber X.	Liber III.
7 — 30. 118.	20 — 2. 14. 58.
MEMBRANARUM Libri VII.	21 — 6. 2. 17.
Liber I.	22 — 7. 1. 44.
8 — 15. 1. 55.	23 — 10. 2. 54.
9 — 20. 2. 4.	24 — 19. 1. 31.
	25 — 23. 3. 53.
	26 — 40. 7. 17.

(1) Seguiamo in massima il Lenel, con l'aggiunta di alcune annotazioni. I frammenti sono tutti estratti dal Digesto meno indicazioni in contrario.

(2) Lenel, Paling. iur. 28, 5, 55.

(3) Lenel, O. c. 47, 2, 65.

27 — 43. 20. 6.	Liber VI.
28 — 46. 7. 16.	47 — 1. 3. 21.
29 — 50. 1. 9.	48 — 12. 6. 41.
30 Vat. 71 eg. Ulp. 7. 1. 12. pr. (1).	49 — 21. 2. 48.
31 Ulp. 8. 3. 3. 3.	50 — 21. 1. 16.
Liber IV.	51 — 37. 10. 9.
32 — 44. 1. 21.	52 — 39. 2. 47.
33 — 46. 6. 11.	53 — Ulp. 5. 3. 13. 3.
34 — 44. 4. 11. più	Liber VII.
Ulp. 44. 4. 4. 18. (2).	54 — 5. 3. 57.
35 Ulp. 7. 1. 7. 3.	55 — 15. 3. 18.
36 Cels. 8. 6. 12.	56 — 17. 1. 39.
Liber V.	57 — 36. 3. 13.
37 — 17. 1. 35.	58 — 41. 3. 41.
38 — 18. 3. 5.	59 — 44. 2. 27.
39 — 30. 124.	60 Ulp. 5. 3. 13. 3.
40 — 41. 1. 14.	61 Idem 44. 2. 9. 1. (6).
41 — 41. 10. 5. (3).	62 Idem 4. 2. 11. pr. (7).
42 — 22. 6. 2. (3).	Ex libris incertis
43 — 24. 1. 44.	63 Ulp. 12. 4. 3. 5.
44 — 47. 10. 41.	64 Idem 13. 1. 12. 2.
45 Pomp. 41. 10. 3. (3) (4).	
46 Ulp. 47. 10. 1. 8. 9. (5).	

(1) Dei due fr. al n. 30, solo quello dei Vat. Frag. ha l'indicazione del lib. III Memb. L'altro di Ulpiano ne manca, ma è uguale.

(2) Il fr. di Ulp. 44, 4, 18 cita Nerazio, ma non le Membrane. L'identità della materia col fr. 44, 4, 11 dimostra che fu estratto dalla stessa opera e dallo stesso libro.

(3) I nn. 41, 42 e 45 vanno esaminati congiuntamente.

(4) Il n. 45 manca dell'indicazione dell'opera e del libro, che si desumono dal n. 41 per ragione di materia.

(5) Il n. 46 manca dell'indicazione dell'opera e del libro, che si desumono per ragione di materia dal n. 44.

(6-7) I n. 61 e 62 mancano dell'indicazione dell'opera e del libro, che si desumono dall'identità della materia col fr. 59, De excep. rei iudic.

65 Paul. 24. 3. 17 pr.	75 Paul. 47. 19. 6. più 47, 2, 83.
più 42. 1. 21. (1).	pr. (5).
66 Idem 24. 3. 17. 2. (2).	76 Vat. 75.
66 Gai. 38. 1. 49.	77 Vat. 78. 79. = Ulp. 7. 2. 3.
	pr. (6).
RESPONSORUM Libri III.	78 Ulp. 14. 6. 7. pr. (7).
Liber I.	79 Paul. 35. 1. 43. 3.
68 — Ib. 1. 55.	80 Ulp. 36. 1. 23. 3.
69 — 16. 3. 30.	81 Paul. 22. 1. 14. 1. (8).
70 — 19. 5. 6. =	Liber II.
Pomp. 19. 1. 6. 1. (3).	82 — 17. 1. 61.
71 — 26. 7. 52.	83 — 32. 24.
72 — 38. 1. 50.	84 — 33. 7. 23. più
73 — 39. 6. 43.	Paul. 33. 7. 13. pr. § 1.
74 — 47. 2. 83. pr. (4).	85 — 45. 3. 22. (9).
	86 — 45. 3. 24.

(1-2) Dei tre fr. di Paolo ai n. 65 e 66, soltanto il primo 24, 3, 17 pr. ricorda le Membrane. Per l'identità della materia si attribuiscono gli altri due alla stessa opera.

(3) Il fr. di Pomponio è uguale a quello di Nerazio, e perciò si sono indicati insieme, quantunque il 19, 1, 6, 1 non richiami né l'opera né il libro dei Responsi.

(4-5) Il fr. 47, 19, 6 è estratto dall'opera Paul. ad Nerat. e sembra essere la prima parte di un unico responso col fr. 47, 2, 83 pr. (Alcune edizioni hanno invece dell'iscrizione 47, 2, 83 l'altra di 47, 2, 84). L'altro al n. 74 sta a sè, senza alcuna dipendenza da 47, 2, 83, pr. quantunque nel Digesto si vedano riuniti sotto un'unica iscrizione.

(6) Il Resp. risulta dal fr. Vatic. In quello di Ulp. non si fa parola del libro dei Responsi.

(7) Nel fr. al n. 78 Ulp. rammenta il lib. I e II dei Resp. Lo indichiamo qui, senza ripeterlo tra quelli del lib. II.

(8) Nel testo Paolo cita solo il libro I. Si ritiene che il passo di Nerazio non possa, per la sua forma, che essere stato tolto dai Responsi.

(9) Nel digesto i due fr. 85 e 86 sono separati da un altro di Paolo, ma andrebbero riuniti per ragione di materia.

87 — 47. 9. 8. = Ulp. 39. 2. 9. 3. più Ulp. 10. 4. 5. 4. (1).	98 Paul. 41. 3. 8. pr.
88 Ulp. 15. 1. 9. 1.	99 Cels. 50. 17. 191.
89 Idem 19. 1. 11. 12.	
	EPISTOLARUM
	Liber IV.
Ex libris incertis	100 Ulp. 33. 7. 12. 35. 43.
90 Pap. 4. 3. 19.	
91 Idem 7. 1. 33. pr. (2).	Ex libris incerti
92 Ulp. 10. 2. 20. 7.	101 Ulp. 19. 2. 19. 2. (3).
93 Paul. 15. 3. 19.	
94 Pomp. 30. 13.	EX PLAUTIO LIBRI
95 Idem 35. 1. 61.	
96 Idem 35. 1. 112. 3.	102 Ulp. 8. 3. 5. 1.
97 Iul. 39. 6. 21.	(4)

Frammenti nei quali i giureconsulti citano Nerazio o le sue opere, senza specificare quali di esse.

(Frammenti indiretti raggruppati per Giuriconsulti).

103 Ulp. 3. 2. 11. 3.	110 Ulp. 8. 5. 2. 2.
104 — 3. 3. 27. 1.	111 — 9. 2. 9. 2.
105 — 4. 6. 15. 3.	112 — 9. 2. 23. pr.
106 — 6. 2. 9. 3.	113 — 9. 2. 27. 9 = Coll. 12. 7. 7.
107 — 7. 2. 3. 2. = Vat. 83.	114 — 9. 4. 21. 6.
108 — Vat. 85.	115 — 10. 2. 18. 7.
109 — 7. 8. 10. 2.	116 — 10. 3. 7. 1.

(1) Dei due fr. di Ulp. uno è la ripetizione di quello di Nerazio, l'altro contiene una piccola aggiunta.

(2) Forse faceva parte del lib. I.

(3) V. p. 24 (1) e 31 (2).

(4) Oltre a queste due ultime opere *Epistolae*, ed *Ex Plautio*, non rammentate nell'Indice Fiorentino, Nerazio ne aveva scritta un'altra *De Nuptiis*, secondo che ci è stato tramandato da Aulo Gellio in *Noctes Atticae* - IV 4. V. p. 82.

117 Ulp. 10. 4. 3. 11.	148 Tit. U. 11. 28.
118 — 10. 4. 9. 8.	149 Paul. 2. 14. 27. pr. (1).
119 — 11. 3. 9. 3.	150 — 3. 5. 17.
120 — 11. 3. 11. pr.	151 * 7. 8. 23.
121 — 11. 7. 20. pr.	152 — 8. 2. 19. pr.
122 — 15. 1. 11. 3.	153 — Vat. 54.
123 — 15. 1. 32. 2.	154 * 15. 1. 56.
124 — 16. 3. 1. 20. 21.	155 — 16. 2. 4.
125 — 17. 1. 12. 5.	156 — 17. 1. 22. 8.
126 — 17. 2. 52. 16. 17.	157 — 17. 1. 26. 7.
127 — 18. 3. 4. 1.	158 * 17. 1. 61.
128 — 19. 1. 11. 7-11, 13.	159 — 18. 1. 57. pr. 1.
129 — 19. 1. 13. 14.	160 — 23. 3. 20.
130 — 20. 2. 3.	161 — 24. 1. 26. 1.
131 — 21. 1. 25. 3.	162 * 24. 1. 63.
132 — 21. 2. 37. 2.	163 — 28. 5. 56.
133 — 23. 3. 5. 6. 8.	164 — 33. 7. 18. 1.
134 — 24. 1. 5. 5.	165 * 33. 7. 24.
135 — 24. 1. 13. 2.	166 * 34. 1. 23.
136 — 27. 3. 9. 1.	167 — 34. 2. 32.
137 — 28. 5. 9. 14.	168 — 35. 1. 37.
138 — 33. 7. 12. 4.	169 * 35. 1. 96.
139 — 35. 1. 7. pr.	170 * 35. 1. 97.
140 — 35. 2. 82.	171 — 40. 2. 24.
141 — 36. 1. 1. 19.	172 — 41. 2. 1. 21.
142 — 39. 3. 1. 2.	173 — 41. 2. 3. 3.
143 — 40. 4. 7.	174 — 41. 2. 7.
144 — 42. 4. 7. 16.	175 — 41. 4. 2. 6.
145 — 43. 24. 7. 1.	176 — 45. 1. 140. 1.
146 — 47. 2. 43. 1.	177 Pomp. 1. 2. 53. (2).
147 — 47. 10. 7. 5.	178 — 17. 2. 26.

(1) I fr. seguiti dal segno * sono attribuiti a Nerazio ed estratti da Paul. ad Neratium.

(2) V. nota (2) al n. 101.

Osservazione

Hanno la sola indicazione di Priscus i fr. ai nn. 96, 97, 148, 172 e 175, che Lenel crede riferirsi a Nerazio, meno quello al n. 97, pel quale

179 Pomp. 30. 45. pr.	185 Gai. 36. 1. 65. 12.
180 — 34. 8. 8. 2.	186 Mar. 50. 16. 85.
181 — 40. 7. 5. pr.	187 Scaev. 35. 5. 18.
182 Papin. 31. 67. 8.	188 Mod. 1. 7. 4.
183 — 37. 12. 5.	189 Venul. 48. 8. 6.
184 Gai. 12. 6. 63.	190 Dhosit. 15.

è incerto tra quegli e Giavoleno. Pel fr. 40, 4, 46 di Pomp. Aristo Neratio *Appiano*, il Mommsen e il Lenel credono doversi leggere *Aristo Neratio* (V. Krueger O. c. p. 227 n. 7). Nel n. 109 sono richiamati *Priscus et Neratius*. Gli interpreti credono debba leggersi *Proculus et Neratius*. Nel n. 190 il fr. di Dosith. ha *Neratius Proculus*. Altri, tra cui Lenel e Momms. credono debba leggersi *Neratius Priscus*. Infine nel fr. 41, 10, 4 di Pomp. il Cuiacio vorrebbe leggere *Neratius*, ma le migliori edizioni, e così pure Lenel e Mommsen, hanno *Trebatius*.

INDICE SOMMARIO

CAPITOLO I.

Della gens Neratia, con particolare riguardo alla famiglia del giureconsulto L. Nerazio Prisco PAG. 6

Bibliografia - Scarsità di fonti storiche - Origine sannitica di detta famiglia - Iscrizioni epigrafiche - *Improbus homo* Veratius, non Neratius - Nerazia, moglie del giureconsulto Labeone - Nerazio Pansa console e Legato di provincia - Una falsa iscrizione del Pratilli intorno ad un Nerazio Prisco proconsole della Campania - L. Nerazio Prisco, giureconsulto, console e Legato della Pannonia - Altro L. Nerazio Prisco di lui figlio, egualmente console e Legato della Pannonia Inferiore e Superiore - Nerazio Marcello, fratello del giureconsulto - Sua iscrizione funeraria in Sepino - Legazione in Britannia - Due suoi consolati; data incerta del primo, certa del secondo - Altre sue magistrature - Sua elezione al patriziato - Menzione del medesimo nella tavola alimentare dei Liguri Bebiani - Sua morte - Altri insigni Nerazi di Sepino - Famiglia del giureconsulto e suo albero genealogico - Una Nerazia Vestale - Altre Nerazie illustri - L. Nerazio Procolo, console - Nerazio Costante Patrono di Sepino - Iscrizioni poste da quel Municipio a diversi illustri personaggi dei Nerazi - C. Nerazio Epinico Augustale - Iscrizioni molteplici nella massima parte infrante e incomplete in Sepino - I Nerazi di Eclano - Altri Nerazi ivi imparentati con la famiglia Betizia oriunda dell'antico

Sannio - Altri Nerazi diversi in Italia e nelle provincie - Apogeo di detta famiglia - Probabilità che essa abbia avuti, prima di Nerazio Prisco, altri personaggi insigniti di magistrature superiori.

CAPITOLO II.

Le notizie intorno a Nerazio Prisco quali risultano dagli scrittori antichi PAG. 25

Scarsazza di notizie negli scrittori delle vite dei giureconsulti, e in quelli di Storia del Diritto Romano - Dei due omonimi L. Nerazio Prisco padre e figlio, il giureconsulto fu il primo di costoro - Suoi studi - Sua istituzione nella Letteratura greca; nella Filosofia stoica - Studii giuridici - Suoi maestri - Aristo - Celso padre - Procolo - Atilicino - Scuole di diritto in Roma - Sabiniani e Procleiani - Se l'ultimo degli insegnanti nella serie cronologica dei Procleiani sia stato Nerazio o Celso - *Ius respondendi* di cui godeva Nerazio - *Consilium Principis* - Nerazio consigliere degli imperatori Traiano e Adriano - Nerazio designato da Traiano a successore del trono - Generale credenza della verità di tale designazione - In quale circostanza tale designazione sarebbe stata fatta.

CAPITOLO III.

La lapide di Sepino e le sue rivelazioni PAG. 38

Iscrizione onoraria di L. Nerazio Prisco, giureconsulto - Suo prenome diverso da quello erroneamente attribuitogli in precedenza - Paternità - Tribù Voltinia alla quale i Nerazi di Sepino appartenevano - Sepino e suo Municipio - Coloni che vi furon dotti - Sepino patria di Nerazio Prisco e del fratello Marcello - *Cursus honorum*, e norme fisse che lo regolavano - L'enumerazione delle magistrature indicate nella lapide lascia desiderare altre notizie - Prefettura dell'Erario di Saturno - Consolato, e fonti che lo comprovano in Nerazio - Legazione in Pannonia - Giureconsulti varii destinati al governo delle Provincie - Loro autorità, ed ufficio - Milizie che stanziavano nella Pannonia - Da

chi fu posta l'iscrizione - *Scribae et munere functi* - Chi fossero costoro - Incertezza della data precisa di detta iscrizione - Omisioni che essa presenta.

CAPITOLO IV.

Indagini cronologiche: nascita, Prefettura dell'erario, Consolato PAG. 53

Nessuna indicazione diretta sull'argomento, nè dagli storici, nè dalle lapidi - Consolato - Incertezza della sua data negli scrittori, i quali non sono d'accordo sull'anno in cui ebbe luogo - Suo tempo anteriore alla divisione della Pannonia in Inferiore e Superiore - Consolato suffetto in compagnia di Annio Vero - Senatoconsulto Neraziano ricordato dal giureconsulto Venuleio Saturnino - Suo oggetto - Innovazione del detto senatoconsulto nei costumi - Legislazione relativa - Marziale - Storici diversi - Cronaca Pasquale - Impossibilità che fosse del tempo di Adriano - E neppure di quello di Nerva - Altre considerazioni tratte dalle penalità diverse - La sua data va posta nell'83 - Conforme giudizio del Sickel e del Borghesi - Tale data si adatta anche alla cronologia di Annio Vero, e di Marcello - Prefettura dell'erario - Iscrizione dei *Curatores tabularum publicarum* - Può fissarsi all'81 - Sua nascita non dopo il 50.

CAPITOLO V.

Continuazione: Legazione nella Pannonia, ultimi anni PAG. 65

Il Borghesi non crede di poterla fissare se non tra due limiti estremi: tra il 96 e l'84 - Suoi argomenti non decisivi - Lettera di Plinio Secondo diretta a *Prisco*, senza altra indicazione - La data di essa è del 98 - Il Prisco di Plinio è il nostro giureconsulto - Nel 97 egli era Legato in Pannonia, e l'esercito da lui comandato riportò un insigne battaglia - Obbiezioni che potrebbero sorgere intorno alla identità del Prisco di Plinio per altra di costui lettera - Non può essere Giavoleno Prisco, per ragione che

si trae da questa stessa lettera invocata - Altra obbiezione che potrebbe sollevarsi per altre due lettere del medesimo, e sua confutazione - Nerazio nel 97 ed almeno sino a buona parte del 98 se non del 99 fu delegato in quella provincia - Indeterminatezza della data in cui la legazione ebbe principio - Suoi ultimi anni - Probabilmente era ancora vivo nel 129, ma difficilmente vide gli ultimi giorni del regno di Adriano.

CAPITOLO VI.

Le opere giuridiche PAG. 74

Quali opere di Nerazio entrarono a far parte del Digesto - Indice Fiorentino - Regularum e suoi scarsi frammenti - Indole dell'opera - Membranarum - Quale ne fosse il contenuto, e se le materie che vi erano trattate avessero un ordine - Responsorum - Libri di Paolo *Ad Neratium* - Opinioni del Ferrini su di essi - Opinione del Landucci - Annotazione dei Responsi da parte di Cuiacio - Altre opere - Epistolarum, e scarse reliquie che ne rimangono - De Nuptiis e *Ad Plantium* - Opere erroneamente attribuiti: *Ad Fulcinium* ed altre di Veranius, diverso da Neratius - Lingua e stile - Interpolazioni.

CAPITOLO VII.

Nerazio nel Digesto e nella legislazione imperiale PAG. 88

Come furono ripartite le opere di Nerazio alle Commissioni incaricate della compilazione del Digesto - Scuole dei Proculeiani e dei Sabiniani - Se fossero delle scuole con opposte tendenze - Conformità di qualche opinione di Nerazio con quelle dei Sabiniani - I giureconsulti ai quali Nerazio maggiormente attinse - Non sempre egli citò il loro nome - I giureconsulti che attinsero da lui - Esempi diversi di casi nei quali costoro non fecero il suo nome: Celso, Pomponio, Giuliano, Rufino, Ulpiano, Marciano, Gaio, Africano, Scevola - Antinomie tra alcuni frammenti di Nerazio con

quelli di altri giureconsulti - Alcuni principii giuridici di Nerazio - Acquisto del possesso *per extraneam personam* - Condizione giuridica del lido del mare - Buona fede che si appoggia a titolo putativo nell'usucapione - Principii di Nerazio confermati da costituzioni imperiali, o da editti - Scarse tracce che se ne possono riscontrare nelle Istituzioni di Giustiniano - Qualche principio abolito in seguito - Caratteristica del diritto in Nerazio: la libertà umana come fattore di ogni rapporto giuridico - Esempificazione nelle obbligazioni, negli atti di ultima volontà, nelle relazioni col mondo esterno - Sentimenti di equità e di giustizia - Conclusione.


APPENDICE

Quello che rimane delle opere di Nerazio PAG. 107

Indicazione delle leggi e § del Digesto estratti dalle opere di Nerazio - Regularum - Membranarum - Responsorum - *Ex Plautio* - *De Nuptiis* - Frammenti nei quali Nerazio è citato da altri giureconsulti: Ulpiano, Paolo, Pomponio, Papiniano, Gaio, Marcello, Scevola, Modestino, Venuleio, Vatic. Frag., Mos. et Rom. Leg. Collect., Dosith. *De Mamumissionibus*.

REV15

ÚK PrF MU



3129S04715